Dott. Mario Tosetti

I Contratti d'Espropriazione

con speciale riguardo al diritto svizzero

Tesi di Laurea

presentata alla Facoltà di diritto

dell'„Università di Berna"

TIPOGRAFIA LEINS & VESCOVI — BELLINZONA

1928

Dott. Mario Tosetti

I Contratti d'Espropriazione

con speciale riguardo al diritto svizzero

Tesi di Laurea

presentata alla Facoltà di diritto

dell'„Università di Berna"

TIPOGRAFIA LEINS & VESCOVI — BELLINZONA

1928

BIBLIOTHEEK
RIJKS
UNIV
LEIDEN

AI MIEI GENITORI

Introduzione

1. Significativo morale ed economico della proprietà.

La proprietà individuale è, insieme con la personalità, il bene più sacro dell'uomo. Partendo appunto da questa concezione, il giure, dando vita alla proprietà nell'ambito delle legali prescrizioni, l'ha rivestita del carattere di bene quasi intangibile ed assoluto.

Essa ha, per vero, una duplice importanza:

un valore morale, poichè essa serve di incentivo al lavoro, di movente nelle nostre singole esplicazioni di energia, e torna finalmente di premio alla nostra attività, sia essa materiale o mentale;

un valore economico, poichè essa è giuridicamente passibile, vale a dire può essere gravata da oneri, può venir alienata; di fatto poi essa è a pieno godimento del proprietario il quale può usarla, consumarla, snaturarla, ed anche distruggerla. La proprietà rappresenta cioè una garanzia di vita e di prosperità per il singolo individuo ed adempie così ad una delle massime esigenze del moderno vivere civile, che è il soddisfacimento di determinati bisogni d'ordine materiale e spirituale.

E, non potendo in una società ben costituita esser disgiunto il bene dei singoli dal vantaggio comune, essa è, indirettamente, la base del benessere di tutta la compagine sociale.

2. Garanzia legale della proprietà.

Per queste ragioni fondamentali, la proprietà è stata consacrata dal diritto, il quale ha il precipuo scopo di salvaguardare l'individualità umana mediante la diretta protezione dei suoi imprescindibili attributi.

Infatti la proprietà è una potenza che ha il diritto di essere riconosciuta come la personalità stessa dell'uomo: soltanto in relazione con valori reali della convivenza sociale, la persona è in grado di esplicare, giuridicamente,

la propria individualità; la proprietà è un fattore necessario della vita culturale e, come tale, essa non può concepirsi disgiunta dall'ordinamento giuridico.

Anzi, il *mio* ed il *tuo* sono le espressioni del diritto in genere [1]) e desso ha dotato la proprietà di provvide istituzioni a fine di elevare ancor più il suo valore come ente di progresso e di civiltà. Per cui, ossia mercè l'ordine giuridico [2]), nacque il diritto di proprietà come il diritto di dominio pieno ed esclusivo sopra una cosa. E così vediamo che, nelle principali legislazioni del continente, vien sancita la garanzia della inviolabilità della proprietà, la quale si riscontra anche da noi [3]), specialmente nelle legislazioni cantonali, eccetto quella del cantone Ticino.

3. Restrizioni richieste dalla comunione degli interessati.

L'uomo ha dunque, come individuo a sè, una cerchia speciale di interessi, il conseguimento dei quali assurge a sua intrinseca ragione di vita individuale. Ma l'uomo, essendo inoltre un essere sociale, ha bisogno, per esplicare pienamente la sua individualità, di venire in contatto con la società umana; questa è, a sua volta, un ente vitale, composto dell'universalità dei consociati, e suo scopo è il conseguimento degli interessi inerenti all'esistenza della comunione dei cittadini. Orbene, queste due serie di interessi (dell'individuo e della collettività) potranno correre parallele ed estendersi a vicenda; altre volte però potranno divergere e dar vita così ad un vero e proprio conflitto. In quest'ultimo caso è da convenirsi che la ragione sociale, cioè l'interesse comune, debba prevalere sulla ragione privata, cioè sull'interesse di un singolo individuo. Ne risulta che le molteplici ed imprescindibili esigenze della convivenza sociale fanno sì che l'ambito delle individuali garanzie ne resti limitato e modificato, sia di fronte ai diritti uguali degli altri consociati, sia di fronte a quelli maggiori, e perciò prevalenti, della comunanza. Questi indispensabili

---

[1]) Cfr. E. Huber: Erläuterungen z. Vorentwurf II, 32. Inoltre: F. Sanlaville: Socialisme et propriété, 1920.

[2]) Cfr. De Weiss: De l'expropriation pour c. d'ut. publ., 43.

[3]) Per il CCS. vedi Gmür, Commentario CCS. Libro 4, pag. 13.

contemperamenti delle libertà dell'individuo ci son note sotto il nome di restrizioni o di limitazioni; e tra queste, quelle che portano sulla proprietà formano ora l'oggetto del nostro più attento esame.

4. Relazioni giuridiche del diritto di proprietà.

Il diritto di proprietà è, come sopra vedemmo, dichiarato, in massima, come diritto assoluto, vale a dire illimitato. Per le ragioni enunciate di poi, questo principio sottostà, per adempire alle esigenze della vita sociale e nell'interesse supremo dell'umanità, a delle restrizioni, le quali appaiono più chiaramente a misura che si passano in rassegna le relazioni giuridiche pertinenti allo stesso, e cioè nel triplice aspetto:

a) relazioni, impropriamente dette giuridiche, fra il soggetto, cioè il proprietario, e l'oggetto, cioè la cosa che l'attività giuridica di quello abbraccia ed assoggetta.

Considerata sotto questo aspetto, la proprietà riveste il carattere di diritto assoluto [1]); ciò significa che il proprietario può disporre della cosa a suo piacimento, come al capoverso primo della presente introduzione; qui non ci son dunque restrizioni di sorta (CCS. art. 641/1);

b) relazioni giuridiche fra il soggetto (proprietario) e terzi: qui la proprietà ci appare come diritto esclusivo entro i limiti dell'ordine giuridico, cioè il soggetto ha il potere di impedire a qualsiasi persona di usare e disporre della cosa, solo in quanto però la civile convivenza non vi tracci dei limiti legali [2]). Siccome questi son rapporti del diritto privato, definiremo queste speciali restrizioni: restrizioni del diritto di proprietà per causa privata. Son tali i rapporti di vicinato sanzionati dagli art. 684-698 CCS.

Si tratta qui di una vera e propria circoscrizione della proprietà, non soltanto formalmente, cioè rispetto ai suoi

---

[1]) Cfr. Sabbatini: Commento alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, terza edizione, Torino, 1913, I, 2. 4, 13 e segg. — Pisanelli: Relazione al progetto di legge sulla espropriazione 18 aprile 1864. — Bluntschli: Allg. Staatsrecht, I, cap. 26, ecc.

[2]) Gmür: Commentario CCS., libro 4, pag. 21, 19: „La proprietà è un diritto costituzionale, non uno assoluto".

confini materiali,, ma anche sostanzialmente, cioè secondo la sua potenza ed il suo significato sociale[1]).

Il carattere esclusivo del diritto di proprietà vien qui modificato e ristretto, dando vita alle cosidette servitù legali per causa privata. Citiamo vari esempi: l'obbligo di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino (art. 684 CCS.); le precauzioni speciali riguardo a scavi e costruzioni in modo di non danneggiare i fondi dei vicini (art. 685 CCS.); le prescrizioni sulle distanze (art. 686-688 CCS.); le disposizioni riflettenti i diritti di passo (art. 694-696 CCS.); infine le disposizioni che portano sulla circoscrizione prettamente materiale della proprietà: le opere di cinta, disciplinate dal diritto cantonale (art. 697 CCS.).

Sonvi inoltre restrizioni per causa privata congiunta alla pubblica: (art. 670 CCS.) a riguardo delle opere divisorie che si presumono comproprietà dei due vicini (muri, siepi, steccati divisori); tornando questo anche di pubblico interesse, si designa tale stato di cose con l'espressione „comunione forzata"[2]);

c) relazioni giuridiche fra il soggetto, cioè il proprietario, e la comunità, ossia lo stato. Questi sono rapporti del diritto pubblico, rappresentando lo stato gli interessi della collettività. Lo Stato cercherà, mediante restrizioni del diritto di proprietà per causa pubblica, di regolare la coesistenza e lo sviluppo del diritto della comunanza coll'assolutismo del potere dominicale. E qui saranno considerazioni e finalità sociali e politiche che giustificheranno l'ingerenza del diritto pubblico nei rapporti privati di ogni singolo individuo, facendo nascere le così dette servitù pubbliche. Sotto questo aspetto, entrano in linea di conto le seguenti prescrizioni: riguardo la polizia edilizia e sanitaria, in merito ai raggruppamenti dei terreni, al miglioramento del suolo, alla protezione delle bellezze naturali, alla viabilità, ecc. (vedi art. 702, 703, 705, 711, 712 CCS.). Sono

---

[1]) E. Huber: Vorentw., II, 41.

[2]) Gmür: CCS., Com. libro 4, 221 e segg.

inoltre vere e proprie restrizioni del diritto pubblico le cosidette servitù militari, le norme contro le epizoozie e la filossera (Art. 702 CCS. e 878, 879 CO.) [1]).

Degne di speciale menzione sono poi altre due restrizioni del diritto di proprietà per causa pubblica:

1. Il cosidetto diritto di necessità (Jus extremæ necessitatis, Staatsnotrecht) che rappresenta la restrizione completa, ma transitoria, del diritto di proprietà, per soddisfare un urgente bisogno pubblico temporaneo. E' questo il mezzo che lo stato applica per combattere od attenuare gli effetti di grandi calamità pubbliche, quali la guerra, l'incendio, l'innondazione, la carestia, la peste e simili epidemie. Lo stato si vede obbligato, in tali casi, di sacrificare immediatamente e senza sorta di procedura, la proprietà privata dei cittadini (cavalli, bestiame bovino, derrate alimentari, edifici, ospedali, ecc.);

2. La cessione forzata (Zwangsabtretung) che è la restrizione assoluta del diritto di proprietà, per il soddisfacimento dell'utile pubblico. In questo caso si parla dell'*istituto dell'espropriazione* per causa d'utilità pubblica, la cui trattazione dommatica è l'oggetto della seguente parte generale.

5. Restrizione della libertà individuale?

La libertà individuale, oggigiorno sancita dalle leggi ed inquadrata nell'ordine giuridico, comporta, per vero, maggiori obblighi, più vasti contemperamenti; non è però da ammettere che da queste restrizioni si debba dedurre una limitazione della libertà individuale. Noi siamo per contro del parere che queste delimitazioni, perchè appunto stabilite a rispetto più generoso della individualità ed integrità del prossimo, formino una delle più elevate conquiste umane nel campo della dirittura sociale; e che, anzichè menomata, la libertà individuale assurga, così, ad un più alto, più morale e più moderno significato.

---

[1]) Vedi anche Codé Napoléon, 643, 650.

PARTE GENERALE

I principî fondamentali del diritto d'espropriazione

CAPITOLO I.

Concetto e presupposti

§ 1. Definizione ed istituti affini.

1. Definizione.

L'espropriazione è l'atto dell'amministrazione statale che determina, coattivamente, il trapasso di diritti patrimoniali soggettivi allo stato o ad un terzo, verso pieno compenso, per ragioni di pubblica utilità.

2. Servitù legali e loro caratteristica.

La posizione giuridica delle servitù legali in genere (le private e le pubbliche) [1]), di fronte all'istituto della espropriazione, presenta alcune difficoltà che ingenerano, sovente, delle confusioni. Noi vogliamo, anzitutto, esporre sommariamente i criteri di distinzione fra questi due istituti, per menzionare, più sotto, alcuni casi concreti speciali, la cui partizione dall'istituto dell'espropriazione appare pure di qualche importanza.

La caratteristica delle servitù legali in genere è la seguente:

Esse rappresentano dei principî generali, che vanno considerati come imprescindibili attributi giuridici della proprietà [2]), che, anzi, dormono latenti in essa, pronti a venire alla luce, se il convegno di circostanze speciali ne richiegga ,nell'interesse della civile convivenza, la risurrezione. Esse esistono, dunque, a priori, quale presupposto

---

[1]) Cfr. Introd.

[2]) Tant'è vero: CCS., art. 680: „Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario. La loro soppressione o modificazione per negozio giur. richiede per la sua validità l'atto pubblico e l'iscrizione nel registro fondiario".

di legge per tutta una categoria di diritti di proprietà [1]), ed i loro effetti scaturiscono ipso jure, se le circostanze previste si realizzano.

3. Caratteristica della espropriazione.

La caratteristica dell'espropriazione, per contro, è come segue: essa rappresenta un attentato individuale d'indole coattiva (cioè contro la volontà del detentore di tali diritti), un attentato coattivo dell'altrui proprietà fondato sopra un titolo giuridico formalmente dichiarato in base ad una speciale disposizione di legge; attentato che, di riscontro, conferisce un diritto di pieno compenso alla persona che lo subisce. L'atto dell'amministrazione statale è motivato da considerazioni di pubblica utilità (si chiama appunto „dichiarazione di pubblica utilità"), ed ha per conseguenza lo svolgimento di una procedura speciale. Il fatto poi che determinate circostanze debbano esistere non crea per sè dei diritti come tali, ma può dar luogo a dei diritti di indole petitoria (Anspruchsrechte).

4. Casi speciali non attinenti all'espropriazione.

Vanno pure distinti dall'istituto dell'espropriazione i seguenti casi speciali:

a) La distruzione di cose e diritti nocivi alla comunità: queste sono disposizioni prese per motivi di igiene e di sicurezza pubblica, come alle leggi federali 8 febbraio 1872 contro le epizoozie (art. 17-19), 29 gennaio 1886 contro la filossera, ecc. La persona gravata da queste prescrizioni non ha diritto ad un pieno compenso, come nell'espropriazione. Lo stato fissa soltanto una contribuzione parziale;

b) Gli obblighi imposti a certe comunità d'interessi o di persone a fine di regolare i loro rapporti privati: specialmente in casi di permute, di divisione o di riunione. Qui vengon regolati unicamente rapporti privati (e non

---

[1]) Picard: Traité générale de l'expropriation p. c. d'ut. publ., Bruxelles, 1875, I, 27; Grünhut, Enteignungsrecht, Vienna, 1873, 104; O. Mayer: Deutsches Verwaltungsrecht, II, 187, dice: „Si tratta di una qualità giuridica di tutti i beni fondiari". De Weiss: op. c., 31 e seguenti; Layer: Principien des Enteignungsrechtes, Leipzig 1902, 29 e segg.; Prazàk: Enteignungsrecht, Prag 1877, 7; Herrnritt: Grundlehren des Verwaltungsrechtes, Tübingen 1921, 394 e segg.

d'interesse pubblico generale). Così la legge cantonale ticinese sulla permuta obbligatoria dei fondi 8 giugno 1852. L'obbligatorietà nasce solo in quanto lo consenta ed espressamente lo sancisca la maggioranza dei proprietari stessi;

c) Il diritto di necessità (Staatsnotrecht; v. introd.).

d) Gli accordi amichevoli prima dell'inizio della procedura: sono semplici contratti regolati dalle disposizioni civili ordinarie, non presentando essi alcuna attinenza giuridica coll'istituto dell'espropriazione. Da distinguere da questi sono quegli accordi amichevoli o bonali conchiusi dopo l'inizio della procedura, che son noti, giuridicamente, sotto il nome di „contratti d'espropriazione" e che formeranno oggetto della nostra particolare attenzione nella parte speciale di questo lavoro [1]).

§ 2. Presupposti.

1. Titolo giuridico.

Titolo giuridico dell'espropriazione è l'interesse pubblico, detto comunemente, in ispecie nella legislazione italiana ed in quella francese, anche „utilità pubblica" [2]). L'interesse pubblico rappresenta la base giuridica fondamentale dell'istituto dell'espropriazione [3]). Prima condizione sarà dunque che esista una causa di pubblica utilità, alla quale sia destinata l'opera da eseguirsi.

La determinazione esatta del concetto di interesse pubblico (pubblica utilità) è però una delle questioni più ardue di tutto il diritto pubblico e rimarrà una *questione*, non potendosi l'interesse pubblico fissare in modo general-

---

[1]) Vedi cap. 7 a cap. 11.

[2]) Varia è la terminologia nelle diverse legislazioni, ma le espressioni si equivalgono sostanzialmente; così nelle leggi germaniche si parla di: öffentliches Interesse, öffentlicher Nutzen, gemeines und gemeinschaftliches Wohl, allg. Wohlfahrt, allg. Beste; nelle leggi francesi, nella Déclaration des droits de l'homme: nécessité publique, posteriormente poi: bien publique o général, intérêt public o général, utilité publique. Similmente nelle leggi italiane.

[3]) Cfr. Layer, op. c. 176 e segg.; De Weiss, op. c. 80 e segg.; Sabb., op. c. I, 167.

mente valido [1]). Interesse, significa interesse collettivo, di tutti: richiedesi quindi che tutti i cittadini di una data nazione abbiano eguale interesse all'esecuzione dell'opera, perchè essa possa dirsi di pubblica utilità o di interesse generale?

Ciò sarebbe, evidentemente, un'interpretazione troppo ristretta: basta che l'interesse venga risentito da un sol cantone, od anche da un sol comune.

Anche qui; per es., in un singolo comune, non è detto che tutti i cittadini debbano ritrarre ugual vantaggio dall'opera stessa; l'opera progettata deve servire al pubblico nel senso che tutti coloro che ne abbisognano ne possano fruire [2]).

Le esigenze dell'interesse generale basano su bisogni sociali; questi sono, a loro volta, d'indole materiale o morale. Uno Stato non ha soltanto bisogni materiali, ha anche, evidentemente, bisogni morali, i quali pure devono essere soddisfatti [3]). Ne deriva che a tutta ragione si prenderanno delle misure con esito espropriatorio per la manutenzione delle bellezze naturali ed artistiche, per la protezione delle pinete, l'erezione di parchi civici e simili. D'altra parte non è da ammettere che si possa espropriare unicamente per

[1]) Cfr. Burkhardt, Festgabe für das Bundesgericht: Der Vertrag im Privatrecht und im öffentlichen Recht, Bern 1924, 32-33: „Si tratta di una questione politico-legislativa che non può venir risolta in modo generale ed assoluto (mediante cioè una determinazione del concetto di interesse pubblico che voglia essere generalmente valida)". Infatti, si tratta di una pura questione, che il legislatore si trova caso per caso a dover risolvere, a seconda delle esigenze speciali di quell'epoca ed a seconda degli speciali bisogni di quel determinato paese: il criterio e la libera valutazione del legislatore per quel dato ambiente sono decisive, epperciò non può darsi una „determinazione del concetto di interesse pubblico che voglia essere *generalmente* valida", cioè per tutti i paesi e per tutti i tempi. Così, a nostro avviso, va interpretato il pensiero suesposto del Burckhardt.

[2]) Questo il motivo per cui adottammo preferibilmente l'espressione „interesse pubblico" invece di quella di „interesse generale".

[3]) CCS. 702; STr. Fed. 14, 584; 24 I, 294; 411, 468 cons. I. Cfr. Layer, op. c. 302, 385, 211 e segg.

imprese di comodo o di lusso. L'interesse pubblico può, d'altronde, essere congiunto a quello privato; l'espropriazione è ammissibile, naturalmente questo connubio non deve spegnere il requisito di validità richiesto, il quale sta nel carattere prevalentemente pubblico dell'impresa. Inoltre a due fini si deve tendere, in modo precipuo: alla prosperità attuale ed allo sviluppo futuro.

2. Soggetto espropriante.

Anzitutto, solo lo Stato è persona capace di espropriare (espropriante), e cioè lo Stato come rappresentante soggettivo dell'interesse pubblico. Inoltre, sono persone espropriantì le corporazioni del diritto pubblico (cantone, comune, patriziato, parrocchia), indi le persone giuridiche del diritto privato (consorzi diversi, società anonime, ecc.), in fine anche le singole persone fisiche (singolo individuo)[1]), purchè tutti questi enti agiscano nell'interesse pubblico[2]). A garanzia di ciò, lo Stato si arroga il diritto di esaminare, caso per caso, l'interesse pubblico, e se le condizioni viste più sopra son adempite, esso pronuncia espressamente la „dichiarazione di pubblica utilità"[3]), che forma il primo passo della procedura d'espropriazione. Riconosce lo stato l'utilità pubblica dell'opera progettata, allora la base giuridica, il titolo giuridico per quel determinato caso, son dati e non rimane che promuovere gli altri stadi della procedura; da questo momento, cioè dalla dichiarazione della pubblica utilità, cessa, ipso jure, lo stato latente dell'interesse pubblico, assurgendo esso a questione vitale della collettività, dello stato, il quale, riconoscendolo così, s'impegna di sancirlo mediante prescrizioni legali prestabilite (nelle leggi apposite sulle espropriazioni). Ma, il più delle volte, sarà lo stato stesso che esproprierà, date

[1]) Come accade sovente in Isvizzera, persino per la costruzione di ferrovie.

[2]) Cfr. G. Meyer: Recht der Expropriation, Leipzig 1868, 260 e seguenti.

[3]) Nel caso di un'impresa già esistente e già riconosciuta di pubblica utilità (per es. S. F. F., imprese per la fornitura di forza elettrica, di acqua potabile, ecc.) la dichiarazione di pubblica utilità esplicita per ogni caso non è necessaria.

le sue qualità più potenti e quindi più adatte a favorire con efficacia l'interesse di tutti; però non soltanto dal lato finanziario lo stato è maggiormente in grado di eseguire esso medesimo l'opera di pubblica utilità, ma anche per la sua natura stessa che risponde in modo più perfetto alle esigenze di carattere essenzialmente pubblico. Esso può avere una chiara ed imparziale visione dello scopo prefisso e che deve essere perseguito (cioè esso ne abbraccia più agevolmente tutta l'entità giuridica); inoltre, può ricavarne maggiore e più continuato profitto per tutti i cittadini, potendo esso, perchè avente durata di vita superiore a quella di ogni singolo individuo, sostentare tale opera in modo più conveniente, più adeguato alle esigenze che vanno man mano cangiandosi di generazione in generazione, a guisa dell'incedere fatale del progresso umano. Anche però ove lo Stato è persona espropriante, esso riconosce la sua varia natura (a seconda delle sue funzioni), pronunciando anche in tal caso, precedentemente, la „dichiarazione di pubblica utilità" [1]).

3. Scopo e mezzi.

Scopo dell'espropriazione è dunque la creazione di un'opera di pubblica utilità [2]), vale a dire nell'interesse pubblico (che vien legalmente accertato dalla nota „dichiarazione di pubblica utilità"), mediante i seguenti mezzi essenziali:

1. Attentato ai diritti privati d'indole coattivo: la creazione dell'opera di pubblica utilità deve essere tale da non poter essere eseguita, se non attentando ai diritti dei privati, e cioè contro la volontà degli stessi e senza che tra costoro e la persona dell'espropriante si sia addivenuti,

---

[1]) Per la dottrina relativa a questo modo di vedere ed alla natura giur. di tale dichiarazione di pubblica utilità: cfr. Laband, il quale distingue stato e fisco: Arch. für Zivilistische Praxis, vol. 52 (1869) 169; v. Rohland, Zur Theorie und Praxis des deutschen Enteignungsrechtes, Leipzig 1875, 13; Loebell, Das preussische Enteignungsgesetz vom 11. Juni 1874, Leipzig 1884, 15; Layer, op. c. 262-271, ecc. —

[2]) L'esecuzione dell'opera per sè non è, strettamente, il vero scopo dell'espropriazione; questo è il risultato durevole che essa adduce. Cfr. del medesimo parere, Layer, op. c. 243, 244.

prima della dichiarazione di pubblica utilità, ad un accordo bonale. Qui, più che altrove, l'espropriazione si designa, più propriamente, come „cessione forzata" (in tedesco: Zwangsenteignung), che è decretata da un atto dell'amministrazione statale, di fronte al quale il detentore dei diritti suscettibili d'espropriazione deve sottomettersi, a favore del bene supremo della collettività (principio della coazione). Questo attentato ai diritti privati può essere totale o parziale, può rivestire cioè il carattere di privazione assoluta o di semplice limitazione di tali diritti; d'altra parte, questa cessione può venire a perpetuità o solo temporaneamente;

2. Pieno compenso: non sarebbe equo se, chi deve subire sì grave restrizione ad uno dei suoi più sacri diritti, affinchè il bene comune ne esca illeso, dovesse andar privo di un adeguato compenso; e, d'altra parte, non sarebbe pur giusto che un solo individuo avesse a sopportare gli oneri sociali, quando tanti altri consociati, nel cui precipuo scopo avviene il suo sacrificio, non fossero tenuti, collettivamente, a risarcirne le perdite.

E' d'uopo, in uno stato moderno, che tutti i cittadini, indistintamente, collaborino nei limiti loro designati dalle ragioni di stato, a che l'interesse generale venga vieppiù promosso: gli uni tollereranno che il proprio diritto, foss'anche il più sacro, venga lor tolto a fine di pubblico bene; gli altri però avranno l'obbligo di contribuire fino a tal segno che gli spogliati del loro diritto vengano pienamente ricompensati.

E' così che il principio del pieno compenso non andò guari disgiunto, sin dai primordi, dall'idea dell'espropriazione, e che, anzi, ne assunse il carattere di requisito essenziale[1]). L'indennità, cioè la somma da prestarsi a titolo

---

1) Cfr. Sabb., op. c. I, 23 e segg., 45 e segg., 459; Layer, op. c. 5 e segg., 449 e segg. — Di parere contrario: A.Wagner, Grundlegung der pol. Ökon. II, 530; O. Mayer, op. c. II, 43 ritiene il compenso non come particolarità (Besonderheit) della espr., verificandosi esso anche altrove; inoltre, cfr. Layer, op. c. 21-22; anche tutte le leggi vigenti ci danno ragione. Nè accen-

di compenso, deve esser piena e preventiva (deve cioè precedere l'occupazione dei fondi soggetti all'espropriazione[1]).

3. Procedura speciale: la cessione forzata deve aver luogo soltanto dopo una procedura speciale, prestabilita nelle leggi sull'espropriazioni, e che rappresenta una garanzia contro una leggera, arbitraria ed inconsiderata pretesa sulla proprietà altrui. Ne riparleremo in esteso nel capitolo quinto di questa parte generale.

4. Condizioni essenziali.

A scopo di ricapitolazione, riassumiamo le condizioni essenziali, perchè possa essere invocata l'espropriazione. Queste sono, come vedemmo:

1. Pubblica utilità dell'opera;
2. Attentato ai diritti privati d'indole coattivo;
3. Pieno compenso;
4. Procedura speciale.

---

nammo sopra essere il compenso un elemento esclusivo dell'espr.; ciò non toglie però che esso possa esser considerato come elemento essenziale.

[1]) Riservati i casi di speciali accordi (vedi cap. 8) ed i casi d'urgenza, naturalmente contro garanzia; v. inoltre, cap. 3.

CAPITOLO II.

Soggetti d'espropriazione

§ 1. L'espropriato.

1. Chi è espropriato.

Espropriato è quella persona i cui diritti vengono attentati in base alle speciali prescrizioni delle leggi sulle espropriazioni, allo scopo di attuare un'opera che torni di pubblico beneficio. Di quale natura siano questi diritti, va esaminato sotto il titolo: *Oggetto dell'espropriazione*. Essendo, il più delle volte almeno, la proprietà immobiliare l'oggetto dell'espropriazione, espropriato sarà, in primo luogo, il proprietario del fondo in questione. Oggetto dell'espropriazione possono essere, inoltre, i diritti relativi ad immobili; ma qui sorge la domanda se anche i titolari di tali diritti, una volta soggetti all'espropriazione, vanno pure considerati come espropriati. Orbene, se l'espropriazione porta esclusivamente su tali diritti, è evidente che i titolari degli stessi appaiano come veri e propri espropriati. Più dubbia sembrerebbe la questione se, anzitutto, l'espropriazione porta su un diritto di proprietà fondiaria pieno, intaccando, accanto ad esso, anche gli eventuali diritti di terzi sull'oggetto. E' equo riconoscere che, in questo caso, i diritti reali in genere inerenti al fondo espropriando, non possano ragionevolmente venir riputati come estinti ipso jure, per il fatto che la proprietà-base passa in altro dominio. E' d'uopo dunque che anche gli aventi diritti reali in genere, siano essi pure noverati tra gli espropriati[1]).

[1]) Non sono però comunemente da considerarsi come espropriati gli aventi diritti personali, cioè di pigione o d'affitto, gli usufruttuari e di solito anche i creditori ipotecari: è equo però riconoscere che essi abbiano un diritto indipendente (selbstständiger Anspruch) all'indennità. Dunque non sono espropriati tutti coloro che vantano una pretesa sull'indennità.

Il diritto positivo ha consacrato, in massima, tale modo di vedere.

2. Posizione giuridica dell'espropriato.

La posizione giuridica dell'espropriato si presenta sotto un duplice aspetto:

a) Egli ha in primo luogo dei *diritti:*

1. il diritto dell'indennità (cap. 4);
2. il diritto di contestare l'espropriazione, di fare opposizione, vale a dire il diritto di prendere parte attiva alle deliberazioni dell'autorità d'espropriazione, alla medesima stregua dell'espropriante;
3. Il diritto di retrocessione, vale a dire il diritto di esigere il riacquisto del fondo espropriato, nel caso che l'opera progettata non venga eseguita (cap. 10);
4. il diritto di prelazione nella compera, nel caso di un'alienazione da parte dell'espropriante (cap. 10);
5. il diritto di esigere l'esecuzione dell'opera per sè (Selbstbetriebsrecht), nel caso che l'espropriante non attui entro un termine prefisso l'opera ideata;
6. il diritto all'estensione dell'espropriazione, che è il diritto di chiedere l'espropriazione totale di un fondo in casi speciali (cap. 10)).

Nel caso poi di un „contratto d'espropriazione", tutti gli espropriati (anche gli aventi diritti reali) hanno il diritto di venir presi in considerazione, senza di che per essi deve essere svolta l'ordinaria procedura d'espropriazione.

b) L'espropriato ha il *dovere*, essendo parte passiva dell'espropriazione, di riconoscere, anzitutto, il diritto dell'espropriante di attentare ai suoi diritti; indi ha il dovere di tollerare che quello (l'espropriante) attenti ai suoi diritti. Quel riconoscimento del diritto dell'espropriante è, inoltre, la base dei „contratti d'espropriazione", ed assume, in virtù di ciò, un'importanza ragguardevole, anche per il fatto che ne viene all'espropriato il dovere di tralasciare tutto ciò che è inteso a danneggiare, ad aggravare, l'esecuzione ventura dell'opera; va da sè che questa restrizione alla libertà di disposizione del proprietario incomincia sol-

tanto dopo la fissazione esatta dell'oggetto espropriando (cap. 5).

§ 2. L'espropriante.

1. Persone espropiranti.

Come vedemmo più sopra, hanno la facoltà di espropriare, e, come tali, si designano „espropriantì", anzitutto lo Stato, indi le corporazioni del diritto pubblico, (enti statali o comunitativi), quelle del diritto privato e i particolari individui.

2. Teorie diverse.

Questo modo di vedere, oggigiorno quasi universalmente riconosciuto e sancito da quasi tutte le moderne legislazioni, è stato l'oggetto di interminabili lotte tra i cultori della giurisprudenza. In un primo tempo infatti, la dottrina ammise come avente la facoltà di espropriare soltanto lo Stato. Questo principio venne man mano superato da un altro ordine di idee, più rispondente alle esigenze della moderna vita statale, secondo cui son designati come veri e propri espropriantì, accanto allo Stato, anche gli enti morali e persino i particolari individui.

Ne compendiamo in succinto le teorie, enunciandole, sotto la rubrica comune, a seconda del loro più insigne propugnatore:

1. Solo lo Stato ha la facoltà di espropriare; il diritto d'espropriazione è un'emanazione della sovranità statale, un diritto di sovranità, e spetta, come tale, esclusivamente allo Stato; ciò nullameno, anche altri enti morali o fisici possono far valere le prescrizioni dell'espropriazione di fronte a terzi: ma in questo caso vi ha nient'altro che una deduzione vera e propria del diritto spettante in modo esclusivo allo Stato.

Tra gli autori che propugnano tale ordine di idee sono da annoverare, anche per il differente modo di formularne il concetto, i seguenti:

G. Meyer[1]): „Espropriante è, anzitutto, lo Stato; inoltre quelle persone fisiche o giuridiche che intendono attuare

[1]) Cfr. op. c. 260 e seguenti.

un'opera il cui promovimento deve andar considerato come scopo statale. Quando lo Stato conferisce (erteilt) il diritto di espropriazione ad una persona fisica o giuridica, questa appare, naturalmente, come espropriante; senza dubbio però soltanto lo Stato può pronunciare (aussprechen) il diritto all'espropriazione, ma esso non lo può far valere in modo esclusivo. Lo Stato sarà sempre fonte di tal diritto, detentore dello stesso può esserlo un altro".

Grünhut [1]) accenna pure alla facoltà d'espropriazione di corpi morali e di particolari individui a cui il diritto all'espropriazione vien dallo Stato trasferito (übertragen), aggiungendo: „In tutti i casi però è lo Stato medesimo, oppure una parte organica dello stesso che espropria".

Von Rohland [2]): lo Stato non concede (verleiht) il diritto d'espropriazione il quale, per contro, è un „diritto di sovranità inalienabile".

O. Mayer [3]). Tratta diffusamente l'argomento, ponendo come punto di partenza che l'impresa sia una parte della pubblica amministrazione e che quindi debba avere come soggetto un ente capace di rappresentare l'amministrazione medesima. In base a ciò, egli distingue il diritto di espropriazione come vien esercitato dall'autorità d'espropriazione: questo diritto non vien conferito, così come non si conferisce la giurisdizione, e rappresenta perciò un diritto statale puro; ed in secondo luogo, il diritto dell'imprenditore a promuovere la procedura d'espropriazione. Imprenditore può essere anzitutto lo Stato: in questo caso non esistono dei veri rapporti giuridici tra l'ente che decreta l'espropriazione e l'ente imprenditore, essendovi in ambedue le parti lo stesso soggetto e trattandosi semplicemente di ripartizioni di competenze (funzioni statali). Imprenditore può essere un ente autonomo, che, in tal modo, esercita una parte dell'amministrazione statale sotto il carattere di una vera e propria gestione fatta in luogo e vece

---

[1]) Cfr. op. c. 78 e seguenti.
[2]) Op. c.
[3]) Cfr. op. c. II. 15 e seguenti.

dello Stato; il cui diritto pertanto consisterà, in prima linea, in una pretesa di riconoscimento dell'impresa progettata come impresa di pubblica utilità, e, in secondo luogo, nel diritto di promovere l'espropriazione con la conseguenza che gli effetti dell'espropriazione scaturiscono in di lui favore. Ciò nonostante l'ente non ha mai il diritto d'espropriazione vero e proprio, che è riservato allo Stato e che lo esplica col decreto d'espropriazione. Se, in terzo aspetto, l'imprenditore è un ente privato qualsiasi privo di un diritto amministrativo proprio, è d'uopo che intervenga un atto tale da rendere l'opera parte della pubblica amministrazione: tale atto è la „concessione della pubblica impresa" (Verleihung öffentlicher Unternehmungen). Mediante tale atto, l'imprenditore privato acquista il „diritto di promovimento" (Betreibungsrecht), detto altrimenti „diritto d'espropriazione". Questo diritto di promovimento dell'espropriazione è una conseguenza che lo Stato deriva dalla concessione di un'impresa pubblica già avvenuta (Stato, ente autonomo) od avente luogo contemporaneamente (privato).

2. Accanto allo Stato ed indipendentemente da esso, sono in diritto di espropriare tutte quelle persone che perseguono uno scopo di pubblica utilità.

Propugnatori di questa moderna ed ardita teoria sono, anzitutto:

Eger[1]): egli distingue il „diritto sovrano d'espropriazione" (Enteignungshoheitsrecht), vale a dire il diritto dell'autorità statale, che consiste nel potere di concedere (verleihen) il diritto d'espropriazione all'imprenditore; e il „diritto d'espropriazione" (Enteignungsrecht), cioè il diritto dell'imprenditore (concessionario) di attentare, in base alla concessione statale, ai diritti patrimoniali privati, va da sè, verso pieno compenso.

Jellinek[2]): intitola il problema senz'altro come segue: „Esercizio di atti della sovranità statale da parte di pri-

1) Gesetz über die Enteignung (Kommentar, 1,2).
2) System der subjektiven öffentlichen Rechte, 241.

vati". Più sotto egli osserva: „Il diritto d'espropriazione quale diritto creato esclusivamente nell'interesse generale, non può costituire in massima che un diritto pubblico dello Stato. Quando un individuo, ovvero una corporazione, diventano il soggetto del diritto d'espropriazione, essi possono essere a ciò autorizzati dallo Stato. L'espropriante, chiunque esso sia, esercita un diritto statale di sovranità.

Ma questo diritto non è a lui trasferito sotto forma di dovere, come si verifica presso coloro che funzionano meramente da organi, ma come un diritto che gli appartiene anche di fronte allo Stato medesimo. Il diritto d'espropriazione è nell'interesse generale e l'esercizio giuridico di questo diritto è concesso a beneficio dell'interesse privato, il quale, sovente, è strettamente connesso a quello generale. Perciò colui che, per legge o in forza di un atto amministrativo, è autorizzato alla espropriazione, ha una pretesa giuridica al riconoscimento positivo del suo diritto da parte dello Stato e ad esigere che lo Stato intraprenda gli atti statali che servono alla realizzazione del diritto medesimo".

Layer[1]): notevole sotto diversi aspetti è l'opinione del Layer, la quale è degna di essere succintamente riassunta. Egli viene ad ammettere, dopo lunghe investigazioni, un diritto pubblico soggettivo della persona espropriante. Potendo, in seguito, quest'ultima essere, oltre allo Stato, anche un corpo morale qualsiasi od anche un particolare individuo, il Layer si trova a dover riconoscere un diritto pubblico soggettivo di un privato verso un altro privato ed un sistema di azioni pubbliche dell'espropriante, e cioè una verso lo Stato per il riconoscimento dell'opera sua come di pubblica utilità, ed una verso l'espropriato, pure per il riconoscimento del suo diritto di attentare ai di lui diritti privati. La possibilità di un diritto pubblico soggettivo di un privato verso un privato vien dal Layer ammessa, grazie alle seguenti argomentazioni: elementi del diritto pubblico soggettivo sono la volontà e l'interesse, i quali non devono

[1]) Op. c. pag. 227 e seguenti.

esser però, secondo le recenti investigazioni del Bernatzik [1]), necessariamente riuniti nella medesima persona. Qui infatti appare come soggetto dell'interesse lo Stato e come soggetto volitivo l'espropriante. Inoltre, il soggetto della volontà, cioè l'espropriante, risulta essere il soggetto di diritto, poichè in lui si realizzano, direttamente, gli effetti dell'espropriazione; in altre parole, egli concretizza tutti i diritti soggettivi della stessa.

3. Disamina critica.

E' d'uopo, in questioni così controverse, che la dottrina non si discosti gran che dalla pratica (diritto positivo). E, prima di tutto, l'impostazione chiara del problema: è da considerarsi come detentore del diritto d'espropriazione quella persona fisica o giuridica che intende eseguire un'opera, il cui risultato durevole va considerato come di pubblica utilità? o, più giuridicamente: è possibile un diritto di espropriazione soggettivo dell'espropriante che non sia lo Stato?

Dando uno sguardo alle moderne legislazioni, pare, in sulle prime, che non vi sia una chiara risposta alla domanda da noi formulata: infatti, la maggior parte delle leggi sulla espropriazione sembra non aver eccessivo riguardo alla qualità della persona espropriante, ma quasi unicamente alla destinazione delle opere, vale a dire allo scopo d'utile pubblico che mediante l'esecuzione di quelle vuolsi conseguire.

Se però esaminiamo le moderne legislazioni più attentamente, ne risulta che non è per nulla esatto ritenere lo Stato come il solo espropriante [2]). Infatti, o in talune leggi si designano espressamente anche altre persone come titolari del diritto d'espropriazione [3]), oppure in tal altre leggi

[1]) Archiv. für öffentl. Recht, 1902, pag. 237.

[2]) Già alcune leggi cantonali svizzere sull'espropriazione dichiarano capace di espropriare lo Stato ed i comuni: Ticino (1850), S. Gallo (1835), Zugo (1863), Svitto (1871), ecc., vedi inoltre Layer, op. c. 238 e seguenti.

[3]) Il diritto francese distingue come espropriantì: 1. lo Stato, i dipartimenti e i comuni; 2. i concessionari dei summenzionati; 3. le „associations syndicales autorisées". Per le leggi tedesche, vedi Layer op. c. 238 e segg.; per il diritto italiano, art. 2, al. 2.

si designa pur semplicemente lo scopo dell'espropriazione, ma in modo tale però (almeno nelle leggi principali) da arguirne che *ogni rappresentante concreto dell'interesse pubblico (pubblica utilità) può venir considerato come espropriante vero e proprio.*

Dimodochè, accertata così l'intenzione delle leggi, noi enunciamo senz'altro il principio:

la facoltà di espropriare spetta di diritto proprio allo Stato, agli enti del diritto pubblico, alle persone giuridiche del diritto privato ed ai particolari individui.

Intorno alla questione che noi abbiamo affermativamente risolta a lume del diritto positivo, nel senso che esiste un diritto vero e proprio dell'espropriante che non sia lo Stato, gran copia di giuristi del continente credettero di doversi affannare per la ricerca di una giustificazione scientifica relativa, introducendo il criterio di un diritto soggettivo dell'espropriazione. Ciò è però a nostro avviso di pochissima pratica importanza e non sembra avere, d'altronde, basi troppo solide anche nella teoria. Anzi, diremo di più: il diritto all'espropriazione spetta all'espropriante che non è lo Stato, solo in quanto tale facoltà è espressamente prevista e sancita dal diritto positivo; e non ci pare esagerato l'affermare, con un nuovo passo innanzi, che non si tratta di un diritto soggettivo vero e proprio, ma di una facoltà basantesi su una prescrizione esplicita del diritto *oggettivo*. Non risultando poi un diritto soggettivo propriamente detto, non ha ragione di sorgere neppure la questione della „cessione" di tale diritto (Verleihung, Übertragung), spettando appunto il diritto all'espropriazione ad ogni persona dalla legge stessa contemplata[1]).

Da questa argomentazione consegue, inversamente, che l'utilità pubblica assurge a significato morale altissimo nell'istituto dell'espropriazione, oltrepassando di gran lunga le considerazioni soggettive o personali dell'ente che si dispone a farla valere; che essa sola è la base di tutta la

---

[1]) Vedi anche nota 2, pag. 46.

costruzione legale dell'espropriazione, sicchè non a torto, se, pur esagerando un poco, afferma il Bruno[1]):

„L'utilità pubblica va considerata come la sola persona espropriante, come il solo soggetto attivo, rappresentato poi nella realtà da chiunque voglia tradurre in fatto positivo un'idea rivolta al pubblico bene".

Con ciò non è detto, anzi è ben lungi da noi l'affermarlo, che l'espropriante, chiunque esso sia, assuma il carattere di un semplice „promotore". Tutt'altro: egli è la persona che esplica, volontariamente, un'attività nel senso di attuare un'opera che risponda alle pubbliche esigenze; per questo suo atto di libera volontà, adempite naturalmente le prescrizioni di massima sancite dalle leggi in materia, lo Stato, come vero soggetto dell'interesse pubblico, esaminatane la pubblica utilità (come di sua esclusiva competenza) e assicuratosi della necessaria garanzia di efficace adempimento dell'opera, lo Stato, diciamo, riconosce in lui sorta la ragione giuridica per far uso delle prescrizioni (legali) eccezionali (attentato ai diritti di terzi, ecc.) sancite dalle apposite leggi sulle espropriazioni. Ne deriva, già a un primo tratto, che l'espropriante è il soggetto volitivo, cioè la parte meramente attiva che traduce in fatto positivo l'idea. Lo Stato non ha che a riconoscere legalmente la volontà privata, secondandola con le norme positive dell'istituto dell'espropriazione.

Che l'espropriante non è soltanto un semplice „promotore" dell'espropriazione risulta anche dalle norme del diritto positivo: infatti, nelle leggi principali, esclusa quella francese e quella belga, l'espropriante fa valere, nella procedura d'espropriazione, il suo proprio diritto: *egli* diventa proprietario dell'opera pubblica e *nella di lui persona* si realizzano gli effetti dell'espropriazione; *egli* appare, cioè, come agente di diritto proprio ed in pieno diritto, una volta adempite le condizioni preventive; egli non „promuove" l'espropriazione, ma fa valere *un diritto suo proprio* basato

[1]) L'espropriazione, in Digesto italiano, n. 7.

nel diritto positivo, invocando all'uopo la protezione legale dello Stato.

Non solo! Che l'espropriante appaia come vero e proprio soggetto dell'espropriazione e che, dunque, dalla di lui persona scaturiscano, direttamente, i diritti prevalenti verso la persona dell'espropriato (chiunque quest'ultimo pur sia), comprova, in modo lampante, il fatto che nel caso di un „contratto d'espropriazione" (vedi Introduzione e Parte speciale), qualunque sia la persona dell'espropriante: Stato, ente pubblico o particolare individuo, nella di lui persona si realizzano tutti quegli effetti che, altrimenti, solo l'espropriazione condotta normalmente a termine sarebbe in grado di conseguire.

L'espropriante è dunque qualche cosa di più che un semplice „promotore": egli fa valere un diritto suo proprio (in quanto positivamente fissato) che lo Stato, adempite le speciali prescrizioni d'ordine preliminare, ha il dovere legale di proteggere, così appunto come protegge la privata proprietà, comprovata che ne sia la fondatezza giuridica.

CAPITOLO III.

Oggetto dell'espropriazione

1. Generalità.

L'istituto legale dell'espropriazione riveste un carattere assoluto ed imperioso, e ciò in riguardo allo scopo che, nel pubblico interesse, deve essere raggiunto. Non sarebbe dunque compatibile con le esigenze d'interesse pubblico, il cui soddisfacimento attuale e futuro è stato riconosciuto come attributo e postulato indispensabile del benessere sociale, se una limitazione d'indole qualsiasi, rispetto alla natura intrinseca dell'oggetto od al suo investimento giuridico, fosse in grado di porre ostacolo alla realizzazione dell'opera pubblica[1]).

Ne consegue:

1. Oggetto dell'espropriazione è quel bene o diritto, di qualsiasi natura essi siano e chiunque ne possa essere il proprietario o titolare, il cui trapasso nel potere dell'espropriante va ritenuto, per il pubblico interesse, di assoluta necessità. Questa è la definizione di principio.

2. Non è possibile che un impedimento od una restrizione qualsiasi del diritto privato possa validamente venire impugnata in opposizione all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità: rimarranno quindi senza effetto veruno, di fronte alla ragione superiore dell'interesse pubblico, i divieti d'alienazione privati o legali che si tentassero di far valere. Per contro, è la protezione legale della proprietà e l'interesse pubblico stesso che determinano che in quel dato caso l'espropriazione debba abbracciare tutta una proprietà (espropriazione totale), oppure solo una parte della stessa (espropriazione parziale), a seconda dello scopo da raggiungere ed in relazione al principio dell'assoluta

[1]) Vedi relazione Pisanelli, in Sabbatini, op. c. I, 115.

necessità. In riguardo alla durata di tempo l'espropriazione può, d'altra parte, essere temporanea o definitiva.

In ambedue questi casi però son riservati alcuni diritti speciali dell'espropriato (vedi cap. 2 e cap. 10).

2. Proprietà. Oggetto dell'espropriazione sono i diritti patrimoniali assoluti, e, tra questi, primo fra tutti, quello della proprietà, precipuamente sotto la forma della proprietà fondiaria. Infatti, la proprietà fondiaria entra, per natura sua ed in riguardo alla idoneità con lo scopo cui tende l'espropriazione, in prima linea di conto e rappresenta normalmente l'esclusivo oggetto dell'espropriazione. Tant'è vero che molti autori ritengono la proprietà fondiaria come unico ed esclusivo oggetto dell'espropriazione. La maggior parte degli scrittori però, in omaggio alle ragioni da noi enunciate più sopra, novera tra gli oggetti suscettibili di espropriazione anche le cose mobili, seppure tale espropriazione sia da ritenersi rarissima, e ciò, naturalmente, per motivi pratici. E' dunque oggetto dell'espropriazione tanto la proprietà immobiliare quanto quella mobiliare.

In massima, poi, è suscettibile d'espropriazione la proprietà su qualsiasi fondo, chiunque ne sia il proprietario; dunque, anche la proprietà di pubblico dominio (sebbene si verifichi raramente) o quella appartenente a corporazioni del diritto pubblico, accanto alla proprietà meramente privata, che forma, per vero, l'oggetto comune dell'espropriazione[1]). Ed è persino suscettibile d'espropriazione la proprietà intellettuale.

3. Diritti relativi ad immobili. Non solo la proprietà, come la più nobile forma dei diritti patrimoniali assoluti, è oggetto dell'espropriazione, ma anche i diritti relativi ad immobili possono essere suscettibili della stessa; e questi, sotto tre aspetti:

a) anzitutto è possibile che l'espropriazione esiga il trapasso di diritti relativi ad immobili già esistenti dal tito-

[1]) Ben disse R. Haab, Das Objekt der Expropriation, Bernerdissertation 1916, 91: „Le cose pubbliche sono suscettibili di espropriazione in senso relativo, cioè solamente in quanto il pubblico interesse, che solo giustifica l'espropriazione, è più intensivo dello scopo pubblico cui serviva finora l'opera".

lare all'espropriante. E ciò in duplice forma: il diritto relativo ad immobili è esclusivo oggetto dell'espropriazione; oppure l'espropriazione del diritto relativo ad immobili è coinvolto in un'espropriazione globale [1]);

b) in secondo luogo, l'espropriazione può esigere la costituzione di un diritto su di un fondo, a favore naturalmente, dell'espropriante: qui si tratta di una vera e propria restrizione alla proprietà, in virtù dell'istituto dell'espropriazione. Tali diritti relativi ad immobili sono, precipuamente:

1. le servitù fondiarie;

2. il diritto di superficie (Baurecht), vale a dire il diritto di fare e mantenere una costruzione sul fondo altrui, sopra o sotto la superficie del suolo;

c) in terzo luogo, l'espropriazione può esigere il trapasso di tutta la proprietà, costituendo su di essa però una servitù legale a favore dell'espropriato; in tal caso, l'indennità sarà naturalmente minore.

Si noti però, e qui riteniamo doveroso ripetere che l'espropriante può acquistare tutto ciò che è *necessario* all'attuazione adeguata dell'opera di pubblica utilità, ma non può pretendere di più di quello che il principio fondamentale della necessità acconsente.

---

1) È possibile che venga espropriato il fondo tanto senza le servitù legali gravanti su di esso, quanto lasciando sussistere gli oneri fondiari preesistenti o costituendone di nuovi (vedi lettere *b* e *c*).

CAPITOLO IV.

Compenso dell'espropriazione

1. Estensione dell'indennità.

L'assegnamento di un „pieno" compenso è, come vedemmo, il correlativo dell'attentato alla sfera dei privati diritti.

Prima di passare alla caratterizzazione del compenso come fenomeno giuridico, ci intratteniamo ad esaminare gli elementi che debbono concorrere affinchè il compenso, che di regola assume il carattere di un corrispettivo pecuniario (vale a dire una somma di capitale) [1]), possa riputarsi „pieno".

---

[1]) Diciamo „di regola"; anzi giova qui accennare alcuni casi in cui è stato necessario o può essere ancora conveniente che il compenso sia reso in natura. Anzitutto è da menzionare la legislazione francese circa il riscatto di certe servitù ed oneri feudali sopra i terreni da ridursi a migliore cultura. Trattandosi poi specialmente di riscattare delle servitù di pascolo, fu ammesso il principio che l'utente del diritto ricevesse, invece di una somma in denaro, una parte di terreno in libera proprietà. Ciò sembrò essere ispirato solo dall'idea di facilitare all'espropriante il finanziamento dell'opera progettata. L'idea si è però precisata nella legislazione italiana di questo stesso secolo sopra il vincolo forestale nelle regioni di montagna.

Osservò Giovanni Giolitti (Bollettino degli atti parlamentari) che vietando il pascolo (a scopo di rimboschimento e di polizia delle acque) si compiva una vera espropriazione di un valore economico prezioso per gli abitanti delle montagne. Bisognava dunque indennizzarli, e argutamente è stato osservato che il compenso in denaro non sarebbe corrisposto ai postulati d'una sana politica di colonizzazione interna, dovendosi ritenere che con quello stesso denaro il contadino sarebbe forse emigrato o si sarebbe inurbato. Conveniva allora costringerlo ad accettare in compenso del pascolo espropriato una *bonifica* dei propri altri pascoli e prati di montagna, così da aumentarne la produzione. Non è escluso che in Isvizzera si debba ricorrere ad un simile espediente politico-economico a proposito della formazione di laghi artificiali e simili opere richieste dalla utilizzazione delle forze idriche. Cfr. Progetto elvetico di una legge sull'espr. 1924, art. 14-15.

Nella soluzione di tale problema, due teorie si disputano il primato:

1. La teoria, secondo cui l'indennità debba comprendere soltanto la totalità del valore venale del diritto da espropriarsi, cioè del valore patrimoniale che può vantare il diritto stesso nella vita giuridica: teoria del *valore oggettivo* (Verkehrswert) [1];

2. La teoria che ritiene dover l'indennità comprendere, invece del valore venale del diritto da espropriarsi, quel danno causato dall'espropriante che viene alla restante proprietà dell'espropriato: teoria che fa valere, invece del valore oggettivo, il *valore soggettivo* (Gebrauchswert) [2].

Notevole è, d'altra parte, l'opinione del Burckhardt in uno studio accurato nella „Zeitschrift für schweiz. Recht" n. F. XXXII, pag. 158 (cui rimandiamo, del resto, il lettore per un'ampia trattazione dell'argomento), in conformità di cui non dovrebbesi ripartire l'indennità secondo i criteri suesposti (valore oggettivo o valore soggettivo), formando essa un concetto unico ed uniforme.

Così fissati i principî fondamentali per la valutazione del compenso, enumeriamo gli elementi che compongono, secondo la pratica, l'indennità.

L'indennità comprende usualmente:

a) la totalità del *valore venale* del diritto da espropriare (valore oggettivo);

b) in caso di espropriazione parziale, la *totalità del deprezzamento* che subirà la parte restante in seguito all'espropriazione e all'utilizzazione che la parte espropriata è destinata a ricevere (valore soggettivo);

c) l'eventuale danno personale risultante altrimenti all'espropriato (valore soggettivo) [3].

Così vien dunque usualmente computata l'indennità; ciò nonostante sarebbe più equo se, come già il Burckhardt

[1]) Diritto prussiano, § 8; Eger, op. c. n. 47.

[2]) Così il nostro Tribunale federale, RO. 21, pag. 1033; 32, II, p. 569.

[3]) Progetto elvetico, art. 16. In modo speciale poi: Principes d'Indemnisation, par Charles Rigassi, Losanna 1916.

vi alluse, si applicasse un solo sistema di valutazione, e non ambedue i criteri parallelamente: o il valore soggettivo (Gebrauchswert) od il valore oggettivo (Verkaufswert). L'espropriato dovrebbe poter scegliere il sistema che gli pare risponda più pienamente al „giusto compenso". Il Tribunale federale decise analogamente nel caso di espropriazione totale (vedi sentenze citate, pag. 35 nota 2).

Per ciò che concerne i cointeressati, in ispecie i conduttori e gli affittuari, è da menzionare che anche essi hanno, a lato del proprietario, diritto alla riparazione del danno loro risultante dall'estinzione dei loro giuridici rapporti: i conduttori e gli affittuari pure, indipendentemente dal fatto se abbiano o no un diritto reale al fondo in questione, o se possano soltanto vantare dei diritti d'indole obbligatoria di fronte all'espropriato vero e proprio.

2. Teorie diverse.

Ciò premesso, esaminiamo il compenso come fatto giuridico e, anzitutto, come esso venne concepito dai cultori della giurisprudenza; e cioè in duplice aspetto:

1. Teoria del diritto privato: l'indennità non è altro che il *prezzo*. Così interpretano i propugnatori della cosidetta teoria della „vendita forzata" (Zwangsverkauf; vente forcée), della teoria cioè che vede nell'espropriazione una „vendita forzata", ed i propugnatori della teoria mista, che ritiene l'espropriazione in sè di natura giuspubblicista, gli effetti della stessa e precisamente il compenso però di natura privata (o come prezzo o come riparazione di danni d'indole civile);

2. Teoria del diritto pubblico:

Grünhut [1]: L'obbligo al compenso è insito, in forza del suo stesso principio, nell'espropriazione; esso è il correlativo del diritto d'espropriazione: al diritto corrisponde il dovere. Questo dovere è, per natura sua, del diritto pubblico, appunto come tale lo è il dovere di cessione della proprietà;

O. Mayer [2]: Il compenso è di natura pubblicista e rappresenta un conguaglio (Ausgleich);

[1]) Op. c. 97, 184.
[2]) Op. c. II, 346.

Layer[1]): Il compenso è una condizione dell'espropriazione. Esso non è un effetto dell'espropriazione, ma forma una parte integrante della stessa. Esso, inoltre, non riveste il carattere di un „risarcimento di danni", dovendosi prestare l'indennità già prima che il danno sia recato e spettando, primieramente, all'espropriante il diritto di chiedere la fissazione dell'indennità, e non all'espropriato.

Dall'esame critico possiamo ritenere quanto segue:

A) Costruzione giuridica:

3. Cenno critico.

Il compenso, cioè il pagamento di un adeguato corrispettivo per il sacrificio imposto ad alcuno nel pubblico interesse, è un elemento essenziale dell'espropriazione, chè altrimenti essa si cambierebbe in usurpazione ed in confisca. E tale appare appunto anche lo spirito delle moderne legislazioni al riguardo.

Il compenso è una semplice restituzione del valore patrimoniale dell'oggetto da espropriarsi[2]); infatti, di un „risarcimento di danni" (misura del diritto civile), non si può parlare, considerando:

1. *Il modo di far valere il compenso* (Geltendmachung):

[1]) Op. c. 458.

[2]) Restituzione che vien naturalmente valutata a seconda del danno causato. Vedi in modo speciale: Reichsgericht 67, 202; 71, 204. Così argomenta il supremo Tribunale imperiale germanico: „Die früher schwankende Rechtsprechung hat sich seit längeren Jahren dahin festgestellt, dass es sich bei der Geltendmachung und Festsetzung der Enteingnungs-Entschädigung nicht um einen Schadenersatz-Anspruch (im Sinne des § 287 ZPO.) handelt, sondern um die **Ermittelung und den Ersatz des Wertes des enteigneten Grundstückes** unter Berücksichtigung der im Enteignungsgesetz für die Wertermittelung aufgestellten Grundsätze." (Bd. 67, S. 203.) In una ulteriore sentenza quel Tribunale supremo precisa la sua motivazione: „Die Entschädigungsfeststellung im gewöhnlichen Enteignungsverfahren hat also die Wirkung eines künftigen Ereignisses, oder mit anderen Worten, die Festsetzung eines erst künftig entstehenden Schadens zum Gegenstand. Unter Schaden ist hier nicht ein Schaden im Sinne § 287 ZPO., sondern die Entschädigung begriffen, die dem Eigentümer als Ersatz für das entzogene Grundeigentum und die Wertminderung seines Restgrundstückes zuzteht." (Bd. 71, S. 204.)

il compenso non si fa mai valere come un fenomeno indipendente. Ciò significa:

Il compenso come istituto legale indipendente non esiste; esso è un fenomeno accompagnatorio, un'emanazione subordinata di un determinato processo legale, e non può quindi, ragionevolmente, venir disgiunto dall'istituto dell'espropriazione, per farne un oggetto di trattazione giuridica a sè; tanto meno poi in un campo non conforme alla natura stessa del processo che gli dà vita: nel nostro caso, di una trattazione giuridica privata, secondo il tipo „risarcimento di danni". La questione del contenuto o dell'estensione del compenso va naturalmente disgiunta dalla questione riflettente il modo di render valida la pretesa sull'indennità. Per natura sua, il contenuto del compenso vien valutato a seconda della perdita avuta, si dica pure, del danno causato (vedi nota 2 pag. 37): è appunto una „restituzione del valore patrimoniale" di cui la proprietà privata vien diminuita in base all'espropriazione.

2. Ma anche astraendo da questa premessa d'ordine logico-costruttivo-giuridico, non si può sostenere essere il compenso un „risarcimento di danni" (del diritto civile, cioè) quando si esamini l'essenza giuridica di ambedue i fenomeni giuridici in questione: „compenso" e „risarcimento di danni".

Infatti risulta:

a) Effetti materiali: sono identici: riparazione del danno causato, rispettivamente, restituzione del valore patrimoniale;

b) Presupposti:

del „compenso": sono *positivamente e definitivamente circoscritti* nelle leggi speciali sull'espropriazione, e cioè:

1. la pubblica utilità che rende *legale e giustificato* l'attentato ai diritti privati d'indole coattivo;
2. l'anticipazione dell'indennità[1]);
3. lo svolgimento di un'apposita procedura.

[1]) Vedi pag. 20.

del „risarcimento di danni“:

1. L'illegalità dell'atto che provocò il danno;

2. La colpa della persona agente;

3. La priorità di tempo dell'atto, da cui nacque alla persona danneggiata il diritto al risarcimento.

Tutti e tre questi ultimi presupposti sono, come si vede, in piena contradizione con la base giuridica del compenso.

B) Natura giuridica del compenso.

1. Dalle argomentazioni precedenti consegue che il compenso dell'espropriazione non può altrimenti essere annoverato che tra le disposizioni del diritto pubblico, formando esso un'irradiazione diretta, una „parte integrante“ dell'istituto dell'espropriazione. Il diritto all'indennità dell'espropriato si basa sulla relazione sorta tra l'espropriante da una parte, e il cittadino gravato dal sacrificio della sua proprietà dall'altra: questo rapporto, nato in virtù del pubblico interesse (pubblica utilità), è, appunto in forza di ciò, di natura pubblicista. Orbene, di tale natura e non altrimenti può essere il compenso che trae direttamente vita da esso [1]).

2. Ma se, per ipotesi, si volesse considerare il compenso come disgiunto dal processo-base (istituto dell'espropriazione), s'addiviene ciò nullameno al nostro medesimo risultato, cioè al riconoscimento della natura pubblica del compenso. Infatti, come argutamente commenta il Tribunale federale [1]) e [2]), è da considerarsi del diritto pubblico la pretesa all'indennità del gravato, qualora questi la faccia valere in virtù della sua qualità di cittadino, di membro della collettività (come ente sociale e non come uomo privato); in altri termini, anche il nostro supremo areopago riconosce che deve essere attribuita natura pubbli-

---

[1]) Cfr. Giacometti, Grenzziehung, spec. 19, 28 e segg., 35 e segg. STr. fed. 47, II, 74.

[2]) Cfr. STr. fed. 12, 694.

cista a qualsiasi pretesa che vanti uno scopo di pubblica utilità: nel nostro caso concreto, cioè, al compenso dell'espropriazione [1]).

---

[1]) Peccato che questa sana concezione pubblicista non sia stata seguita anche nelle ulteriori sentenze della nostra Corte suprema di giustizia: Cfr. Sprecher Entschädigungspflicht des Staates bei Ausübung der öffentl. Gewalt 1921, 48 e segg.; Giacometti op. c. 34 e segg.; Str. fed. 7, 41 ecc. Del resto il modo di vedere del Tribunale fed. posteriormente propugnato in base ad argomentazioni civilistiche è in aperta contradizione con il criterio più volte riconosciuto secondo cui è decisivo, per la giuridica determinazione di un diritto e di una pretesa, il rapporto giuridico che forma la base appunto di quel diritto o di quella pretesa. Orbene, giacchè il Tribunale stesso riconosce essere l'espropriazione un atto amministrativo (S. 17, 103), esso viene meno alla logica impostazione fondamentale, riconoscendo al compenso natura civilistica (S. 7, 41; 12, 694; 17, 103). Vero è, d'altra parte, che tale determinazione civilistica è il risultato non di ponderazioni di principio, ma di considerazioni opportunistiche speciali.

CAPITOLO V.

Procedura d'espropriazione

Scopo dell'espropriazione è l'attuazione di un'opera il cui risultato durevole sia assicurato al pubblico bene; è evidente che questo scopo debba essere, una volta accertato dallo Stato quale di pubblica utilità, realizzato nel modo più celere possibile, anche perchè il beneficio dell'opera possa essere attuale (vedi cap. 1). E' dunque in prima linea compito della legge di far sì che il trapasso della proprietà privata nelle mani dell'espropriante avvenga il più sollecitamente possibile, cercando di eliminare cioè, a meno che ne risulti la assoluta necessità, ogni sorta di formalità temporeggiatrici. E' appunto partendo da questo modo di vedere che le più note leggi in materia cercano di favorire, primieramente, la conclusione dei cosidetti „contratti d'espropriazione" (comunemente noti sotto il nome di „accordi amichevoli"), perchè in grado di eliminare la procedura d'espropriazione propriamente detta, pur ottenendone gli stessi identici effetti. *1. Spirito della legge.*

Ma se non si addiviene ad un tale „contratto d'espropriazione", ciò che accade sovente, è giocoforza pazientare per lasciar adito alle formalità legali di procedura che, d'altronde, rappresentano una garanzia per una giusta e conforme espropriazione ed, insieme, una protezione legale dei diritti privati contro ingerenze arbitrarie ed abusi di potere, potendo l'espropriato sollevare delle opposizioni durante lo svolgimento dei relativi stadi. I quali sono:

1. *La dichiarazione di pubblica utilità* (Feststellung des Enteignungsfalles) che esaminammo nel cap. 2: è una semplice „dichiarazione" o „constatazione" (Feststellung) che l'opera progettata è nel pubblico interesse e che, grazie a ciò, l'espropriazione è giuridicamente possibile[1]). Va con- *2. Stadi procedurali.*

[1]) Per il diritto federale vedi pag. 73. — Inoltre, pag. 49.

giunta ad essa, di solito, anche la cosidetta „concessione", se trattasi di espropriante che non sia lo Stato.

In questo atto amministrativo si accenna anche al genere dell'impresa [1]).

2. *La designazione esatta dell'oggetto da espropriarsi* forma il primo stadio della procedura d'espropriazione propriamente detta. E' d'uopo che l'opera, cui in massima si alluse nella dichiarazione di pubblica utilità, venga delineata in ogni sua parte, mediante un piano particolareggiato, compilato dall'espropriante in conformità dei pubblici registri (registro fondiario, ecc.). Il piano particolareggiato vien deposto presso l'autorità competente che l'espone pubblicamente, colla diffida agli interessati di prenderne visione e di fare le eventuali osservazioni in proposito entro un termine prefisso. Decorso il termine, l'autorità redige, debitamente avvalorando le osservazioni pervenute, il piano definitivo, e così ha fine questo stadio di procedura.

3. *Determinazione dell'indennità:* su istanza dell'espropriante, l'autorità competente procede alla fissazione della indennità. Una „commissione di stima", composta di periti, ha da emettere, secondo il diritto svizzero, il proprio parere riguardo all'ammontare dell'indennità, in base al quale l'autorità fissa, in linea definitiva, l'importo. Contro tale giudizio è naturalmente ammissibile l'azione giudiziaria entro i limiti legali prefissi. L'indennità (che consiste regolarmente in denaro) deve essere pagata direttamente, oppure depositata, perchè essa segua l'ultimo stadio della procedura, cioè:

4. *Il decreto d'espropriazione* pronunciato dall'autorità competente, il quale chiude la procedura di espropriazione [2]).

---

[1]) Il diritto italiano parla di « relazione sommaria » e di « piano di massima ». Cfr. art. 13.

[2]) Per il diritto svizzero (che non conosce formalmente il « decreto d'espropriazione ») sia detto che nella dichiarazione dell'autorità competente dell'avvenuto pagamento è insito il decreto d'espropriazione che provoca la conversione giuridica (Fleiner, Bundesstaatsrecht, pag. 592).

3. Effetti dell'espropriazione.

Dopo il pagamento od il deposito dell'indennità [1]), si avverano gli effetti speciali dell'espropriazione. Questi sono:

L'espropriante acquista la proprietà in modo originario: la sua nuova posizione giuridica non si deduce, nè deriva dalla posizione preesistente del proprietario di prima (come avviene in massima negli acquisti di proprietà contrattuali). Infatti, i diritti dell'espropriante sulla cosa non sorgono per un atto di volontà dell'espropriato sulla cosa, ma in virtù della ragione superiore ed imperiosa della pubblica autorità. Ne consegue:

a) L'espropriante acquista, in quanto conforme al diritto d'espropriazione, la proprietà completamente libera dagli oneri da cui possa essere stata gravata; i diritti di terzi sulla cosa si estinguono, se compresi nell'espropriazione ,senz'altro [2]).

b) L'espropriato non ha l'obbligo di effettuare la tradizione della cosa su cui porta l'espropriazione (come tale obbligo incombe a colui che aliena una cosa): la cosa espropriandа diventa, appena il compenso è assegnato (l'indennità pagata o depositata) ipso jure di proprietà dell'espropriante.

c) L'espropriato non risponde per i vizi dell'oggetto d'espropriazione, come avviene nel caso del venditore, sotto forma della cosidetta responsabilità civile.

d) Il trapasso di proprietà non è vincolato all'inscrizione nel registro fondiario, come è regola nelle vendite immobiliari, ma l'eventuale iscrizione posteriore richiesta non determina l'acquisto legale della proprietà. Essa è una semplice misura precauzionale, a titolo di rettifica della conversione dei diritti.

---

[1]) In alcune leggi, soltanto dopo il decreto d'espropriazione: legge it. art. 50; legge francese del 13 maggio 1841, inoltre: Grünhut op. c. 189; Sieber, Recht der Expropriation, Bernerdissertation 1889, 171; e tutti gli autori francesi, salvo il Cotelle: Cours de droit administratif. Del parere nostro: tutte le leggi germaniche, la legge belga del 17 aprile 1835 e del 27 maggio 1870, la legge russa (595). Vedi similmente: Kärger, Zwangsrechte 40; Randa, Eigentumsrecht, Leipzig 1884, 173; de Weiss op. c. 108 ecc. Legge federale svizzera art. 42 e la maggior parte delle leggi cantonali. E. Huber: Schw. Privatrecht III, 232, 233.

[2]) Possono essi anche non venir compresi nell'espropriazione, a seconda delle esigenze del principio di necessità, come a pag. 33; allora non si tratta di espropriazione in loro riguardo.

CAPITOLO VI.

Natura giuridica dell'espropriazione

1. Teorie diverse.

Già alludemmo nel capitolo IV alle varie teorie che cercano di caratterizzare giuridicamente l'istituto dell'espropriazione. E' ora qui nostro compito di più diffusamente enunciarle.

1. Sistema del diritto privato.

L'espropriazione è una „vendita forzata" (Zwangsverkauf, vente forcée), vale a dire un contratto bilaterale, con la particolarità che l'obbligazione che sorge nelle vendite libere per la volontà delle parti, è circoscritta e determinata qui dal potere dello Stato in conformità alle prescrizioni legali apposite. La legge supplisce al consenso del proprietario. Di tale parere sono, anzitutto, gli autori: Gerber [1]), Förster [2]), Eger [3]); del diritto italiano il Meucci [4]).

2. Sistema del diritto pubblico.

L'essenza giuridica del diritto dell'espropriazione è determinata dall'atto d'impero della sovranità statale. L'espropriante acquista il diritto di proprietà in forza di legge e ipso jure, indipendentemente dalla volontà del proprietario attuale. Ambedue gli obblighi — quello al compenso dell'espropriante, e quello alla cessione dell'espropriato — sono di natura giuspubblicista. Così interpretano: Grünhut [5]), Stein [6]) ed altri [7]).

[1]) Deutsches Privatrecht § 174, 6, n. 1.
[2]) Preuss. Privatrecht II § 131.
[3]) Op. c. II, 6, pag. 27 B. (1874).
[4]) Istituzioni di diritto amministrativo 521.
[5]) Op. c. 76, 183 e segg.
[6]) Verwaltungslehre 324, 333.
[7]) De Lalleau et Jousselin, traité.

3. Sistema misto.

L'espropriazione basa sul diritto pubblico, essendo la pubblica utilità, fonte di tutto l'istituto, indubbiamente di carattere pubblico. Ciò non toglie però che alcuni effetti relativi al processo espropriatorio siano da considerarsi di natura civilistica, in ispecie il compenso ed il diritto di pretesa nascente all'espropriante di fronte all'espropriato. Così in massima: Laband[1]), v. Rohland[2]), Herrnritt[3]), De Weiss[4]), Rigassi[5]).

2. Esame critico.

Per ciò che riguarda la teoria della vendita forzata, havvi da menzionare che essa non può far stato, considerando:

a) Il consenso, elemento indispensabile del contratto di vendita, manca, ed una finzione giuridica al riguardo è assurda ed impossibile[6]):

b) Gli effetti „speciali" dell'espropriazione, esaminati nel capitolo precedente (cap. 5, par. 3), in ispecie quelli sub littera *b*), *c*), *d*), escludono in modo assoluto la natura privatistica dell'istituto dell'espropriazione.

Per ciò che riguarda la teoria mista, che noi pure non possiamo condividere, vedansi le ragioni di massima al capitolo quarto, in cui si rilevò che ne va in tal modo distrutto il principio logico-costruttivo delle istituzioni giuridiche.

D'altra parte poi, illustrando la materia dal lato scientifico moderno, siamo venuti al risultato che appunto quelle

---

[1]) Op. c. 179 e segg.
[2]) Op. c. 29 e segg.
[3]) Op. c. 424.
[4]) Op. c. 54.
[5]) Op. c.
[6]) Vedasi ciò che magistralmente ne disse il Laband: Archiv. für civ. Praxis 39, 173 e segg.: „Si immagini un proprietario che fa di tutto per sottrarre all'espropriazione la sua casa e che non è per nulla d'accordo con la somma a titolo di compenso a lui legalmente assegnata; si oserà forse pretendere che questo proprietario ha conchiuso un contratto « consensuale » e che la legge supplisce al consenso? Con il medesimo diritto si potrebbe allora pretendere che il delinquente condannato alla reclusione avesse conchiuso con cui mercanzie furono confiscate, ne avesse fatto donazione al cui mercanzie furono confiscate, ne avesse fatto donazione al fisco !..."

misure, cui i propugnatori di questa teoria mista vorrebbero riconoscere una natura privatistica, in ispecie il compenso dell'espropriazione, sono da considerarsi senz'altro di carattere giuspubblicista [1]).

a) Diritto pubblico puro.

Ne risulta che noi condividiamo la teoria del diritto pubblico puro. L'espropriazione appare come un tutto organico ed uniforme, ciò che giustifica la sua trattazione legislativa in una legge a sè, che si denomina appunto „legge sull'espropriazione". Ciononostante, noi non possiamo andare pienamente d'accordo con le idee generali della esposta teoria del pubblico giure; anzi, dobbiamo fare a questa teoria una considerevole restrizione.

b) Atto della sovranità statale.

Dicono i propugnatori dell'enunciata teoria: l'espropriazione è determinata da un „atto d'impero della sovranità statale" [2]). Orbene, tale ordine di idee e tale modo di vedere non è, oggi, più rispondente allo spirito della scienza, nè alla ragione più liberale assunta dallo Stato moderno. Una „sovranità statale", pertanto, non entra più oggigiorno in considerazione; lo Stato moderno, superate le ristrette ed immediate vedute dello Stato poliziesco del secolo decimottavo, non si attribuisce altro diritto, ed in modo speciale in riguardo alla materia che andiamo sviluppando, che quello a lui universalmente assegnato dal diritto e che si compendia nelle seguenti espressioni: gestione della pubblica amministrazione nel senso di anteporre, imprescindibilmente ed incondizionatamente, l'interesse pubblico alla ragione privata, la „salus populi", alla „salus singulorum".

---

[1]) Sorge inoltre logica la domanda: è possibile che un istituto del diritto pubblico dia vita a rapporti del diritto privato e viceversa? Vero è che il tedesco Wach (Handbuch des Zivilprozesses, 94 e segg.) cerca di darne una risposta positiva. Ma è pur vero che egli parte da un preconcetto, da una concezione aprioristica, dicendo: „La prestazione di patrimonio del diritto pubblico non può essere altrimenti effettuata che mediante « tradizione » della proprietà (Übertragung)." Orbene, non havvi « tradizione » alcuna nell'espropriazione, ma la proprietà nasce ipso jure nel patrimonio dell'espropriante. Del resto, noi lasciamo aperta la questione.

[2]) Non guari disgiunto della teoria dell'« atto d'impero della sovranità statale », in relazione alla base autoritaria di cui ambedue traggono le mosse, ci pare la teoria del « dominium eminens »

Questo ed unicamente questo, è, oggigiorno, lo scopo dello Stato[1]): il diritto, la legge, sono i mezzi all'uopo; il diritto d'espropriazione, tra questi, è sicuramente il più fulgido ed il più giustificato. Non si tratta di un „atto della sovranità statale" o „d'impero dello Stato", ma di un semplice e potente mezzo per la realizzazione dello scopo cui tende lo Stato. E non si tratta di un rigore speciale del diritto pubblico nell'espropriazione, ma del suo carattere solito: si veda il principio di coazione, il quale però da solo non può addursi quale giustificazione della „sovranità statale": esso è un fenomeno naturale nella realizzazione del fine prefisso. E' naturalissimo che, per effettuare un'opera, si abbisogni di valori materiali positivi della società umana; ed è d'altra parte naturale che, una volta riconosciuto come interesse pubblico realmente esistente e realmente effettuabile, questo interesse non debba esser lasciato in balìa alle valutazioni personali.

Tutt'al più si potrebbe parlare di un „atto della sovranità statale", se l'autorità preposta emanasse senz'altro un

(Obereigentum), o **diritto di superiorità reale** che lo Stato (od il sovrano per esso) eserciterebbe su tutta la proprietà insita nel territorio nazionale. Prescindendo dal fatto che, così concepita, tale teoria ebbe il merito d'aver per prima affacciato il concetto, oggigiorno in rivalutazione, cioè non trattarsi nell'atto espropriatorio di una tradizione (Übertragung) del fondo soggetto all'espropriazione, la teoria del dominium eminens può considerarsi superata dal punto di vista giuridico moderno; non così forse dal lato storico-filosofico. Notevole è l'eco del dominium eminens nel quinto emendamento della costituzione americana. Cfr. Fragola, Teoria delle limitazioni del diritto di proprietà (Milano 1910), cap. IV, pag. 43, 44: un accomodamento, che vuol essere moderno, della teoria del dominium eminens; indi: Donati, Stato e territorio, 1925. Non tanto dissimile, psicologicamente considerata, è poi una teoria tutt'affatto moderna che tenta di dare all'espropriazione una giustificazione storico-sociologica: che mette, cioè, a base delle sue deduzioni l'esistenza di un'antica **proprietà collettiva** (Cfr. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, Paris 1893, IV, § 52) e ritiene perciò essere l'espr. niente altro che il ristabilimento dell'antica proprietà collettiva per ragioni di pubblica utilità; analogamente, nel diritto italiano, lo Scalvanti (Espr. per c. di pubblica ut. in Trattato di dir. amm. ital. a cura di V. E. Orlando, IV, parte Ia, pag. 9 e segg. In ambedue le teorie non condividiamo la determinazione del **titolo giuridico** predominante dell'espropriazione: questo è unicamente insito nella pubblica utilità dell'opera ideata. Cfr. anche il Fragola op. c. e l. c.

[1]) Anche la ricerca della giustizia (giurisdizione), è, in ultima analisi, di pubblica utilità (interesse etico-sociale).

atto „costitutivo", che fondasse cioè nella persona dell'espropriante il „diritto" di attentare ai diritti dell'espropriato.

Orbene, come vedemmo, tale atto costitutivo non esiste nell'istituto dell'espropriazione: la dichiarazione di pubblica utilità essendo un semplice atto dichiarativo formale, ed il decreto d'espropriazione pure, nel senso che l'espropriazione è avvenuta ed è perfetta[1]).

Per ciò che concerne la dichiarazione di pubblica utilità, si potrebbe forse pensare ad un atto della sovranità statale, se la legge non stabilisse esplicitamente i casi in cui l'espropriazione può aver luogo, ma ne demandasse la decisione all'autorità competente, la quale allora farebbe le veci del legislatore; ma invece la maggior parte delle leggi enumerano i casi speciali — in ispecie nel nostro diritto federale — ciò che denota essere quella che si vuol chiamare „sovranità statale" invero molto limitata. Il decreto d'espropriazione, poi, non è, a sua volta, neppure necessario nel diritto federale. Invano adunque si cercherebbe un „atto di impero della sovranità statale". L'interesse pubblico, legalmente dichiarato[2]), rappresenta il movente unico e la base del nostro istituto. E' d'uopo dunque ritenere che l'espropriazione non è un atto della sovranità statale, ma *è la dichiarazione, anzitutto, che quella determinata utilità pubblica realmente esiste (dichiarazione di pubblica utilità), e realmente può essere soddisfatta (cosidetta concessione), e, in seguito, l'insieme di quelle prescrizioni e di quegli atti che l'assecondano e tendono alla realizzazione più agevole possibile dello scopo prefisso (prescrizioni speciali in merito ai „soggetti", al „compenso" e, in modo precipuo, alla „procedura" d'espropriazione).*

[1]) Layer, op. c. 324 e segg. Anche il fatto cui accennammo nel cap. 1, cioè che lo Stato pronuncia la « dichiarazione di pubblica utilità » pure nel caso in cui esso medesimo è espropriante, non dinota di certo un carattere d'impero o di sovranità satale.

[2]) Lo Stato ha, se le circostanze richieste (presupposti), e la condizione di un efficace adempimento son date, il dovere legale di legalmente dichiarare quel determinato pubblico interesse. Come si vede, questo « dovere legale » non può essere la base di un « atto d'impero della sovranità ».

c) Natura giuridica della proprietà espropriata.

Dalla posizione-base della pubblica utilità consegue, dipoi, la natura giuridica della proprietà originariamente sorta all'espropriante.

L'espropriazione è possibile soltanto per il raggiungimento d'uno scopo di utile pubblico; ne consegue, che l'oggetto espropriato deve servire allo scopo d'utile pubblico per cui assurse a nuova vita legale. Questo nuovo investimento giuridico è caratterizzato adunque dalla destinazione della proprietà espropriata ad uso pubblico ed ha per conseguenza di far cessare, o almeno delimitare, la libera disponibilità sulla stessa, libera disponibilità che, come ognuno sa, contraddistingue la proprietà meramente privata (v. intr.)[1]. L'esistenza di questa destinazione ad uso pubblico risulta inoltre chiaramente dal diritto di retrocessione, cioè dal diritto dell'espropriato di esigere il riacquisto del fondo espropriato, nel caso che l'opera non venga eseguita, ed in secondo luogo, dal diritto di esigere l'esecuzione dell'opera per sè (Selbstbetriebsrecht): nel caso che l'espropriante non attui, entro un termine prefisso, l'opera ideata (cap. 2, § 1).

La natura giuridica della proprietà in tal modo nata all'espropriante non ha dunque nè carattere privato, nè carattere necessariamente pubblico, ma rappresenta un quid medium, denominato dal Layer „proprietà sociale"[2]. Se, col volgere del tempo e col diuturno mutare delle civili esigenze, la destinazione ad uso pubblico si spegnesse, allora, ma solo allora, l'espropriante potrà liberamente disporre della proprietà, spegnendosi simultaneamente lo spirito che, nobilitandola, la privilegiava.

---

[1]) Dice il nostro E. Huber (Schw. Pr. R. III, 234): „Wenn die Entschädigung an den Expropriierten gezahlt ist, so hat der Expropriant das Grundstück nur gewonnen unter einer Auflage, die nicht als eine dingliche Last, sondern als eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung aufgefasst werden muss, welche auf dem Boden ruht wie der publicus usus auf einer pubblica via. Diese Last war das Motiv zur Expropriation und sie muss daher anerkannt werden..." Vedi inoltre: De Lalleau, op. c. I n. 164, pag. 100; Ricci: Corso teorico-pratico di diritto civile, Torino 1907, II, n. 57, pag. 99; Grünhut, op. c. 3; Layer, op. c. 651. Un punto di vista speciale propugna il Mayer (ed. fr.) III, 52. Contrario al nostro modo di vedere, soprattutto il Sabbatini op. c. II 56.

[2]) Op. c. 650 e segg.

PARTE SPECIALE

I contratti d'espropriazione

CAPITOLO VI.

Trattazione legislativa dei contratti di espropriazione

1. Generalità sul contratto d'espropriazione:

a) Giustificazione storico-filosofica.

La maggior valutazione dell'individuo come ente sociale, sorta ad attributo della moderna convivenza dopo la vittoria del pensiero liberale, ha fatto sì che, persino nelle espropriazioni, per natura loro coattive ed imperiose, la persona dell'espropriato assumesse posizione più degna, più rispondente al vero spirito del moderno pubblico giure. Il diritto riconosce che egli, in forza di circostanze inevitabili, è tenuto ad un sacrificio non comune a favore della collettività; riconosce che questo sacrificio è un attentato grave nella sfera dei diritti a lui universalmente ed imprescindibilmente assegnati e ritiene perciò esser indispensabile, da un lato, lo svolgimento di un'apposita procedura legale, quale garanzia per una seria e non abusiva trattazione dei beni soggetti all'espropriazione, e dall'altro, l'assegnamento alla persona sacrificante di un pieno compenso, quale restituzione integrale del valore patrimoniale della cosa o del diritto espropriati.

Ma in tempi a noi ancor più vicini, questo stesso senso umano e civile, applicato alle moderne concezioni legali, ha indicato come equo e, inoltre, anche insito nell'interesse fondamentale dell'espropriazione anzitutto, e dell'espropriante di poi, un sempre maggior contatto tra i due soggetti che l'espropriazione pone di fronte: espropriante ed espropriato (vedi cap. 2)[1]).

Il mutuo ed amichevole concorso di ambo i soggetti dell'espropriazione dà ad essa quello spirito retto che ne

[1]) Già il diritto dell'espropriato di sollevare eccezioni nello svolgersi della procedura, eventualmente in sede comune coll'espropriante, è il primo passo verso il « mutuo ed amichevole concorso » (vedi cap. 5, 2).

formò e ne forma tuttora la sua fulgida giustificazione: la comprensione chiara del pubblico bisogno e la forza morale di subordinare a quello, non soltanto passivamente, ma attivamente, cioè di buon animo, i diritti che son chiamati a maggiore destino.

E' da questo spirito non comune di alto sentire umano e civile che sorse l'istituto degli amichevoli accordi, detti, più giuridicamente, „contratti d'espropriazione", e che in questa parte speciale ci proponiamo di esaminare.

Sono i contratti d'espropriazione amichevoli accordi tra l'espropriante e l'espropriato, normalmente sanciti dalle leggi sulle espropriazioni e conchiusi dopo l'inizio della relativa procedura. Questi contratti d'espropriazione son dotati, in virtù del carattere speciale dell'espropriazione da cui trassero vita, di effetti tutt'affatto speciali, i quali appunto chiaramente li differenziano dai comuni „contratti" (vedi cap. 9).

L'istituzione e la sanzione legale degli amichevoli accordi denota indubbiamente, da parte del legislatore, uno spirito di ben compresa liberalità nel campo del dovere sociale e la convinzione del costume progredito dei singoli cittadini nella valutazione dell'interesse collettivo prevalente; il contratto d'espropriazione rappresenta adunque una delle vie alla educazione dei singoli nel campo della sociale dirittura ed alla mitigazione dell'eccessivo senso egoistico, che è, in uno Stato modernamente inteso, contrario alle esigenze della comune convivenza.

b) Importanza pratica dei contratti di espropriazione.

Questi amichevoli accordi, conchiusi dopo l'inizio della procedura e denominati „contratti d'espropriazione" hanno i medesimi effetti dell'espropriazione normalmente condotta a termine (vedi cap. 5), con il vantaggio di promuovere un sollecito compimento dell'opera di pubblica utilità. Infatti, il contratto d'espropriazione supplisce, parzialmente o totalmente, alla procedura d'espropriazione, allontanandone così le lungaggini, la tinta meramente burocratica ed amministrativa ed il freddo e costoso formalismo, pur ottenendo gli stessi identici risultati. In virtù dei contratti di espropriazione si agevolano dunque le trattative per il

sollecito compimento dell'opera, si tolgono i possibili attriti fra le parti stipulanti, risparmiando ad entrambe le brighe, i dispendi, le lungaggini dell'espropriazione coattiva [1]).

Ma più chiaramente ancora spicca l'importanza ed insieme la particolarità dei contratti d'espropriazione, considerando il loro contenuto contrattuale: essi possono stipularsi come segue:

a) Il *possesso* del fondo soggetto all'espropriazione vien ceduto all'espropriante prima dell'espletamento della procedura;

b) L'espropriato si obbliga alla *cessione* del diritto o della cosa all'espropriante, e questi s'obbliga, a sua volta, alla prestazione dell'*indennità*, fissata essa pure per volontà delle parti;

c) L'espropriato si obbliga alla *cessione*, e rispetto alla fissazione dell'indennità si pattuisce:

1. di rilasciarla al libero apprezzamento di un tribunale amministrativo; oppure
2. di rilasciarla al giudizio di un tribunale ordinario.

Senonchè, a malgrado del suo alto significato morale e della indiscutibile sua importanza pratica precedentemente illustrati, ben poco valore avrebbe il contratto d'espropriazione, se la considerazione quasi unanime datagli dalle moderne legislazioni non acuisse ancor più la sua giuridica entità. Talune leggi, anzi, come vedremo in appresso, si studiano di provocare questi contratti d'espropriazione mediante speciali disposizioni intese ad agevolare il contatto e la diretta corrispondenza tra i soggetti dell'espropriazione [2]).

E dello speciale riguardo legislativo rispetto ai contratti d'espropriazione è d'uopo intrattenersi più a lungo.

2. Criteri di trattazione legislativa.

Il legislatore che si dispone a sancire con norme positive un contratto d'espropriazione, si trova a dover risolvere

[1]) Vedi P. Sabbatini nell' Archivio giuridico del prof. Serafini, vol. 36, pag. 443.

[2]) Vedi Progetto elvetico, art. 43-50; legge badese § 21-26; legge würtemberghese § 21.

anzitutto la questione, se tali accordi abbiano da essere o no comparati agli ordinari contratti. Dalle argomentazioni addotte nella parte generale di questo lavoro, risulta che si deciderannno per il criterio primo i propugnatori della teoria che crede di vedere nell'espropriazione stessa una cosidetta „vendita forzata" (vedi cap. 6). La confutazione di tale principio è esposta a fondo nel cap. 6, e, come vedremo anche dipoi, non è rappresentata che da poche leggi per lo più antiquate. Partono per contro dall'opposto criterio, cioè che il contratto d'espropriazione non è un contratto ordinario, ma un „contratto speciale", un „contratto a sè", vale a dire con effetti particolari ed unici, quasi tutte le moderne legislazioni, ravvisando in tale modo di vedere una maggiore conformità cogli intendimenti dell'espropriazione medesima.

a) Il proposito di identificare i contratti d'espropriazione sul trapasso di proprietà, in tutti i loro effetti, con le vendite ordinarie, appare nelle leggi seguenti:

1. Belgio: Legge 27 maggio 1870, art. 9;
2. Landrecht prussiano;
3. Svod russo: I, 2, cap. VI.

b) Designano il contratto d'espropriazione, come contratto avente degli effetti speciali, le leggi seguenti:

1. Italia: Legge 25 giugno 1865, art. 25, 30,54;
2. Francia: Legge 3 marzo 1841, art. 11-16;
3. Prussia: Legge 11 giugno 1874, §§ 16, 17, 26;
4. Leggi: bavarese, 17 novembre 1837, art. XVII, e 26 giugno 1899, art. 16-27;
   badese, 26 giugno 1899, art. 19, 32, 25, 34, 44, 49 [1]);
5. Austria: Legge 18 febbraio 1878, §§ 12, 22;
6. Ungheria: Legge 31 maggio 1881, art. 38, 44, 48;
7. Spagna: Legge 10 gennaio 1879;
8. Inghilterra: Lands clauses consolidation act del 1845, cap. 18, sezione 6;
9. Svizzera: vedi più sotto.

[1]) Sentenza del Tribunale supremo badese, 27 giugno 1872.

3. Prescrizioni del diritto positivo moderno.

a) Diritto germanico.

Adduciamo le disposizioni relative ai contratti d'espropriazioni nelle leggi principali, onde ancor più risalti l'importanza delle convenzioni in esame:

I. - PRUSSIA.

La legge prussiana 11 giugno 1874 contiene, nei suoi §§ 16, 17 e 26 le disposizioni sui contratti d'espropriazione più dettagliate di tutto il diritto europeo. Cosicchè crediamo nostro compito di richiamare l'attenzione del lettore sulle disposizioni di quella legge, e perciò ne enunciamo diffusamente i princìpi fondamentali:

a) Termini utili per la conclusione dei contratti di espropriazione:

Sono contratti d'espropriazione quegli accordi amichevoli avvenuti dopo l'inizio della procedura d'espropriazione. Quando è da considerarsi iniziata la procedura d'espropriazione, sì che all'accordo nascano quegli effetti speciali dei contratti d'espropriazione? Il diritto prussiano (§ 2 e §15) conosce dopo la dichiarazione di pubblica utilità (Feststellung des Enteignungsfalles) e prima della determinazione esatta dei piani (vedi cap. 5), la cosidetta „fissazione provvisoria dei piani" (vorläufige Planfeststellung), che viene emanata con decreto reale. L'inizio della procedura d'espropriazione propriamente detta è da considerarsi qui già con la „fissazione provvisoria dei piani"[1]).

Ne consegue che da questo momento in poi, un eventuale accordo tra le parti è, giuridicamente parlando, un vero e proprio contratto d'espropriazione. E ciò è di particolare importanza, non solo in quanto gli effetti da esso scaturienti sono di carattere speciale, ma altresì per il fatto che la legge in esame riconosce ai contratti d'espropriazione le facilitazioni che studieremo più sotto. Vedansi i §§ 15, 16, 17. E' da ritenersi adunque che, secondo la legge prussiana vigente, il termine utile per la conclusione dei contratti d'espropriazione decorre già con la cosidetta „fissazione provvisoria dei piani" ed ha fine con

[1]) Vedi di questa opinione anche Eger, op. c., vol. secondo, pag. 11. — Fischer, Expropriations-Verträge 1910, pag. 56.

l'emanazione del decreto d'espropriazione. Soltanto quei contratti od accordi amichevoli conchiusi prima della „fissazione provvisoria dei piani" sottostanno adunque alle regole civili ordinarie sui contratti, e non danno luogo a quegli effetti speciali dei contratti d'espropriazione, così come non godono di quelle facilitazioni che enumereremo dipoi.

b) Forma dei contratti d'espropriazione:

Per ciò che concerne la forma dei contratti d'espropriazione, è da menzionare la redazione del § 17 della legge, che suona: „Per la cessione volontaria in conformità del § 16 sono riservate le forme prescritte per l'alienazione della proprietà fondiaria, secondo le leggi vigenti". Ciò significa:

1. Per i contratti stipulanti il trapasso di proprietà vale la forma prescritta dal vigente Codice civile germanico: § 313, e cioè la forma scritta;

2. Per il resto, sono vigenti le disposizioni dei §§ 854, 873, 925 del Codice civile germanico.

c) Facilitazioni dei contratti d'espropriazione: la legge prussiana cerca di favorire la conclusione dei contratti di espropriazione, mediante le seguenti disposizioni:

1. I fondi di persone giuridicamente incapaci possono validamente formare oggetto di contratto di espropriazione conchiuso per mezzo dei loro rappresentanti legali (§ 17 della legge e Codice civile germanico, §§ 1821, 1897, 1915);

2. I fondi facenti parte di una massa fallimentare possono essere alienati mediante contratto d'espropriazione da parte del legale rappresentante (amministratore fallimentare). Vedi § 17 della legge e Organizzazione fallimentare § 134;

3. I contratti d'espropriazione sono esenti da tasse di registrazione e di bollo: § 16 e segg.; analogamente i contratti d'espropriazione del § 26;

4. Le limitazioni della proprietà d'indole fideicommissaria non si possono, di fronte alle stipulazioni nei contratti d'espropriazione, validamente impugnare. Anche le

restrizioni nella alienazione non hanno al riguardo valore alcuno: § 17;

5. Le indennità dei terzi aventi diritto possono venir fissate mediante un contratto d'espropriazione: §§ 17 e 46;

6. Anche le persone giuridiche possono fungere da parte nella conclusione dei contratti di espropriazione: § 17 [1]).

II. - BAVIERA.

La legge bavarese del 26 giugno 1899, nei suoi articoli 16 a 27 contempla le disposizioni relative ai contratti d'espropriazione. Ne ricaviamo i seguenti punti principali:

a) Un contratto d'espropriazione può stipularsi sia rispetto all'indennità che alla cessione, tanto separatamente quanto in un solo contratto;

b) Per i contratti d'espropriazione conchiusi col concorso dell'autorità, il processo verbale supplisce alla forma richiesta;

c) La legge non conosce altre facilitazioni all'infuori di quella sub littera *b)*; anzi, per il resto, sottomette i contratti d'espropriazione alle regole civili ordinarie;

d) Se le indennità dei terzi non vennero fissate nel contratto d'espropriazione, si procederà normalmente per essi all'espletamento della procedura.

III. - BADEN.

La legge badese del 26 giugno 1899 disciplina in modo speciale i contratti d'espropriazione conchiusi col concorso dell'autorità; per quelli conchiusi senza la partecipazione dell'autorità fanno stato i principi comuni (sopra enunciati).

Per i contratti d'espropriazione conchiusi col concorso dell'autorità, sotto veste di una commissione speciale, è d'uopo ritenere i seguenti criteri:

La commissione ha per iscopo di tentare una „transazione" tra le parti, tanto riguardo alla cessione, quanto alla fissazione dell'indennità (§ 25):

[1]) Eger: op. c. II, pag. 62.

1. Accordi riflettenti la cessione e l'indennità sono stesi a processo verbale, il quale vincola le parti e ha tutto il valore di un atto giudiziario o notarile come al § 313 del Codice civile germanico. Effetto giuridico di tale accordo: sospensione della procedura;

2. Accordi riflettenti unicamente la cessione, con riserva della fissazione procedurale dell'indennità, sono pure stesi a verbale. Effetto giuridico: la procedura vien continuata per la fissazione dell'indennità e per l'emanazione del decreto d'espropriazione (§ 34 a);

3. Accordi riflettenti unicamente l'indennità non hanno effetto veruno sull'andamento della procedura, ma formano soltanto la base per la susseguente fissazione ufficiale (§ 44);

4. Accordi con terzi aventi diritto sono possibili sotto forma di quelli menzionati alla cifra 3. In difetto di accordo, la procedura d'espropriazione viene, in loro riguardo, condotta a termine (§ 34);

5. Una particolarità della legge badese consiste nei cosidetti „accordi di prestazione" od „accordi di adempimento" (Erfüllungsvereinbarungen), cioè accordi stipulanti le modalità di versamento dell'indennità; essi sono validi senza forma alcuna. Effetto giuridico: il decreto di espropriazione può essere emanato anche prima del pagamento dell'indennità (§ 49).

IV. - DIRITTO FRANCESE.

b) Diritto francese.

La legge francese del 3 maggio 1841 disciplina assai minuziosamente gli „accords amiables". Si ricorre alla procedura d'espropriazione soltanto se i tentativi per un amichevole componimento sono falliti. I principî fondamentali cui si informano le disposizioni che andiamo esaminando si possono formulare come segue:

1. Termini utili per la conclusione dei contratti di espropriazione sono, da un lato, la dichiarazione di pubblica utilità e la designazione dei terreni suscettibili di espropriazione (art. 11), e, dall'altro lato, il decreto d'espropriazione;

2. Un tale contratto d'espropriazione, cui è dato atto dal Tribnuale speciale, comporta tutti gli effetti inerenti all'espropriazione, sia in riguardo alla conversione dei diritti, sia in riguardo ai diritti di terzi sull'oggetto;

3. Il contratto d'espropriazione può portare tanto sulla cessione, quanto sull'indennità, sia separatamente che in unico contratto. I terzi interessati sono preavvisati di questo accordo mediante una speciale comunicazione fatta nelle forme legali (art. 15), e durante un termine prestabilito essi hanno la facoltà di far valere i loro diritti e le loro obiezioni; eventualmente, essi possono reclamare una nuova fissazione dell'indennità.

V. - DIRITTO ITALIANO.

c) Diritto italiano.

Per i principî moderni cui s'informa, il diritto d'espropriazione italiano merita, anche in riguardo al nostro tema speciale, particolare menzione:

1. Diverse specie dei contratti d'espropriazione:

a) Quelli che si effettuano coll'accettazione da parte dell'espropriato dell'indennità offerta dall'espropriante (articolo 24);

b) Quelli che si effettuano col concorso del sindaco e, ove occorra, della giunta comunale (art. 26);

c) Quelli che seguono senza l'intervento dell'autorità amministrativa fra l'espropriante e l'espropriato.

La legge italiana non conosce un tentativo di conciliazione tra le parti, a fine di agevolare la conclusione dei contratti di espropriazione; l'amichevole componimento vi costituisce una facoltà delle parti, non un obbligo.

2. Termini utili per la conclusione dei contratti di espropriazione:

a) Per quelli che si compiono mediante l'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e per quelli che sorgono coll'assistenza dell'autorità amministrativa, la legge stabilisce il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, col quale i rispettivi proprietari vengon edotti del deposito dell'elenco delle indennità loro offerte, e dalla in-

serzione dell'avviso stesso nel Bollettino degli atti giudiziari ed amministrativi (art. 18, 25, 26); entro questo termine di 15 giorni adunque le due summenzionate specie del contratto d'espropriazione debbono seguire [1]).

b) Per quelli stipulati dalle parti senza intervento di autorità veruna, non vi ha termine: essi possono avvenire in qualunque stadio della procedura di espropriazione.

Ciò appare troppo vago:

Il Sabbatini reputa doversi ritenere come vero e proprio contratto d'espropriazione solo quell'amichevole accordo, conchiuso *dopo* che sia approvato il piano di esecuzione, essendo, prima di quell'epoca, ancor sconosciute ed incerte le modalità dell'opera, e non ancora determinati gli immobili necessari ad eseguirla; di guisa che le convenzioni conchiuse prima che sia approvato il piano di esecuzione non presentano quel carattere di coazione che è proprio dell'espropriazione. Dall'approvazione del piano di esecuzione innanzi però tali accordi sono veramente conchiusi nella sfera giuridica dell'espropriazione e sottostanno quindi alle regole riferentisi alla stessa [2]).

3. Contenuto contrattuale degli amichevoli accordi:

a) La legge parla esplicitamente di accordi amichevoli a riguardo della determinazione dell'*indennità* (vedi art. 26, 28);

b) Sebbene la legge si dimostri un po' schiva nel contemplare chiaramente accordi amichevoli a riguardo della *cessione*, questi si possono tuttavia desumere dall'articolo 28, il quale, riflettendo il caso di amichevoli accordi intervenuti prima dell'approvazione del piano di esecuzione, parla di terreni „ceduti" e statuisce che gli accordi intorno ai medesimi si intendono subordinati alla condizione che, approvandosi il piano, i beni stessi siano compresi nell'espropriazione [3]).

[1]) Tale termine è considerato dal Sabbatini (op. c. I, 304) perentorio per i contratti d'espr. portanti sull'accettazione dell'indennità; non così però per quelli che si compiono coll'assistenza dell'autorità.

[2]) Sabb. op. c. I, 528, 547; vedi pag. 58-59.

[3]) Sabb. P. op. c., pag. 443, 444 e G. Sabb., Comm., art. 29; inoltre: Luzzati, Della trascrizione (3ª ediz., Torino, 1889), I, nn. 178

4. Facilitazioni dei contratti d'espropriazione:

a) Sono facilitazioni anzitutto le disposizioni enunciate sotto il titolo: specie dei contratti d'espropriazione, e, precipuamente:

1. L'incombenza del Sindaco, tendente alla conciliazione delle parti;
2. Il fatto che le parti possono, indipendentemente da qualsiasi autorità ed in qualunque stadio della procedura, stipulare dette convenzioni;

b) Il sistema adottato dalla presente legge, secondo cui i proprietari dei fondi, da soli, indipendentemente cioè dagli eventuali altri interessati all'oggetto, in un contratto d'espropriazione rappresentano gli espropriati, potendo essi pattuire coll'espropriante anche sull'indennità dei terzi. Caratteristica è la giustificazione del Pisanelli, l'ideatore della legge stessa: „L'intervento di quelli (interessati, aventi diritti relativi ad immobili, ecc.) potrebbe il più delle volte intralciare il corso delle trattative e renderle assai malagevoli".

c) Per i beni appartenenti a minori d'età, interdetti, assenti o corpi morali, od altrettali persone, sono vigenti le disposizioni che seguono:

1. Per i minori d'età sotto tutela, gli interdetti e gli assenti sono possibili contratti d'espropriazione da parte dei rispettivi amministratori (tutori, curatori, ecc.), riservata, in massima, — onde maggiormente garantire gli interessi di dette persone — l'approvazione giudiziaria (art. 58);
2. Corpi morali in genere possono pure conchiudere contratti d'espropriazione nelle forme e modalità stabilite dalle relative leggi.

d) Quale forma dei contratti d'espropriazione basta quella di processo verbale (art. 95). In proposito, la legge

---

e segg., pag. 136; Coviello N., Della trascrizione (Napoli, 1897-99), II, nn. 341 e segg., pag. 377: Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo (V[a] edizione, Torino, 1905), pag. 554 e segg.; Bruno, in Digesto italiano, voce Espropriazione per causa di pubblica utilità, n. 285.

non chiarisce, oltre le modalità di tale processo verbale, onde suppliremo con le regole comuni d'ermeneutica legale, e cioè:

1. I contratti d'espropriazione conchiusi direttamente fra espropriante ed espropriato potranno essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata (in conformità dell'art. 1314 del Codice civile italiano);
2. Per i contratti d'espropriazione conchiusi coll'intervento del Sindaco, in virtù dell'art. 26, il processo verbale sarà redatto in di lui presenza;
3. L'accettazione dell'indennità offerta può anche avvenire con semplice dichiarazione.

VI. - DIRITTO SVIZZERO.

d) Diritto svizzero.

1. La *legge federale del 1. maggio 1850* non parla di un accordo amichevole sull'oggetto che deve essere ceduto all'espropriante, accordo che farebbe le veci, in riguardo ai suoi effetti, della decisione del Consiglio federale prevista all'art. 25 [1]). Ciò nonostante noi siamo del parere che tale accordo è possibile e che esso ha tutte le conseguenze giuridiche e materiali dell'espropriazione stessa, se conchiuso dopo l'inizio della relativa procedura. In ciò siamo anche confortati dal fatto che la legge parla, al suo art. 26, di un „accordo" od „amichevole componimento" rispetto all'indennità, pur non precisando oltre.

Ponderazioni relative all'ermeneutica legale vi suppliranno: combinando l'art. 26 con l'art. 45 della legge, si può conchiudere che l'accordo delle parti sull'indennità ha tutti gli effetti giuridici di una sentenza giudiziaria. Le contestazioni relative all'esistenza di questo accordo sono di competenza del Tribunale federale, e le contestazioni d'indole meramente amministrativa (per es. trattazione nel registro fondiario) spettano invece al Consiglio federale [2]).

2. La maggior parte delle *leggi cantonali* non fan cenno o solo fugacemente alle questioni inerenti ai contratti

[1]) Cfr. De Weiss, op. c., 131 e segg.
[2]) Cfr. Costituzione federale, art. 102, cifra 2 e art. 114 bis (creazione di un tribunale amministrativo federale).

d'espropriazione. Notevole è la legge ginevrina 15 giugno 1895 che loro ascrive, al suo art. 213, l'effetto assoluto del decreto d'espropriazione. La legge ticinese vigente, 10 gennaio 1902, prevede, ai suoi art. 18 e 40, la conclusione di contratti d'espropriazione sia in riguardo alla fissazione dell'indennità (art. 40) che alla determinazione dell'oggetto espropriando, come risulta dall'art. 18: „.....il materiale esposto unitamente alle dichiarazioni di accettazione dell'offerta indennità (contratti d'espropriazione sull'indennità) od agli altri accordi intervenuti tra espropriante ed espropriato....“ (contratto d'espropriazione sull'oggetto, eventualmente sul trasferimento del possesso).

3. *Progetto federale* 31 ottobre 1924 (redazione commissionale:

Il nuovo progetto federale, redazione commissionale 31 ottobre 1924, statuisce una *procedura* speciale, detta di *conciliazione* (Einigungsverfahren), il cui scopo è di agevolare la conclusione dei contratti d'espropriazione. Vedremo nel capitolo ultimo di questo lavoro che, a nostro avviso, i contratti d'espropriazione sono una parte della procedura stessa, una „modalità di procedura“. Orbene, questa loro qualità è qui, cioè in una speciale procedura, positivamente sanzionata[1]).

Ne viene che tale procedura speciale è di grande importanza per la questione che noi andiamo esaminando, soprattutto per dedurne gli intendimenti e lo spirito della legge.

Come tipo di tale procedura di conciliazione vogliamo illustrare quello statuito nel nostro progetto, per due ragioni:

per l'attualità della norma legale;

perchè l'ordinamento in ispecie risponde ai moderni criteri scientifici.

a) Procedura di conciliazione:

---

[1]) E' improprio adunque denominare questa **procedura** di conciliazione semplicemente: **tentativo** di conciliazione.

Già il De Weiss[1]) accennò ai vantaggi dell'istituzione di una procedura speciale per facilitare l'amichevole componimento. Il presente progetto basa sui seguenti principî generali, al riguardo:

1. Principî generali:

Il procedimento in uso sotto il regime della vigente legge federale del 5 maggio 1850, dove l'espropriante ha la possibilità di appigliarsi separatamente a ciascheduno degli espropriati e di poterli così influenzare uno alla volta, in modo che l'uno non sappia ciò che fu all'altro promesso o concesso, non offre, per vero, sufficiente garanzia per gli interessi degli espropriati. Facilissimi, infatti, sono i soverchiamenti, il trattamento disuguale che, da solo, rende iniqua ed abbominata qualsiasi procedura. L'espropriante deve, per contro, scendere in campo con la visiera alzata, e la procedura deve far sì che tutte le garanzie siano tali che gli interessati tutti vengan *ugualmente* ed *equamente trattati*, anche coloro che non possono o non vogliono far valere i loro diritti fino all'ultima istanza. Ciò è possibile soltanto se l'udienza di conciliazione non avviene sotto l'egida e la direttiva del rappresentante di una delle parti, ma se interviene attivamente *un'istanza neutrale*, che cercherà di uniformare le offerte e gli accordi, e che renderà edotti anche gli espropriati sui loro diritti e sui loro doveri. Così concepita, tale procedura speciale conseguirà anche lo scopo in essa insito, cioè la garanzia per un rapido svolgimento di tutta la procedura.

L'istanza neutrale è rappresentata dal presidente della commissione di stima, persona autorevole ed in piena cognizione di causa, atta cioè ad adempire alle delicate mansioni affidatele.

2. Testo del disegno di legge:

Imperniandosi su questi principî fondamentali, il progetto statuisce, nei suoi art. 43-50, la procedura di conciliazione, e cioè come segue:

---

[1]) Zeitschrift für schweiz. Recht, 1908, pag. 634.

I. Citazione.

a) Delle parti principali. Decorso il termine di produzione dei piani, la municipalità invia i piani ed i documenti allegati (opposizioni, elenchi, ecc.) al presidente della commissione di stima, il quale, a sua volta, ne comunica immediatamente la ricevuta all'espropriante e cita, appena possibile, l'espropriante stesso e gli espropriati indicati negli atti, sia mediante avviso personale, sia per mezzo di una pubblicazione, ad un'udienza sul luogo.

Se l'espropriante non compare, il presidente della commissione di stima ordina una nuova citazione, non dando seguito alla quale l'espropriante diventa passibile di una multa disciplinare da 20 a 100 franchi, da fissarsi da parte del presidente della commissione di stima (art. 43);

b) Delle parti secondarie. L'avviso pubblicato deve attirare l'attenzione dei creditori ipotecari, degli usufruttuari e dei titolari di oneri fondiari sul fatto che essi possono prendere parte alla fissazione dell'indennità e che, rimanendo assenti, si riterrà autorizzato il proprietario del fondo a stipulare, in riguardo all'indennità, un accordo vincolante anche per essi (art. 45).

II. Scopo delle trattative.

Durante la seduta verranno esaminate e discusse le opposizioni, le domande di modificazione del piano e le pretese d'indennità, ed il presidente dovrà, in ispecie, fare le necessarie investigazioni per dilucidare i punti dubbi o controversi e fare le debite constatazioni; egli dovrà infine cercare di mettere d'accordo le parti, sia quanto alla estensione dell'espropriazione, sia riguardo alle prestazioni dell'espropriante (art. 46).

Eventualmente le trattative possono essere sospese e rimandate fino alla decisione in via definitiva del Consiglio federale di quelle opposizioni che rimanessero ancora controverse (art. 46/2, 47, 48, 49).

III. Processo verbale ed effetti giuridici.

Se vi è un'intesa completa su tutti i punti controversi, sarà redatto un processo verbale che verrà firmato dalle parti e dal presidente della commissione di stima; tale verbale ha allora il medesimo valore di una decisione definitiva della commissione di stima.

Se l'accordo tange gli interessi degli usufruttuari, dei creditori ipotecari o dei titolari di oneri fondiari in genere, la convenzione è valida anche in loro riguardo se essi apposero la loro firma al processo verbale o se non intervennero alla seduta: il processo verbale deve darne relazione (art. 50).

b) Contratti d'espropriazione.

Considerando il citato art. 50 ed i seguenti art. 51, 85 e 86, veniamo alle specie del contratto d'espropriazione, secondo il Progetto, ed ai loro effetti giuridici.

I. Intesa diretta fra le parti.

La validità dell'accordo sull'indennità stipulato senza l'intervento del presidente della commissione di stima, tra l'espropriante e l'espropriato, è vincolata all'osservanza della forma scritta; l'accordo deve inoltre esser prodotto al presidente della commissione di stima.

Detto accordo è vincolante atto giuridico anche per i creditori ipotecari, gli usufruttuari ed i titolari di oneri fondiari, in quanto essi ne abbiano potuto aver conoscenza, sia mediante avviso personale, sia per mezzo di pubblicazione, e non abbiano, entro il termine di 20 giorni, domandato, in loro riguardo, la fissazione ufficiale dell'indennità al presidente della commissione di stima.

L'avviso personale vien rilasciato dal presidente della commissione di stima, il quale decide, d'altronde, se esso è necessario ed in quale forma eventualmente debba esser redatto (art. 51).

II. Effetti del pagamento dell'indennità.

Mediante il pagamento dell'indennità, l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato ed il diritto da costituirsi su di esso, e s'estinguono tanto i diritti reali limitati gravanti sulla proprietà espropriata, quanto i diritti personali annotati nel registro fondiario, anche se questi diritti non furon fatti valere dopo la diffida ufficiale e non vennero computati dalla commissione di stima.

Riservati sono i diritti eccezionali, a norma dell'art. 37 (vedi più sotto).

Lo stesso effetto ha il pagamento di un'indennità stipulata per convenzione privata dopo l'inizio della procedura e vincolante per tutti gl'interessati (art. 85).

III. Pretese d'indennità dopo la procedura.

Eccezionalmente si possono far valere delle pretese d'indennità anche dopo decorso il termine di presentazione dei piani e dopo l'espletamento della procedura di stima, nei casi seguenti:

1. Se il creditore di un diritto non iscritto, attentato in base all'espropriazione, fornisce la prova che, senza loro colpa, egli ed il suo rappresentante furono impediti di produrre le loro pretese nel termine prefisso per circostanze esteriori speciali;

2. Se l'espropriato prova di aver avuto conoscenza solo più tardi dell'esistenza di un diritto coinvolto nella espropriazione, oppure se l'attentato ad un diritto ha avuto luogo all'insaputa dell'espropriato e contrariamente al piano deposto ed ai documenti relativi;

3. Se un danno che non si poteva prevedere al momento del deposito del piano subentra od assume proporzioni non previste, sia nel corso della costruzione, sia dopo l'esecuzione dell'opera e come conseguenza dell'esercizio dell'opera stessa (art. 37).

IV. Intesa fuori della procedura d'espropriazione.

Se la cessione e l'indennità furono stipulate per convenzione privata fuori della procedura d'espropriazione, gli effetti della stessa si regolano secondo le disposizioni ordinarie del diritto civile (art. 86).

Da questi principî generali sui contratti d'espropriazione, nel nuovo disegno di legge federale risultano, anzitutto, due specie di contratti d'espropriazione, e cioè:

1. Contratto d'espropriazione conchiuso durante la procedura di conciliazione (col concorso dell'autorità): art. 50;

2. Contratto d'espropriazione conchiuso fuori della procedura di conciliazione, ma dopo l'inizio della procedura d'espropriazione (senza il concorso dell'autorità): art. 51.

Ambedue i contratti possono vertere tanto sulla cessione quanto sull'indennità, sia separatamente, sia in un solo contratto.

Gli effetti giuridici di queste due specie di contratti, che risultano dai principî generali suesposti, formeranno oggetto di esame speciale nel capitolo nono di questo lavoro.

CAPITOLO VIII.

I singoli contratti d'espropriazione

1. Quando havvi contratto d'espropriazione.

Scendendo dall'esame del diritto positivo alle deduzioni logico-scientifiche, è d'uopo, anzitutto, stabilire esattamente dopo quale punto della procedura noi dobbiamo ritenere una privata convenzione fra i soggetti dell'espropriazione come un vero e proprio contratto d'espropriazione. A nostro avviso, si devono fare le seguenti restrizioni fondamentali:

1. Le convenzioni stipulate *prima* della dichiarazione di pubblica utilità rivestono, in riguardo agli effetti da esse scaturienti, il carattere giuridico delle solite vendite volontarie, vale a dire esse sottostanno alle regole del diritto civile e vengon comunemente denominate (schlechthin bezeichnet) „contratti“ [1]).

2. Le convenzioni stipulate fra espropriante ed espropriato *dopo* la dichiarazione di pubblica utilità hanno, in relazione agli effetti da esse derivanti, un carattere giuridico „speciale“; ciò li differenzia dai comuni „contratti“ e giustifica la loro designazione giuridica di „contratti d'espropriazione“. Questi, a loro volta, si suddividono in due categorie:

a) Contratti d'espropriazione, la cui conclusione avvenne prima della designazione esatta dei piani (pubblicazione del piano particolareggiato; primo stadio della procedura d'espropriazione propriamente detta, vedi capitolo 5): sono *contratti d'espropriazione condizionati*“, si considereranno cioè dipendenti dalla condizione che, il

[1]) Potrebbe verificarsi il caso che le parti, in tale contratto, voglian espressamente riferirsi all'espropriazione: Allora? La trattazione legislativa di tale contratto nel senso dell'espropriazione offre difficoltà. — Per il diritto federale, vedi pag. 66.

piano venendo approvato (designazione esatta dei beni espropriandi), i beni ceduti siano compresi nell'espropriazione [1]).

Si ricordi a proposito ciò che disse il Sabbatini nel suo Commento alla legge italiana (I pag. 528 e segg.; pag. 547: da noi riportato nella „Trattazione legislativa"). Non è però da negare che anche questi contratti vengon conchiusi nella sfera giuridica dell'espropriazione e che l'opinione del Sabbatini, cioè che l'elemento della coazione, proprio dell'espropriazione, manchi prima dell'approvazione dei piani, ci pare alquanto fittizia: l'elemento della coazione esiste già anteriormente all'approvazione dei piani, soltanto esso non è ancora completamente circoscritto e delimitato [2]). Un contratto conchiuso dopo la dichiarazione di pubblica utilità e prima dell'approvazione dei piani, portante su beni che, nella susseguente designazione esatta dei fondi espropriandi da parte dell'autorità in base ai piani prodotti dall'espropriante ed alle contestazioni eventuali dell'espropriato, vengon dichiarati necessari all'espropriazione, è dunque equo debba avere tutti gli effetti inerenti ai contratti d'espropriazione conchiusi dopo la designazione stessa. Tali „contratti d'espropriazione condizionati" hanno, inoltre, un significato morale certamente maggiore di quelli conchiusi dopo l'approvazione dei piani, richiedendo essi anche una valutazione oggettiva e completa del pubblico bisogno, ed essendo quindi in grado di più vastamente agevolare il compito della preposta autorità. Tali contratti d'espropriazione condizionati non godono, pertanto, delle facilitazioni statuite da alcune leggi (cap. 7) fino all'adempimento della condizione stessa (approvazione dei piani).

b) Contratti d'espropriazione conchiusi dopo l'approvazione dei piani (designazione esatta dei fondi espropriandi) sono „*contratti d'espropriazione propriamente detti*", e la validità non è vincolata, per il resto, a condizione veruna.

---

[1]) D'opinione conforme alla nostra sono, in ispecie: P. Sabbatini, op. c., pag. 441; Bellono: Note alle leggi sulle espropriazioni (Torino 1886), pag. 119, commento all'art. 28.

[2]) Relazione Pisanelli, analogamente.

Nel diritto nostro federale che, come già vedemmo, non conosce formalmente la dichiarazione di pubblica utilità, sono contratti d'espropriazione quei contratti conchiusi dopo l'inizio della relativa procedura, nel senso che l'inizio della procedura è rappresentato dal *momento del deposito dei piani* da parte dell'espropriante.

2. Criteri di partizione.

Fissati questi lineamenti generali, esaminiamo le diverse specie dei contratti d'espropriazione in genere, enunciando, in primo luogo, i criteri di partizione degli stessi.

Nel capitolo che precede passammo in rassegna le disposizioni del diritto positivo sui contratti d'espropriazione e, nell'esame delle leggi, avemmo più volte occasione di distinguere le varie specie dei contratti medesimi. Senonchè, vuoi per ragioni tecnico-costruttive-legali, vuoi per difetto di una trattazione esauriente, o per considerazioni pratiche, anzichè d'indole sistematica, la partizione dei contratti d'espropriazione ivi contemplata non ci può dottrinalmente soddisfare.

Infatti, ad ogni partizione deve servire di base un unico determinato punto di vista, un elemento di distinzione, un criterio, secondo cui poi si deve procedere nella classificazione[1]). Orbene, due sono i criteri fondamentali[2]), secondo cui si possono classificare i contratti di espropriazione: un criterio giuridico-formale ed un criterio giuridico-materiale:

1. *Criterio giuridico-formale:* partizione dei contratti d'espropriazione a seconda che vengan conchiusi con o senza il concorso dell'autorità; ne seguirebbe, dipoi, la suddivisione dei contratti d'espropriazione a seconda delle diverse autorità preposte;

2. *Criterio giuridico-materiale:* partizione dei contratti d'espropriazione a seconda del loro contenuto contrattuale, indipendentemente dal fatto se l'autorità sia coinvolta o no.

---

[1]) Festgabe für das Bundesgericht, Burckhardt, pag. 12.

[2]) Si potrebbero altresì partire i contratti d'espr. secondo altri criteri minori, p. es. secondo la forma prestabilita, ecc.

Per ragioni d'ordine logico-costruttivo-giuridico, useremo il criterio primo nell'esame degli effetti giuridici scaturienti dai contratti d'espropriazione (cap. 9); opereremo invece col secondo criterio nella classificazione che forma oggetto del presente capitolo.

3. Partizione dei contratti d'espropriazione secondo il loro contenuto contrattuale.

Investigando i contratti d'espropriazione secondo il loro contenuto contrattuale, ci risulta la seguente classificazione:

1. Contratto, nel senso della *cessione del possesso:*

a) Scopo:

Le parti convengono semplicemente che il possesso dell'oggetto espropriando passi all'espropriante già prima dell'espletamento, della procedura. Questo contratto ha per iscopo di far sì che l'espropriante possa subito iniziare i lavori per l'opera progettata (permesso di costruzione);

b) Contenuto contrattuale: è analogo a quello di locazione del diritto civile; si noti però che non si tratta di un „contratto di locazione", ciò che meglio apparirà più oltre.

L'espropriante s'obbliga al pagamento di un'indennità fino al trapasso della proprietà. Questo contratto si estingue una volta trapassata la proprietà [1]).

c) Effetto giuridico in rapporto alla procedura: il trapasso della proprietà e la fissazione dell'indennità vengon determinati nella procedura d'espropriazione, oppure in virtù di un relativo futuro contratto d'espropriazione;

d) Termini utili per la conclusione di tale contratto di espropriazione sono:

dopo la dichiarazione di pubblica utilità [2]);

dopo la designazione esatta degli oggetti espropriandi;

dopo la fissazione dell'indennità.

2. Contratto stipulante il *trapasso di proprietà:*

a) Contenuto contrattuale: l'espropriato s'obbliga alla cessione della proprietà al fondo designato per l'espropriazione; rispetto all'indennità si pattuisce di lasciarla

---

[1]) Al trapasso della proprietà è inerente il diritto all'occupazione del fondo, sicchè un'azione possessoria risulta superflua.

[2]) Per il diritto federale vedi pag. 66.

ad un'ulteriore fissazione, sia da parte dell'autorità o di un tribunale o mediante un relativo futuro contratto d'espropriazione. Tale contratto può statuire che:

1. il trapasso di proprietà debba avvenire senza relazione alcuna alla fissazione dell'indennità;
2. il trapasso di proprietà debba avvenire solo dopo la fissazione od il pagamento o deposito dell'indennità.

b) Il termine utile per la conclusione di tale contratto si estende fino alla fissazione ufficiale dell'indennità; vale a dire, può essere conchiuso sia prima („contratto di espropriazione condizionato"), che dopo la designazione esatta dei beni da espropriarsi.

c) Riguardo alla fissazione dell'indennità havvi da menzionare:

1. la fissazione dell'indennità da parte dell'autorità amministrativa è possibile soltanto durante lo svolgimento della procedura: un „forum prorogatum" non esiste per le autorità amministrative;
2. la fissazione dell'indennità rilasciata al libero apprezzamento di un tribunale non è, per contro, vincolata alla procedura d'espropriazione: può avvenire anche dopo l'espletamento della stessa[1]);
3. la fissazione dell'indennità riservata ad uno speciale contratto d'espropriazione dà alle parti piena libertà di disposizione.

3. Contratto stipulante unicamente *l'indennità:*

a) Contenuto contrattuale e termine utile: le parti convengono sulla fissazione dell'indennità sia prima (contratto d'espropriazione condizionato), sia dopo la designazione ex officio dei fondi da espropriarsi[2]).

---

[1]) In questo caso il tribunale designato dovrebbe notificare all'autorità competente la fissazione giudiziale dell'indennità in base al contratto d'espropriazione ed attestare mediante documenti (ricevuta, ecc.) il pagamento della somma stabilita.

[2]) Una speciale menzione merita il caso seguente che è di qualche importanza (almeno per l'espropriante): l'espropriante e l'espropriato convengono, appena iniziata la procedura d'espropria-

E' da notarsi che tale contratto stipula adunque, mediante privato componimento, le modalità di una disposizione giuspubblicista (vedi cap. 5);

b) Effetto giuridico rispetto alla procedura: la fissazione procedurale dell'indennità diventa superflua.

4. Contratto stipulante, contemporaneamente, la *cessione* della proprietà e *l'indennità:*

a) Termine utile: dopo la dichiarazione di pubblica utilità immediatamente („contratto d'espropriazione condizionato"), per lo più tuttavia tra la designazione esatta dei fondi da espropriarsi e la fissazione dell'indennità:

b) Contenuto contrattuale: è analogo a quello dei contratti civili di:

1. compra-vendita;
2. permuta;
3. donazione.

Però qui trattasi di una modalità d'espropriazione e non di una destinazione privata ordinaria.

Quale garanzia, l'espropriante può esigere l'annotazione al registro fondiario[1]).

5. Contratto stipulante la costituzione di diritti reali sul fondo, in conformità alle argomentazioni del cap. 3:

a) Contenuto contrattuale: tali contratti possono statuire:

1. la costituzione del diritto con la relativa indennità;
2. la costituzione del diritto, con riserva della fissazione dell'idennità;
3. la sola fissazione dell'indennità.

---

zione, sulla fissazione in via di massima di un'indennità media per i beni che si presumono venir coinvolti nell'espropriazione: si pattuisce, p. es., un tanto per metro quadrato ed un tanto per una unità da definirsi (per es. locale, piano, ecc.) in riguardo agli stabili. Il contratto d'espropriazione così sorto è pienamente valido: fissa, infatti, per privata intelligenza, una modalità di procedura speciale (la fissazione ufficiale dell'indennità, o, meglio, la base della determinazione di quell'indennità); l'autorità, all'uopo edotta (vedi cap. 9, 4a, 1), non ha che da stabilire, in base alla designazione esatta dei piani e conforme all'indennità media pattuita, l'ammontare definitivo dell'indennità globale.

[1]) Vedi cap. 9.

b) Tale contratto può stipularsi tanto con il proprietario del fondo quanto col titolare del diritto in questione.

c) Per il resto sono analoghe le disposizioni viste più sopra.

6. Non sono, per contro, contratti d'espropriazione quei contratti che, pur nascendo dopo l'inizio della procedura d'espropriazione e riferentisi alla sfera giuridica dell'espropriazione medesima, hanno di mira la costituzione di un semplice rapporto personale tra le parti contraenti, perchè il loro scopo è incompatibile con quello dell'espropriazione e quindi anche dei contratti d'espropriazione. L'espropriante ha bisogno di un diritto reale pieno, effettivo e non passeggiero, come sarebbe appunto un semplice rapporto personale. Non sono dunque contratti d'espropriazione i contratti di locazione e di prestito veri e propri[1]).

[1]) Esclusi i casi in cui non havvi, in sè, un contratto di locazione o di prestito vero e proprio, ma la loro forma fu scelta (o il negozio giuridico così denominato dalle parti) con lo scopo di cedere il possesso del fondo espropriando per motivi d'indole espropriatoria. Si noti la differenza giuridica tra l'analogia materiale col diritto civile e la vera essenza giuridica del negozio ! Vedi cap. 11.

CAPITOLO IX.

Effetti giuridici dei contratti d'espropriazione

1. Generalità.

Gli effetti giuridici dei contratti d'espropriazione sono di grande importanza per la determinazione della natura giuridica dei contratti stessi, come vedremo nel cap. 11 di questo lavoro. Questi risultano, così s'esprime P. Sabbatini [1]), come l'indole appunto di siffatte convenzioni (contratti d'espropriazione), dalla combinazione dei principî generali del gius comune con le disposizioni della legge speciale dell'espropriazione. Vedremo dipoi (cap. 11) come e fino a qual segno tale interpretazione possa venir accettata.

Già nel precedente cap. 7 menzionammo essere gli effetti giuridici dei contratti d'espropriazione identici a quelli dell'espropriazione stessa. Sarà ora nostro compito di enumerarli, mettendoli in correlazione con l'indole contrattuale di detti accordi; e sarà per noi un onore di poter, dopo la trattazione dommatica, addurre le relative disposizioni del progetto elvetico 31 ottobre 1924 della legge sull'espropriazione, progetto nobilmente moderno e raro esempio di completo ed armonico organamento legale nel campo di questo importantissimo ramo del pubblico giure.

E anzitutto, della forma dei contratti d'espropriazione [2]).

2. Forma dei contratti di espropriazione

a) *Principî generali.*

Partendo dal punto di vista oggigiorno predominante in riguardo all'istituto dell'espropriazione (cap .6), cioè che

[1]) Op. c.

[2]) Per una guida pratica del procedimento e delle forme degli amichevoli accordi nel diritto italiano cfr.: Sardi: Espropriazione per c. di pubblica ut., 129.

l'espropriazione è da caratterizzarsi non come una vendita forzata, a norma delle disposizioni ordinarie del diritto civile, bensì come un istituto del diritto pubblico *par excellence*, sarebbe comprensibilissimo se si volesse sottrarre completamente il contratto d'espropriazione dalle regole formali del comune diritto previste per la „vendita" o far in modo cioè di dichiarare come vincolante atto giuridico anche quel contratto d'espropriazione sorto senza osservanza di forma qualsiasi.

Ciò risponderebbe allo spirito del diritto che andiamo investigando. Senonchè simile stato di cose offrirebbe, per vero, ben poca legale garanzia nel cozzo diuturno degli interessi sociali; ed appare, d'altronde, insito nell'interesse delle parti medesime e del pubblico dipoi, che siano una volta tanto fissate le prove, garantite le conseguenze che ebbero vita da un atto stipulato in piena onestà legale. Le medesime identiche ragioni insomma che parlarono, nell'ambito del comune diritto civile, per l'istituzione di un principio di forma speciale per i contratti stipulanti la compra-vendita di immobili, parlano qui, in un campo, se si vuole, diametralmente opposto, non fuori ciònullameno dalla sfera dei principî generali del giure e delle sue esplicazioni, in massima ovunque omogenee.

Confortati da questi cenni, è d'uopo ammettere come logicamente buona la designazione di una forma speciale, tuttavia semplice, per la conclusione dei contratti d'espropriazione. Ne consegue:

1. Per i contratti d'espropriazione sorti coll'intervento dell'autorità basterà la *forma di processo verbale* all'uopo allestito; il verbale dovrà, naturalmente, esser redatto alla presenza dell'autorità da persona ufficiale e rivestire il carattere comune agli atti pubblici;

2. Per i contratti d'espropriazione conchiusi senza l'intervento dell'autorità, cioè direttamente fra l'espropriante e l'espropriato, potrà bastare la *semplice forma scritta*, contenente gli elementi propri alla natura della convenzione (contenuto contrattuale: espressione del consenso, indica-

zione della cosa, determinazione dell'indennità). Sarebbe bene, però, che detta dichiarazione venisse presentata all'autorità competente, perchè ne prenda visione e possa, in un termine prefisso, pubblicamente esporla, a garanzia dell'espropriante e dell'espropriato, e, in modo particolare, a tutela degli eventuali diritti dei terzi.

b) *Progetto elvetico.*

Il nuovo progetto federale di legge sull'espropriazione segue, in massima, questo modo di vedere, statuendo:

1. Per i contratti d'espropriazione conchiusi coll'intervento dell'autorità richiesta, conformemente all'art. 50 del progetto redazionale 31 ottobre 1924, la forma di processo verbale; questo ha l'effetto di una sentenza della commissione di stima;

2. Per i contratti d'espropriazione conchiusi senza l'intervento dell'autorità è prevista, all'art. 51 del progetto stesso, la semplice forma scritta. La convenzione deve, in seguito, esser notificata al presidente della commissione di stima, il quale l'espone pubblicamente, durante un termine di 20 giorni, oppure, se lo ritiene necessario, ne dà espressa notificazione, nella forma da lui scelta, ai terzi interessati; decorso il termine, il contratto d'espropriazione diventa vincolante atto giuridico anche per i terzi, amenochè questi abbiano domandato in loro favore l'espletamento della procedura di stima ordinaria.

3. Validità, nullità e non obbligatorietà unilaterale.

Per ciò che concerne le misure precauzionali per la validità dei contratti d'espropriazione devonsi, anzitutto, ritenere i seguenti:

a) *Principî generali.*

1. L'intervento dell'autorità nei contratti d'espropriazione è sotto ogni aspetto raccomandabile, avendo l'autorità il dovere precipuo di tutelare ambedue i cozzanti interessi, segnatamente quello dell'espropriato, per natura sua e della posizione che occupa, maggiormente esposto ad un

probabile pericolo di insidie, di soverchiamenti da parte dell'espropriante.

In tali casi, l'autorità deve intromettersi esplicitamente, creando quell'atmosfera di onestà legale e di civile dirittura, che si richiedono al cospetto di una responsabile pubblica rappresentanza [1]). Ne consegue che per i contratti d'espropriazione conchiusi col concorso dell'autorità, se pure, per principio generale, fanno stato le disposizioni che enumereremo in appresso, queste non verranno, salvo in casi eccezionali, saggiamente impugnate.

2. Se, d'altra parte, è escluso l'intervento dell'autorità nella conclusione dei contratti d'espropriazione, allora non sarà facile impedire che l'espropriante, data la sua posizione il più delle volte preponderante, sia per ragioni pratiche, sia per giuridica scaltrezza, abusi della buona fede dei proprietari, della loro inesperienza, approfittando del fatto che lo stato di deficenza finanziaria in cui spesso vengono a trovarsi gli espropriati, facilmente li indurrà ad accettare un'atmosfera rovinosa, in pieno contrasto col principio del „giusto compenso" sancito da tutte le leggi sull'espropriazione. E' evidente che, per tali casi, si imponga un energico intervento legale.

3. Quali saranno i mezzi giuridici idonei? La risposta sarà anche qui semplice come altrove: quei mezzi *legali* istituiti dal *diritto in genere* a garanzia delle parti contraenti e che non risultano incompatibili con la base giuridica e gli intendimenti dell'espropriazione medesima. Ciò premesso, otteniamo, indirettamente, i presupposti per la validità dei contratti d'espropriazione.

b) *Nullità dei contratti d'espropriazione.*

Havvi nullità di un contratto d'espropriazione nei casi seguenti:

---

[1]) Non condividiamo dunque per nulla l'opinione del Sabb. op. c. e del Meucci (Istituzioni di diritto amministrativo, 55, parte seconda, 165), secondo cui l'attività dell'autorità, quando interviene, si limita « in ogni caso a prender atto di tali convenzioni ed a redigere i relativi verbali ». Noi riconosciamo all'autorità competente un po' più di dignità e di morale significato.

1. Se la forma stabilita, cioè la semplice forma scritta (scrittura privata), non è stata osservata;

2. Se il contratto d'espropriazione era „condizionato" e la condizione risolutiva, cioè la designazione ufficiale di quel determinato fondo che l'accordo riflette, non subentra;

3. Se il contratto d'espropriazione è stato conchiuso da persona non in grado di giuridicamente vincolarsi con atti propri (incapacità civile: art. 17 e segg. CCS.) senza l'intervento del legale rappresentante.

Il contratto d'espropriazione è, per contro, pienamente valido nel caso seguente:

se il contratto portava su beni altrimenti protetti da prescrizioni legali civili: divieti di alienazione, ecc.

c) *Non obbligatorietà unilaterale:*

Havvi, d'altra parte, non obbligatorietà unilaterale dei contratti d'espropriazione nei casi seguenti:

1. Se una delle parti fu indotta da *errore essenziale* alla stipulazione del contratto. E' da considerarsi come „errore essenziale", specialmente:

a) error in negotio: quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire[1]);

b) error in corpore: quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa;

c) error in quantitate: quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di una estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà[2]).

Non è, per contro, da ritenere come *errore essenziale l'errore in rapporto alle qualità della cosa.* Ne consegue: l'espropriato non è responsabile civilmente, come lo è, ad esempio, il venditore, vale a dire: se, compiuto il trapasso in virtù del contratto d'espropriazione, si rivelano

[1]) C. O., art. 23, 24; inoltre: STr. fed., 34, II, 530.
[2]) STr. fed., 39, II, 238; 40, II, 540. La lesione è contemplata più sotto.

dei vizi fino allora sconosciuti alla cosa, l'espropriante non ha il diritto di appigliarsi all'espropriato, nè di rinunciare all'espropriazione stessa. E' naturale che, al momento della fissazione dell'indennità, comunque essa avvenga, potrà tenersi conto dei difetti della cosa; fissata quella in modo definitivo, l'espropriato resta, ipso jure, liberato da garanzia qualsiasi. E ciò fa stato, sia in merito ai difetti meramente fisici della cosa, sia in rapporto ai vizi di natura puramente giuridica (evizione)[1]).

2. Se una delle parti fu indotta alla conclusione del contratto per *dolo*[2]).

3. Se una delle parti fu indotta alla conclusione del contratto da *timore*.

4. Se il contratto dinota *lesione*, se cioè si verifica una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione, sì che la conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra[3]).

Per tutti e quattro i suesposti casi di obbligatorietà unilaterale è a dirsi: il contratto viziato da errore, dolo o timore, e quello impugnato per lesione si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio (parte lesa) non abbia notificato all'altra che essa non intende mantenerlo, o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione; nel caso di errore e di dolo, il termine decorre dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato; nel caso di lesione, poi, dalla conclusione del contratto (vedi art. 21 ,31, C. O.).

Giuridicamente, la non obbligatorietà unilaterale esiste dopo la semplice notificazione alla contro-parte. La relativa azione giudiziaria mirerà al conseguimento di un risarcimento del danno causato sotto forma di un „supplemento di indennità".

---

[1]) Riservati naturalmente i casi di dolo, pure illustrati.
[2]) C. O., art. 28.
[3]) C. O., art. 21.

d) *Effetti della nullità e della non obbligatorietà unilaterale sulla procedura:*

Se la nullità o la non obbligatorietà unilaterale vennero alla luce ancora nel medesimo stadio della procedura in cui fu conchiuso e notificato all'autorità il contratto d'espropriazione, la procedura verrà senz'altro ripresa e condotta a termine se trattasi di nullità; se trattasi invece di non obbligatorietà unilaterale, la procedura verrà ripresa soltanto dopo che le parti in lite non siano addivenute ad una ratifica del contratto infirmato od alla conclusione di un nuovo contratto d'espropriazione. Va da sè, che l'autorità ha da essere all'uopo esattamente e prontamente edotta[1]).

Risulta la nullità o la non obbligatorietà unilaterale in uno stadio procedurale seguente o addirittura dopo l'espletamento della procedura, allora fanno stato i seguenti principî, sia nel caso di un contratto conchiuso con o senza l'intervento dell'autorità.

Il contratto, debitamente notificato, ebbe per effetto l'eliminazione degli stadi procedurali: i casi sono due:

1. Ratifica del contratto infirmato, in caso di non obbligatorietà unilaterale;

2. Conclusione di un nuovo contratto d'espropriazione.

e) *Foro.*

Teoricamente sarebbero competenti, per decidere delle cause relative ai contratti d'espropriazione, gli appositi tribunali amministrativi. Senonchè, la maggior parte delle moderne legislazioni in materia le demanda ai tribunali ordinari. Quantunque ciò abbia ben poca pratica importanza, come vedremo in sede congrua (cap. 11), alcuni scrittori ne voglion dedurre una speciale determinazione rispetto alla natura giuridica dei contratti d'espropriazione.

4. Effetti sulla procedura.

In riguardo agli effetti dei contratti d'espropriazione sulla procedura, sian fissati, anzitutto, i seguenti principî generali:

[1]) La fissazione, in via amministrativa, di un termine per la notificazione all'autorità del contratto infirmato sarebbe il mezzo migliore.

a) *Principî generali.*

1. Sarebbe bene, a nostro avviso, disporre, mediante prescrizioni legali positive, doversi *ogni* contratto d'espropriazione subito comunicare all'autorità competente. Questa ha infatti non solo il diritto, ma il dovere, ed il dovere legale, di presiedere all'equo ed armonico svolgersi delle relazioni giuridiche intese all'attuazione dell'opera di pubblico beneficio. Tale disposizione, anzi, sarebbe anche conforme allo spirito del pubblico giure e, oltre a ciò, insita nel carattere stesso della espropriazione, il quale è dominato dal principio della severa ed incondizionata osservanza di tutte le prescrizioni, sotto la comune vigilanza dell'autorità [1]). La notificazione all'autorità è, dipoi, nell'immediato interesse delle parti, agevolando il sollecito svolgersi della procedura, e torna di garanzia legale in riguardo ai terzi, assumendo veste di pubblica giustificazione. Sia adunque ogni contratto d'espropriazione notificato all'autorità; anzi sarebbe ottima cosa riconoscere il carattere speciale dei contratti d'espropriazione solo a quegli accordi che avvennero, sì, dopo l'inizio della procedura, ma che furono convenientemente notificati all'autorità competente. E ne risulta che soltanto quest'ultimi dovrebbero meritare la giuridica denominazione di „contratti d'espropriazione";

2. Ciò che vien privatamente pattuito, rimane definitivamente eliminato dalla procedura ufficiale.

Ciò fissato, enunciamo gli effetti giuridici speciali sulla procedura:

b) *Effetti in ispecie.*

1. Contratti d'espropriazione conchiusi senza il concorso dell'autorità:

A. Il contratto stipulante il trasferimento del possesso non ha influenza veruna sulla procedura d'espropriazione, in qualsiasi stadio della stessa sia stato conchiuso. La fis-

[1]) L'intervento dell'autorità è sicurezza dell'osservanza delle forme volute dalla legge, è garanzia per tutti quelli che dall'espr. sono direttamente od indirettamente colpiti, e, dal lato giuridico, tocca l'essenza stessa dell'istituto. Vedi Sabb. G., op. c. II, 208.

sazione dell'indennità per il possesso deve avvenire nel relativo contratto, giacchè nella procedura d'espropriazione essa non può venir presa in considerazione. Conchiuso dopo la designazione dei piani, gode anch'esso delle facilitazioni che in favore dei contratti d'espropriazione in genere possono venir contemplate. La procedura segue dunque il suo corso indisturbata.

B. Il contratto stipulante il trapasso della proprietà e la fissazione dell'indennità:

1. Se trattasi di un „contratto d'espropriazione condizionato" (vale a dire, la cui conclusione avvenne prima della designazione esatta dei fondi espropriandi), fanno stato le seguenti constatazioni:

il lasso di tempo che corre dalla dichiarazione di pubblica utilità alla designazione esatta dei beni da espropriarsi serve all'autorità per esporre pubblicamente il piano dell'espropriante e per accogliere le eventuali eccezioni sollevate dagli espropriati, a fine di elaborare poi il piano definitivo; se nel frattempo l'espropriante e l'espropriato convengono in riguardo alla cessione della proprietà ed alla fissazione della indennità, sarà loro dovere di notificare l'accordo avvenuto all'autorità competente, affinchè essa possa valersene nella susseguente determinazione definitiva dei beni;

2. Se trattasi di un „contratto d'espropriazione propriamente detto" (cioè conchiuso dopo la designazione dei fondi espropriandi), questo gode, come del resto già sopra vedemmo, delle speciali facilitazioni in loro riguardo statuite da alcune leggi. In secondo luogo, è da distinguersi se esistono o no diritti di terzi al fondo.

Se non vi hanno al fondo diritti di terzi, il relativo contratto d'espropriazione avrà per effetto semplicemente l'eliminazione della procedura della fissazione dell'indennità e del decreto d'espropriazione dove esso è positivamente riconsociuto. Se vi hanno al fondo diritti di terzi si avranno i tre casi seguenti:

a) le parti convengono che per i diritti dei terzi debba venir espletata la procedura ordinaria: il relativo contratto

d'espropriazione è dunque da notificarsi all'autorità, affinchè essa sia poi in grado di limitare la sua attività sui diritti dei terzi;

b) le parti convengono sulla fissazione di una determinata somma in favore dei terzi: il contratto ha da esser notificato all'autorità, affinchè essa ne prenda visione e possa pubblicamente esporlo, perchè venga approvato dai terzi entro un termine congruo;

c) le parti non convengono in riguardo ai diritti dei terzi: questi vengono, notificato il contratto, computati ufficialmente su richiesta degli interessati entro un termine prefisso. Appena edotta del contenuto del contratto d'espropriazione avvenuto, l'autorità amministrativa prenderà le misure del caso, eliminando, anzitutto, dalla procedura ordinaria, ciò che fu conseguito per privato componimento, e fissando, dipoi, le norme per la definitiva soluzione del giuridico rapporto.

C. Contratto stipulante il trapasso della proprietà con riserva della fissazione dell'indennità.

Questo contratto dovrebbe essere notificato all'autorità, indifferentemente se la fissazione delle rispettive indennità (del proprietario e dei terzi eventuali) vien rilasciata:

1. alla procedura ordinaria;
2. ad un tribunale ordinario;
3. ad un futuro contratto d'espropriazione[1]).

D. Contratti d'espropriazione tra l'espropriante ed il proprietario o tra espropriante ed i terzi sulla fissazione dell'indennità hanno pure da essere notificati all'autorità.

E. Per i contratti d'espropriazione relativi alla costituzione di un diritto reale, sono analoghe, rispettivamente, le disposizioni sui contratti d'espropriazione stipulanti il trapasso della proprietà e la fissazione dell'indennità, e sui contratti stipulanti il solo trapasso della proprietà con riserva dell'indennità.

---

[1]) Per il dir. italiano: cfr. Bruno, op. c. e l. c.; per il diritto francese: cfr. Crépon, Code annoté de l'expropriation pour cause d'ut. publ. (IIª edizione, Paris, 1899) pag. 58, n. 2.

2. Contratti d'espropriazione conchiusi con l'intervento dell'autorità.

Questi contratti sono frequenti, in ispecie sotto l'impero di quelle leggi che stabilirono positivamente una cosidetta „procedura di conciliazione" (cap. 7). Anzi, in queste ultime leggi, si cerca di favorire la conclusione dei contratti di espropriazione coll'intervento dell'autorità e di rendere difficile, per contro, la stipulazione per accordo privato senza il concorso dell'autorità (cioè fuori dell'apposita procedura di conciliazione). A ragione, riteniamo noi, in quanto che, dopo l'encomiabile istituzione di un procedimento all'uopo che offre sempre maggior garanzia di un'equa valutazione degl'interessi che stanno di fronte, pur allontanando le lungaggini della procedura ordinaria, è bene che le parti siano tenute, anzitutto, a ricorrere ad essa.

Per il resto, fanno stato le seguenti note:

un contratto d'espropriazione stipulante il trasferimento del possesso, non entra qui in linea di conto. Si tratterà, il più delle volte, di un contratto stipulante il trapasso della proprietà o la fissazione dell'indennità, od ambedue simultaneamente. La forma prescritta è, in ambo i casi, quella di processo verbale. Ciò che vien così pattuito, resta definitivamente cancellato dalla procedura d'espropriazione ordinaria.

4. Pagamento della indennità, trapasso della proprietà e diritti de. terzi.

Il pagamento dell'indennità fissata per comune accordo fra le parti produce i medesimi effetti del pagamento dell'indennità fissata per sentenza della commissione di stima; infatti, l'accordo stipulante la fissazione dell'indennità supplisce perfettamente ad una valida sentenza della commissione di stima.

Il pagamento dell'indennità fa sì che:

1. l'espropriante resta investito dei diritti che furono oggetto dell'espropriazione senza che egli adempia alcuna delle formalità prescritte nei casi ordinari e senza che possa essere obbligato a pagare imposta o tassa qualsiasi;

2. il trapasso della proprietà all'espropriante avviene in modo che tutti i diritti reali dei terzi compresi nell'espropriazione restano estinti.

Da questi due principî fondamentali, consegue, in merito ai contratti d'espropriazione:

a) *Trapasso della proprietà.*

1. L'espropriante che ha pagato (o depositato) l'indennità acquista la proprietà senza che all'uopo sia stato stipulato l'atto notarile, oppure l'omologazione prescritta prima dell'entrata in vigore del CCS. nei cantoni di lingua tedesca. Che tale sia il principio primo sopraenunciato, dice chiaramente una sentenza del Tribunale federale elvetico 10 maggio 1879 (RO. V. pag. 244, al. 4): „L'intenzione del legislatore è stata di esonerare il trapasso della proprietà in caso d'espropriazione, sia dalla formalità dell'omologazione (atto notarile), sia dal pagamento dei diritti di mutazione, sia da altre tasse". E' inoltre da notare che queste argomentazioni il Tribunale federale adduceva a favore di un „amichevole componimento" tra le parti.

2. *Il trapasso della proprietà* avviene secondo la norma stabilita dall'art. 656 del CCS. e cioè esso non dipende dalla inscrizione nel registro fondiario. Pagata l'indennità, l'espropriante diventa, *ipso jure*, proprietario[1]).

Per ciò che concerne poi il *diritto di disposizione* in riguardo ai terzi, esso può farsi valere soltanto dopo che l'inscrizione fu eseguita e come alle seguenti norme: a tenore dell'art. 656 al. 2 CCS., è lasciata facoltà all'espropriante di chiedere la inscrizione nel registro fondiario. L'art. 18 del Regolamento sul registro fondiario 22 febbraio 1910 prevede come documenti giustificativi da produrre per l'inscrizione della proprietà, nel caso d'espropriazione, i seguenti:

---

[1]) Quale garanzia legale dovrebbe l'espropriante fornire la prova formale all'autorità competente che egli è divenuto proprietario, anche solo mediante presentazione di una semplice ricevuta.

il documento previsto dalla legislazione applicata in concreto, oppure, nel dubbio, da un certificato attestante il pagamento, il deposito o la garanzia dell'indennità.

Orbene, dovendosi, secondo il nuovo progetto, pagare o depositare l'indennità (anche nel caso di un contratto d'espropriazione) direttamente all'ufficio del registro fondiario *rei sitæ* (art. 83), cioè all'ufficio davanti cui devonsi produrre gli atti giustificativi per l'inscrizione, basterà, onde l'inscrizione e rispettivamente la cancellazione dei diritti estinti, avvengano, una semplice richiesta da parte dell'espropriante;

3. L'acquisto della proprietà e l'inscrizione nel registro fondiario vanno esenti da qualsiasi imposta o tassa [1]).

Tale principio, applicato ai contratti d'espropriazione, risulta indirettamente da una sentenza del Consiglio federale in data 17 settembre 1924 (Direzione generale delle SFF. contro sentenza del Consiglio di Stato del Cantone Unterwalden ob den Wald).

Da questa sentenza appare, oltre a ciò, il rapporto giuridico importantissimo che va distinto tra la *forma* dei contratti di espropriazione e la *formalità* comune contemplata nelle disposizioni inerenti all'istituto dell'espropriazione.

b) *Diritti dei terzi.*

1. Principî generali:

La considerazione esser d'uopo che il fondo da espropriarsi passi all'espropriante in tali condizioni di libertà da poter ricevere, senza alcun contrasto od impedimento, quella destinazione ad uso pubblico che forma lo scopo dell'espropriazione, ha dato luogo, da parte del legislatore in materia, a misure speciali intese, le une a garantire tale „liberazione", le altre a conciliare gli interessi dei terzi con quei provvedimenti che potrebbero loro tornare oltre-

---

[1]) Il nuovo progetto statuisce dover andare esente l'inscrizione nel registro fondiario da **imposte**; ne consegue, che si possono prelevare le tasse (Gebühren) solite. Per imposte s'intendono le imposte di mutazione (Handänderungssteuern).

modo gravosi. Dal cozzo di queste due valutazioni di carattere quasi antitetico, nacquero le norme legali positive in riguardo. Non ci nascondiamo che il campo in cui stiamo per entrare è uno dei più ardui nell'ambito del pubblico giure. Quale è il principio che maggiormente corrisponde allo spirito dell'espropriazione e al sentimento di equità? In alcune legislazioni, in ispecie in quella italiana, è fissato il principio che i diritti reali preesistenti sul fondo restano estinti, convertendosi in semplici diritti sull'indennità, intendendosi cioè senz'altro trasportati sulla indennità che li rappresenta. E ciò sta bene. D'altra parte però corrisponderebbe altresì allo spirito dell'espropriazione ed al sentimento d'equità che anche i titolari di diritti personali (pigione, affitto, usufrutto, ecc), quando questi diritti siano per essere coinvolti nell'espropriazione, abbiano anch'essi un diritto all'indennità, sia pur questo un diritto indipendente (selbstständiger Anspruch), e possano essi solo partecipare nel processo espropriatorio non in veste di veri espropriati. Questa soluzione risponde a quegli intendimenti cui si informa la legge sull'espropriazione e non vulnera i sacrosanti diritti delle persone che vantano degli interessi giuridici sul fondo destinato al pubblico bene.

2. Progetto elvetico:

Il nuovo progetto conosce, come vedemmo, due sorta di contratti d'espropriazione, e cioè:

contratto d'espropriazione conchiuso durante la procedura di conciliazione (col concorso dell'autorità);

contratto d'espropriazione conchiuso fuori della procedura di conciliazione (senza l'intervento dell'autorità).

a) Per ciò che concerne il contratto di espropriazione conchiuso durante la procedura di conciliazione (col concorso dell'autorità) si osserva che tale contratto ha i medesimi effetti di una decisione definitiva della commissione di stima. Gli aventi diritti reali, in ispecie i creditori ipotecari, i titolari di oneri fondiari e gli usufruttuari sono vincolati essi pure alle stipulazioni del relativo contratto

d'espropriazione, in quanto il processo verbale all'uopo allestito sia stato da essi sottoscritto, o se essi non abbian preso parte alla procedura di conciliazione. Per analogia, si ritengon riservate anche qui le eccezioni prescritte dall'art. 37 (vedi cap. 7, pag. 62).

Con gli aventi diritti d'indole personale, (pigione, affitto, diritti personali annotati, art. 21), bisogna che sia conchiuso un accordo speciale, giacchè il progetto riconosce loro la medesima posizione giudiziale come ai proprietari medesimi (parti principali: Hauptparteien)

Il processo verbale, forma prescritta per tale accordo, deve render conto della situazione giuridica dei diritti reali dei terzi, in modo che esso contenga o la firma dei terzi o l'osservazione che i terzi non parteciparono alla procedura di conciliazione. Il processo verbale deve, inoltre, esser sottoscritto dalle parti, i terzi compresi, e dal presidente della commissione di stima per essere definitivamente convalidato. Il pagamento dell'indennità deve effettuarsi, anche rispetto ai terzi, direttamente all'ufficio del registro fondiario.

b) Contratto d'espropriazione conchiuso fuori della procedura di conciliazione (senza che il progetto, dopo di aver sancito con norme legali positive una procedura di conciliazione con lo scopo di favorire, anzi, di provocare un contratto d'espropriazione mediante l'intervento dell'autorità, e ciò a titolo di garanzia e di tutela degli interessi degli espropriati in ispecie), non è segnatamente proclive alla conclusione dei contratti d'espropriazione fuori della procedura di conciliazione, cioè senza l'intervento dell'autorità. Ne consegue che per questi ultimi accordi son prescritte le seguenti disposizioni, in riguardo ai diritti dei terzi, che sono dettate da un sano senso di civile responsabilità. Sono infatti misure che offrono speciali garanzie per i diritti delle persone altrimenti coinvolte nella medesima espropriazione.

Il contratto richiede per la sua validità, come già esponemmo, la forma scritta e deve essere notificato al presidente della commissione di stima. Questi ne prende visione

e comunica ai terzi interessati, sia mediante un avviso personale, sia mediante pubblicazione, la conclusione del relativo contratto, con la diffida che, decorso il termine di 20 giorni, l'estinzione dei diritti dei terzi resta vincolata alle condizioni stipulate nel relativo contratto; e che, d'altra parte, essi possono inoltrare, entro il predetto termine, formale domanda al presidente della commissione di stima, perchè sia fissata, in loro riguardo, l'indennità nella procedura officiale (art. 51, 60, lettera *d*). Ancor qui sono riservate le disposizioni eccezionali dell'art. 37 e illustrate più sopra. Gli aventi diritti personali sono vincolati da un tale contratto d'espropriazione soltanto se un accordo intervenne anche rispetto ai loro diritti speciali (vedasi l'articolo 85 al. 2).

c) Dalle disposizioni positive sopraenunciate in riguardo ai diritti dei terzi in genere (diritti reali e diritti personali), a norma del Progetto elvetico, possiamo dedurre la seguente partizione fondamentale:

i terzi aventi diritti d'indole *personale* sono considerati come *parti principali* (Hauptparteien), trattati cioè a guisa dei proprietari espropriati (art. 18 al. 2, art. 21);

i titolari di diritti *reali*, in ispecie i creditori ipotecari, i titolari di oneri fondiari e gli usufruttuari sono, per contro, da considerarsi come *parti secondarie* (Nebenparteien) (art. 22, 35, 45, 61, 72). Eccezionalmente però gli usufruttuari „possono" anche comparire come parti principali (art. 22, al. 2).

Considerando queste misure legali sulla valutazione dei diritti dei terzi nei contratti d'espropriazione, è d'uopo definirle apertamente come disposizioni assai felici e giustificate da uno spirito di vera responsabilità; ond'è che noi le possiamo salutare come una soluzione equa di un gravissimo e complicatissimo problema.

CAPITOLO X.

Contratti d'espropriazione impropriamente detti

(Diritto di retrocessione, di prelazione nella compera, di estensione dell'espropriazione e contratti relativi).

1. Diritto di retrocessione: a) Principî generali.

I principî cardinali che sostengono l'espropriazione sono, come vedemmo nella parte generale di questo lavoro, la *necessità* dell'oggetto che si vuole espropriare e *l'utilità pubblica* dell'opera da eseguirsi; e pure vedemmo come, non tenendo calcolo di questi principî, impropriamente si parlerebbe di espropriazione, cangiandosi questa in usurpazione ed in confisca. Ma se, invece di risultare a priori, venisse alla luce soltanto dopo l'espletamento della procedura o del relativo contratto d'espropriazione che l'oggetto già espropriato supera le proporzioni richieste dall'entità dell'opera progettata e che questa, per di più, non risponde allo scopo di utile pubblico, in forza di cui trovarono applicazione le prescrizioni d'ordine imperativo dell'istituto dell'espropriazione?

In tali casi, conseguentemente ai principî cardinali cui s'informa la legge, questa riconosce, sotto la giuridica denominazione di „diritto di retrocessione", agli espropriati la facoltà di riprendersi, volendo, i beni coattivamente trapassati.

Il diritto di retrocessione è una garanzia data all'espropriato, e per lui al pubblico, che lo scopo di pubblica utilità, cui l'espropriato ha dovuto sacrificare il suo diritto, non è un pretesto arbitrario qualsiasi, ma è veramente, alla luce della legale onestà ed a pubblica constatazione, l'unico movente dell'espropriazione. Infatti, si riconosce come una vera violazione del diritto o come una infrazione alle norme

legali il fatto che venne espropriato sotto il diritto legale della pubblica utilità, e che, in seguito, risultò tale titolo legale come non esistente o non sufficentemente rispettato; poichè, ed a ciò è bene por mente, il titolo legale della espropriazione non consiste nel fatto di *volere* un'impresa nell'interesse pubblico, ma nel fatto che tale impresa voluta venga effettivamente eseguita.

Diverse e disparate furono le concezioni intorno a questo istituto supplementare dell'espropriazione, concezioni, del resto, strettamente legate coi principî professati circa la natura giuridica dell'espropriazione medesima. Nè vorremmo noi soffermarci ad enumerarle [1]).

In riguardo alla natura giuridica del diritto di retrocessione è d'uopo, anzitutto, fissare i seguenti punti circa la giuridica denominazione dello stesso:

1. Il diritto di retrocessione non è una *rivendita:* vi manca, infatti, l'elemento fondamentale, cioè la libera manifestazione della volontà di una delle parti, dell'espropriante.

Questi è tenuto, per contro, a retrocedere l'oggetto indipendentemente dal suo consenso, ma per un obbligo radicato nella essenza stessa del diritto in virtù di cui egli ottenne originariamente la cosa (principio della pubblica utilità e della necessità); in forza, cioè, di un rapporto fuori della cerchia dei suoi diritti o doveri privati;

2. Il diritto di retrocessione non è una *rivendicazione* [2]): di rivendicazione in senso proprio parlasi soltanto quando chi rivendica ha la proprietà della cosa di cui pre-

---

[1]) Impossibile, in questa rapida corsa, sottoporre a particolareggiata menzione ed a esame critico le diverse teorie al riguardo. Vedansi Stein, Verwaltungslehre, VII, 366; G. Meyer, op. c., 263 e segg; Thiel, Expropriationsrecht, Berlin 1866, 61; Häberlin, Archiv. für Ziv.-Praxis vol. 39 (1856), 207; Grünhut, op. c., 162; Rohland, op. c., 43 e segg.; Schelcher, Rechtswirkungen der Enteignung, Freiburg in Sachsen 1893, 166 e segg.; Mayer, op. c. II, 57, 58; Prazak, op. c., 172; de Weiss, op. c., 159; Layer, op. c., 432 e segg.; Sémonin, De l'expropriation et droit d'expropriation, thèse, Versoul 1895, 128; Huber, op. c. III, 234; Sabbatini, op. c. II, 329 e segg; ecc. König: Über das Rückforderungsrecht in der Zeitschrift des Berner Juristenvereins IX (1869), 65 e segg.

[2]) Come impropriamente lo denomina la legge fed. 1850, art. 47.

tende la restituzione; e qui, la proprietà è passata in modo assoluto nelle mani dell'espropriante;

3. Il diritto di retrocessione è, soggettivamente, il diritto al *riacquisto* dei beni che la pubblica utilità o la necessità non arrivano ad abbracciare, riacquisto provocato esplicitamente da un atto di volontà dell'espropriato; oggettivamente, poi, è l'obbligo, sorgente dal carattere pubblicistico del rapporto creato dall'espropriazione, di tollerare il trapasso di quella proprietà invalidamente invocata, nelle mani del precedente proprietario.

Da ciò si deduce la natura giuridica della retrocessione: essa basa sui principî pubblicistici dell'espropriazione, sicchè, data questa, quella ne è, anche tacita legge, indissolubile corollario: si tratta infatti di una pretesa legale e personale alla restituzione della proprietà.

b) Contratti relativi.

Affinchè il diritto di retrocessione possa validamente farsi valere, occorre che l'espropriato, cui esso spetta, manifesti la volontà del riacquisto. Orbene, tale manifestazione di volontà può avvenire tanto ufficialmente che privatamente, vale a dire o davanti all'autorità competente o per privato componimento. Quest'ultimo caso attira maggiormente la nostra attenzione.

Che il diritto di retrocessione sia senz'altro applicabile in caso di un contratto d'espropriazione è evidente e già una sentenza del Tribunale federale RO. XI. pag. 352-353 l'ha riconosciuto; che, poi, sia possibile un contratto speciale relativo alla sola retrocessione è pure comprensibile[1]). Infatti, questo contratto — conchiuso pure nella cerchia del rapporto giuridico espropriatorio, quantunque dopo l'espletamento della procedura, — può benissimo statuire privatamente i termini della retrocessione, in ispecie le *modalità del trapasso* e la *fissazione del corrispettivo*. Un tale contratto, che nasce dalla sfera giuridica dell'espropriazione e che ha, oltre a ciò, per contenuto con-

[1]) Potrà verificarsi, alle volte, la bellezza giuridica di un contr. d'espr. propr. detto che forma la base di un nuovo contratto di retrocessione; ambedue statuenti rapporti non privati, o non unicamente privati!

trattuale, quei medesimi oggetti su cui porta l'espropriazione, merita la denominazione di „*contratto d'espropriazione impropriamente detto*", e perciò è d'uopo venga qui illustrato:

a) Contenuto contrattuale e parti contraenti: il contratto può riflettere:

1. le modalità del trapasso o della conversione dei diritti;
2. il corrispettivo o l'indennità della retrocessione.

Al riguardo fanno stato i seguenti capisaldi:

Il diritto espropriato è da retrocedere nello stato in cui esso si trova al momento della domanda di restituzione (trapasso libero degli oneri precedenti l'espropriazione ed indipendentemente dall'inscrizione nel registro fondiario[1]) e contro il pagamento dell'indennità che fu all'uopo prestata. Se poi l'espropriante avesse nel frattempo introdotto nella proprietà espropriata dei cambiamenti che ne aumentassero o ne diminuissero il valore, la fissazione dell'indennità si farà, nel primo caso, verso rimborso delle spese fatte, e, nel secondo caso, deducendo la differenza di valore (legge fed. 1850 art. 47 e Progetto art. 102).

Le contestazioni sorgenti sono demandate, secondo il progetto, al giudizio della commissione di stima, ciò che dinota, da parte della legge, il riconoscimento del carattere giuspubblicistico di questo istituto correlativo dell'espropriazione. Parti contraenti sono, da un lato, l'espropriante o la persona nel di lui diritto subentrata, dall'altro, l'espropriato o i suoi eredi, nel caso di espropriazione totale; nel caso di espropriazione parziale, il rispettivo proprietario del fondo rimanente.

b) Specie di tali contratti:

1. contratto stipulante la *rinuncia*, da parte dell'espropriato, nell'esercizio del diritto di retrocessione[2]). (Progetto art. 98);

---

[1]) E' una specie di riespropriazione. Cfr. Thiel, op. c., 61 e segg. Seydel: Bayerisches Staatsrecht (Monaco, 1887), III, 642.

[2]) Possibile, del resto, nella conclusione di un contratto di espropriazione relativo al trapasso di proprietà (durante la procedura).

2. contratto stipulante le *modalità* del trapasso dei diritti espropriati;

3. contratto stipulante *l'indennità* della retrocessione.

c) Termine utile per la conclusione:

il diritto di retrocessione può farsi valere, secondo il Progetto, cinque anni dopo l'esecuzione dell'espropriazione, e, se trattasi di espropriazione eseguita per opera di un'impresa già esistente allo scopo di futuri ampliamenti (per es. SFF.), dopo 25 anni dall'atto espropriatorio.

I contratti di retrocessione possono perciò essere stipulati:

1. durante la procedura d'espropriazione, eventualmente in un contratto d'espropriazione propriamente detto;

2. fuori della procedura d'espropriazione, tanto prima quanto dopo il termine prescritto per far valere di diritto la norma legale della retrocessione.

2. Diritto di prelazione nella compera.

Il diritto di prelazione nella compera spettante all'espropriato va combinato con il diritto di retrocessione, di cui, quasi, forma il sostegno eventuale: anch'esso è una garanzia di fronte all'espropriato che l'espropriazione non è un atto simulativo per il raggiungimento di uno scopo dolosamente celato. I caratteri differenziali tra i due istituti gemelli si riassumono come segue:

1. Il primo si estingue non appena l'immobile ceduto è stato utilizzato a scopo pubblico, mentre il secondo può altresì farsi valere dopo che il fondo espropriato ha ricevuto la destinazione ad usum publicum e questa viene a cessare;

2. Il primo parte dal dovere dell'espropriante di retrocedere la cosa, il secondo dall'intenzione dello stesso di alienare l'oggetto.

In ambedue gli istituti però sono analoghe le disposizioni riguardo alla fissazione del compenso, la quale, appunto, avviene con riferimento alla prestata indennità (in via di massima). Il diritto di prelazione nella compera

è naturalmente solo possibile nelle leggi che positivamente lo disciplinano[1]), e vige soltanto in favore del proprietario espropriato.

Le disposizioni sul trapasso e sull'iscrizione sono analoghe a quelle del diritto di retrocessione.

Il diritto di prelazione nella compera può pure formare oggetto di un „contratto d'espropriazione non propriamente detto" per il quale sono applicabili, in via di massima, le norme del contratto di retrocessione.

3. Diritto all'estensione dell'espropriazione:

a) Principî generali.

Ragioni imperiose di equità e di opportunità richiedono che, nel caso di espropriazione parziale o di semplice costituzione di una servitù legale al fondo per espropriazione, sia concessa al proprietario espropriato, in modo speciale, la facoltà di domandare l'acquisto integrale del fondo restante, rispettivamente del fondo su cui grava la servitù, se ad essa risulta una non idoneità in riguardo alla destinazione fin'allora avuta.

Questa facoltà riconosciuta da alcune leggi anche in favore dell'espropriante[2]), è nota sotto il nome di „diritto all'estensione dell'espropriazione", e non deriva, come il diritto di retrocessione, dal principio della necessità e della pubblica utilità: esso basa unicamente su postulati d'indole economica riconnessi a ragioni di equità. Per questo fatto esso è possibile soltanto se la legge positivamente lo disciplina e solo nei modi e nei limiti da essa assegnati. E perchè il diritto all'estensione non dipende dal principio della necessità e della pubblica utilità, ma semplicemente da ragioni pratiche, esso spetterà tanto all'espropriante quanto all'espropriato, potendosi farlo valere sia nell'interesse dell'uno sia in quello dell'altro. L'istituto in parola mira, per vero, a render minor possibile, anzi ad evitare, il danno che potrebbe nascere all'una delle parti, che sarebbero tanto più deplorevoli in quanto che è in gioco un'opera destinata a beneficio di tutti: l'inclusione globale nell'espropriazione rappresenta dunque una soluzione provvida ed adeguata di uno scabroso problema. In-

[1]) Come nell'attuale legge fed. 1850, art. 47 e Progetto, art. 98.
[2]) Legge fed. 1850, art. 48; Progetto, art. 11.

torno alla natura giuridica dell'istituto in parola, varie furono le opinioni, le quali qui ci dispenseremo di enumerare [1]).

Esso è, secondo noi, un fenomeno accompagnatorio (Begleiterscheinung) dell'espropriazione, che s'esplica nella facoltà di produrre un'istanza all'autorità competente, basandosi su *prescrizioni legali giuspubblicistiche* (legge sull'espropriazione) ,mirante alla comprensione di tutto quel determinato fondo nell'atto espropriatorio; un'istanza, adunque, promossa dalla libera manifestazione di volontà di una delle parti, lesa negli interessi ad essa scaturienti in virtù di un *rapporto pubblicistico* (espropriazione), ed intesa a coinvolgere nella *destinazione pubblica* anche le frazioni residue, quand'anche queste fossero già state ritenute *non strettamente necessarie all'opera*. Da queste illustrazioni risulta che nulla impedisce potersi aggiudicare senza pregiudizio alcuno il diritto all'estensione dell'espropriazione al pubblico giure. Vedansi inoltre le argomentazioni nel capitolo che segue.

Riguardo alla trattazione legislativa del diritto alla estensione dell'espropriazione si riscontrano due sistemi o criteri diversi che, d'altronde, come nella vigente legge federale 1850 (art. 4, 5) e nel Progetto (art. 10, 11), possono essere combinati:

1. Il diritto all'estensione è garantito per il caso in cui il fondo restante non può più, o soltanto con dispendio ingente e sproporzionato (unverhältnismässige Kosten) essere adibito allo scopo cui serviva prima dell'espropriazione;

2. Il diritto all'estensione è garantito, per il caso in cui il fondo viene ad avere dimensioni inferiori alla misura matematica fissata [2]).

---

[1]) Cfr. G. Mayer, op. c., 282; Grünhut, op. c., 149; Rohland, op. c., 91; Schelcher, op. c., 91; Häberlin, op. c., 177; de Weiss, op. c., 133; Prazak, op. c., 180; Layer, op. c., 432; O. Mayer, op. c. II, 28; Sabbatini, op. c. I, 434 e segg., specialmente: 448; Treichler (Zeitschrift für deutsches Recht), vol. XII, pag. 143.

[2]) Ecco la combinazione di ambedue i criteri nella legge fed. 1850, art. 4: Gli aventi diritto sulla parte da cedersi possono chie-

D'altra parte, è garantito, secondo la legge vigente (art. 5), il diritto all'estensione dell'espropriante, a norma dei seguenti termini:

Se per la cessione di un diritto fosse mestieri pagare all'espropriato più di un quarto del valore della residua sua proprietà connessa al diritto espropriato, per il deprezzamento risultante dall'espropriazione, l'espropriante potrà chiedere la cessione di tutta la proprietà mediante pieno compenso.

b) Contratti relativi.

Sotto l'impero delle leggi che sanciscono il diritto all'estensione, sia completamente in conformità dei lineamenti suesposti, sia parzialmente in riguardo ad essi, è possibile che l'espropriante e l'espropriato addivengano ad un contratto stipulante o le *modalità del trapasso* della parte restante o la relativa *indennità*, od ambedue assieme[1]). Per tali „contratti d'espropriazione impropriamente detti" trovano analoga applicazione, in massima, i principî esposti per i contratti d'espropriazione relativi alla retrocessione ed i principî generali enunciati per gli altri regolari contratti d'espropriazione.

---

dere l'espropriazione integrale mediante compenso corrispondente al valore totale nei casi seguenti:

a) se di un edifizio o di un complesso di immobili serventi all'esercizio di un'industria deve esser ceduta una parte la cui mancanza renda impossibile o sommamente difficile l'uso dell'edificio o l'esercizio dell'industria, nè vi si possa rimediare con altre acconce disposizioni;

b) se di un fondo, di cui si chiede la cessione solo in parte, non rimane una superficie continua di 5000 piedi quadrati almeno.

[1]) Se fu ceduto contrattualmente più di quello che la legge prevedeva, la quota maggiore è da computarsi venduta a norma del comune diritto.

CAPITOLO XI.

Natura giuridica dei contratti d'espropriazione

1. Teorie diverse.

Abbiamo esaminato, nei capitoli che precedono, il lato pratico dei contratti d'espropriazione, segnatamente nel capitolo nono, riflettente gli effetti giuridici dei contratti stessi.

Non ci resta ora che, da quelle disposizioni legali positive, dedurre il carattere giuridico dei contratti in parola, il quale, nella mente dei maggiori giuristi vien diversamente concepito, e cioè, come segue:

1. Autori che aggiudicano i contratti d'espropriazione al diritto civile, sia totalmente che parzialmente:

a) Gierke[1]): „Il diritto pubblico non entra in azione, fintanto che l'effetto, cui mira l'espropriazione, vien conseguito per negozio giuridico. Il fatto che la espropriazione imminente forma il motivo per un contratto di compra-vendita o per altro contratto, non influisce per nulla sulla natura giuridica di tali atti privati. Questo vale in principio anche per le convenzioni stipulate tra le parti interessate dopo l'inizio della procedura d'espropriazione. Ciò nonostante però vengon facilitate, nelle leggi sulle espropriazioni, le convenzioni che suppliscono una fissazione ufficiale; e, in quanto nascano durante la procedura d'espropriazione e col concorso dell'autorità, esse vengon dotate di effetti giuridici speciali".

b) G. Meyer[2]): „Si può, se l'espropriato consente, definire il suo consenso come giuridicamente libero, come

[1]) Deutsches Privatrecht II, 473.

[2]) Recht der Expr., 187 e segg., 239; Lehrbuch des deutsch. Verwaltungsrechts I, 287.

una libera manifestazione di volontà, o non dovrà pur dirsi: coactus voluit? Niente affatto! Un negozio giuridico non può essere considerato come coatto, per il fatto che le probabili conseguenze della non conclusione dello stesso abbiano sospinta quella persona a conchiuderlo. Allorquando la cessione si effettua in virtù di una decisione dell'autorità, non havvi consenso alcuno da parte dell'interessato; se però l'espropriato stesso consente alla cessione, allora il libero consenso esiste. Se perciò le parti convengono sulla cessione e sull'indennità, si avrà indubbiamente, nel caso di un compenso in denaro, una compra-vendita, nel caso invece di una controprestazione in natura, una permuta vera e propria.

„E' applicabile, nel caso di un accordo amichevole rispetto ad ambedue i termini (cessione ed indennità), la teoria pura della compra-vendita? Sembrerebbe, a prima vista, ma realmente non è così. L'espropriato che si sottomette alla cessione volontaria ha, evidentemente, l'intenzione di contrarre quegli obblighi che gli verrebbero altrimenti assegnati nella cessione coattiva; egli intende cioè soltanto di compiere spontaneamente ciò che per opera dell'espropriazione dovrebbe compiere coattivamente, e giammai, con ciò, consente a rendere deteriore la propria condizione giuridica: non gli si potrebbero quindi applicare le disposizioni della vendita che fossero più svantaggiose di quelle dettate dall'espropriazione. La vendita appare, in tal caso, come un contratto che deroga alle disposizioni legali comunemente in vigore".

Il Meyer, come si vede, fonda le sue argomentazioni sul diritto civile, riconosce però gli accordi in parola degli effetti „speciali". Si noti lo sforzo di accomodamento (Anpassungsanstrengung) alle prescrizioni del diritto positivo ed il risultante difetto di coerenza.

c) O. Meyer[1]: „Un tale accordo ha la natura di un contratto e cioè di un contratto puramente civilistico. Il consenso vien stabilito tra eguale ed eguale rispetto

[1]) Deutsches Verwaltungsrecht II, 61.

alla proprietà di una cosa ed alla fissazione della controprestazione (indennità). Il contratto non è necessariamente un contratto di compra-vendita; ciò dipende dal relativo contenuto contrattuale. Il fatto che l'espropriazione è imminente, rappresenta solo un motivo di più per la conclusione, ma non esercita influenza alcuna sul carattere di tali accordi".

d) P. Sabbatini[1]): „A negare a tali contratti il carattere di vendita, si accampa il difetto del consenso, perchè la proprietà, invito domino, si trasferisce in potere dell'espropriante. Ma, per ciò che si riferisce agli amichevoli accordi, ci sembra che l'argomento contenga un equivoco: confonda, cioè, il *consenso* con *la causa del consenso*.

„Per vero non può negarsi una sostanziale differenza tra l'espropriazione che si compie con l'amichevole accordo, e quella che si consuma ope auctoritatis; in quest'ultima veramente lo spoglio avviene contro il volere dell'espropriato; ma nel primo caso vi concorre senza dubbio l'idem placitum consensus senza di che non può concepirsi nessun contratto od accordo. Nè si dica che il consenso del venditore si limita alla liquidazione della indennità, giacchè se il convegno verte anche sulla cessione dell'immobile, avremo invece, alla vendita, un consenso *esplicito*, se poi si restringe unicamente alla determinazione dell'indennità, essendo il prezzo il corrispettivo della cosa che vien occupata in seguito alla *liquidazione* dell'indennità, necessariamente il consenso alla vendita sarà *implicito*. Dunque non sussiste che v'abbia mancanza di consenso; diremo di più: che il consenso è spontaneo, giacchè niuno obbliga a conchiudere e nemmeno a tentare l'amichevole accordo. Soltanto havvi una *causa* coattiva determinante il consenso, cioè la pubblica utilità alle esigenze della quale l'alienante non può sottrarsi. Ma qual'è quella vendita che non abbia una causa più o meno imperiosa, sia in un bisogno o in utile privato od anche in un mero capriccio?

[1]) Degli amichevoli accordi nelle espropriazioni per causa di pub. ut. in Archivio giuridico del prof. Serafini, XXXVI, 450.

„Che se, per dipendere la causa del consenso non dal volere o dal fatto dell'alienante, ma dal volere e dal fatto del potere sociale, non si crede di poter ravvisare nell'amichevole accordo i termini di una vendita volontaria, certo poi si ammetterà doversi esso definire una vendita forzata. Qui ricorrono tutti i requisiti della vendita forzata; con questo di più che insieme al volere dell'espropriante concorre quello dell'espropriato".

e) G. Sabbatini, l'illustre commentatore della vigente legge italiana in materia, accenna come segue alla natura dei contratti d'espropriazione[1]): „Se le convenzioni stipulate tra espropriante ed espropriato circa la cessione dei beni anteriormente alla approvazione e pubblicazione del piano particolareggiato rivestono, a tutti i loro effetti, la figura giuridica della vendita volontaria, non altrettanto è a dirsi per quelle conchiuse dopo la pubblicazione, nelle quali entra l'elemento della *coazione*, proprio dell'espropriazione: un elemento che interviene, non come semplice movente di fatto, ma come vera causa giuridica del negozio. Ciò risulta e da economie e da speciali disposizioni della legge, queste ultime relative non solo alla forma delle stipulazioni (che non avrebbe al proposito valore decisivo), ma anche ad effetti sostanziali nei rapporti stessi tra i contraenti: basti ricordare il diritto di retrocessione che, secondo noi, non può essere negato a chi ha concluso accordi e sull'indennità e anche sulla cessione della proprietà".

Vediamo ora se e quando le convenzioni in discorso debbano, in riguardo ai terzi, essere equiparate all'espropriazione pronunciata per atto dell'autorità amministrativa:

„Può ben dirsi che quasi tutte le più notevoli legislazioni sulla materia hanno contemplato l'istituto degli accordi amichevoli tra l'espropriante e l'espropriato, concependo la possibilità che per mezzo di tali accordi venisse arrestato o semplificato il procedimento dell'espropriazione.

---

[1]) Com. I, 528 e segg.

Le divergenze, senza dubbio notevoli, sorgono circa la natura giuridica delle convenzioni traslative della proprietà posteriori alla approvazione e pubblicazione del piano dei lavori. L'opinione predominante tra gli scrittori è sostanzialmente conforme alle idee da noi sostenute, e cioè che, se è indubbio che gli accordi abbiano carattere contrattuale e siano perciò sottoposti nel loro fondamentale regolamento giuridico alle norme del comune diritto privato, non può d'altronde non riconoscersi che essi sono stati determinati dal fatto dell'espropriazione e debbono quindi soggiacere in parte ad alcuni effetti giuridici determinati dalle leggi speciali regolatrici di tale istituto. E ciò sia nei rapporti tra espropriante ed espropriato, sia nei riguardi dei terzi aventi diritti sull'immobile".

2. Una seconda categoria di giuristi crede di poter aggiudicare i contratti d'espropriazione al diritto pubblico, come quello capace di giustificare quegli effetti d'indole „speciale" che le leggi quasi unanimi loro attribuiscono.

Anche qui, vogliamo menzionare solo i più insigni tra i propugnatori di questa teoria:

a) Grünthut[1]): „La natura giuridica dell'espropriazione non viene alcunchè alterata per il fatto che l'espropriante ed il proprietario del fondo, rispetto cui l'espropriazione deve effettuarsi, convengono sulla cessione e sull'indennità. Essendo già stabilito che il fondo in parola deve essere ceduto, nel modo conforme alle prescrizioni del diritto d'espropriazione, il proprietario vien spinto dal proprio interesse a regolare la cessione di comune accordo, onde affievolire il più possibile il rigore della disposizione legale. Il proprietario ha, sotto ogni aspetto, la posizione giuridica di un espropriato e la differenza che passa tra il contratto d'espropriazione e l'espropriazione coattiva è solo effettiva, ma non giuridica. La sottomissione volontaria supplisce al decreto d'espropriazione, conseguendone però i medesimi identici effetti. Che sia realmente così risulta praticamente ed in modo speciale dal fatto che i diritti

[1]) Enteignungsrecht, 185.

reali costituiti in favore dei terzi non seguono il fondo ceduto nelle mani dell'acquirente".

b) Seydeel[1]: egli ritiene la cessione volontaria dell'espropriato, non una vendita, ma un atto giuridico inerente all'essenza ed al concetto dell'espropriazione: „Non si può parlare di vendita, neppure quando si stipula una convenzione relativa alla cessione dell'oggetto invocato dopo avvenuta la dichiarazione di pubblica utilità; poichè il cedente si sottomette qui semplicemente ad una necessità da lui riconosciuta".

c) Laband[2]: „Nel caso di un contratto d'espropriazione la situazione giuridica rimane quella medesima della relativa procedura. Il proprietario non vuole, anche quando intravvede che la espropriazione è legalmente fondata e che l'indennità offertagli corrisponde al valore del suo fondo, conchiudere una compra- vendita: egli non vende il suo fondo, ma se lo lascia prendere, intuendo la sterilità (inefficacia) della sua opposizione".

d) Fleiner[3]: „Il contratto d'espropriazione deve essere giudicato esclusivamente a norma delle disposizioni delle leggi sulle espropriazioni, quindi secondo il diritto pubblico. Esso equivale, in riguardo agli effetti, perfettamente al decreto d'espropriazione e rappresenta una parte della procedura stessa".

e) Layer[1]: „In riguardo all'accordo amichevole, sancito dalle leggi sull'espropriazione, possono considerarsi i due casi seguenti: o esso è un negozio giuridico a sè, o esso rappresenta l'adempimento di una pretesa giuridica preesistente.

„Ammettendo la prima ipotesi, non rimane, invero, altro che considerare l'accordo amichevole come una vendita comune; in questo caso però non dovrebbe esser neces-

---

[1]) Bayer. Staatsrecht, II, 627.

[2]) Archiv für Zivil-Praxis, vol. 52, pag. 172, oss. 30.

[3]) Bundesstaatsrecht, 592; Institutionen des deutsch. Verwaltungsrechts, 296.

[4]) Op. c., 323.

sario che le leggi sull'espropriazione ne facessero comunque parola, poichè, che un'espropriazione risulti superflua allorquando l'espropriante ha già comperato la proprietà, non è indispensabile sia disposto nelle leggi sulle espropriazioni.

„Ma di un amichevole accordo tra le parti non parlasi già quando si conchiude un libero negozio giuridico civile, bensì quando, e solo quando si tratta di un *soddisfacimento convenzionale di una pretesa giuridica già esistente, ma non ancora inappellabilmente determinata nei suoi limiti e nel suo contenuto*. E qui trattasi per l'appunto di ciò.

„Anche la maggior parte degli scrittori ha riconosciuto che un tale accordo amichevole ha il medesimo giuridico significato di un'espropriazione, e non di una vendita — almeno in massima —, a meno che l'intenzione esplicita delle parti dia a credere d'aver voluto conchiudere una vendita vera e propria.

„Le divergenze sorgono solo rispetto al momento della esistenza legale di tale accordo. Indubbiamente, un accordo conchiuso prima ancora che l'esecuzione dell'opera sia giuridicamente fissata, è da considerarsi come una vendita comune. Questo momento principia, nella maggior parte delle leggi, con la dichiarazione di pubblica utilità.

„Che non si tratti, nel caso di un accordo amichevole, di una vendita, risulta inoltre dalle disposizioni positive delle leggi.

„Non si tratta dunque di un negozio giuridico civile, non di una vendita, ma di ben altro, cioè di un *atto giuridico che elimina l'azione giudiziaria su una pretesa giuspubblicistica*".

2. Impostazione del problema.

Esaminando a norma di metodo le opinioni degli scrittori sopra enunciati, sia dell'una che dell'altra categoria, vien fatto di considerare:

1. La maggior parte degli scrittori si sofferma unicamente ad illustrare il lato teorico della questione, partendo dalla investigazione se il *consenso* esiste o no.

2. Solo un nucleo di scrittori, e segnatamente quelli che ascrivono i contratti d'espropriazione al pubblico giure, si soffermano in modo speciale sul lato pratico legale, illustrando in ispecie gli *effetti giuridici* che tali contratti conseguono.

Il problema, così delineato dai giuristi più insigni in materia, si presenta in certo qual modo come segue:

1. Questioni del consenso: se esso liberamente esiste, havvi in massima una „vendita";
2. Questione degli effetti giuridici „speciali": se questi risultano, si propende ad aggiudicare i contratti di espropriazione all'essenza della espropriazione stessa.

La questione così posta, non ci può soddisfare, in quantochè essa presenta, senza dubbio, e dall'una e dall'altra parte, unilateralità di vedute. Infatti, la trattazione sotto la direttiva dell'uno di questi due concetti risulta stentata e diviene artificio, come lo dimostrano le argomentazioni del Meyer per es., da un lato, il quale appare impacciato nel celare le lacune che egli intravvede nell'accomodamento dei fatti legali positivi a' suoi teorici intendimenti; del Laband, dall'altro lato, il quale, effettivamente, esclude la possibilità della conclusione di un contratto di espropriazione (a meno che questo „contratto" sia qualche cosa di anormale), dicendo che l'espropriato si „lascia prendere" il suo fondo, ciò che, tutt'al più, potrebbesi dire in caso di espropriazione condotta a termine senza conclusione di un accordo qualsiasi.

Noi riteniamo di dover argomentare come segue:

Il diritto in genere ha delle basi comuni, dei principî fondamentali che trovano applicazione in ambo i rami del giure (diritto civile e diritto pubblico): questi principî cardinali del giure riflettono norme granitiche di giustizia e di equità che non possono, ove di diritto è parola, esser misconosciute, e fondamentali lineamenti che sono le norme o i mezzi rudimentali delle giuridiche costruzioni. Scen-

dendo da essi grado grado nella ramificazione, si proviene alla pietra angolare della differenziazione giuridica per cui si giustifica la stessa bipartizione; ambedue i rami: giure pubblico e giure privato, sono nati da *considerazioni fatte in ambienti diversi.*

Esiste — e fa d'uopo averne conoscenza esatta — una doppia valutazione di fatti e di rapporti giuridici: un criterio, cioè, civilistico, ed uno pubblicistico. Orbene, queste due concezioni (Einstellung) avranno ragione di sussistere, ciascuna nell'ambito della propria „giurisdizione": quella civilistica sarà idonea alla critica illustrazione dei rapporti inerenti al diritto civile: essa porterà infatti in campo quegli argomenti fondamentali che formano le basi dell'essenza stessa di *quel* diritto; quella pubblicistica, invece, basantesi sui principî che reggono il pubblico giure e sorretta dal suo spirito „speciale", sarà atta a spiegare conseguenze che, partendo da un punto di vista non confacente, potrebbero sembrare non solo inique, ma illogiche[1]).

Ed è questa stessa partizione che, a nostro avviso, non si è andata convenientemente rispettando, sì che poi risultarono, nel nostro campo in ispecie, delle concezioni equivoche che tornano di poco conforto alla scienza e di nessun vantaggio alla pratica. Nell'esame della natura giuridica dei contratti di espropriazione si son così mescolati criteri del diritto privato con argomentazioni del pubblico giure.

Noi crediamo di dover porre il problema come segue:

1. Il criterio differenziale che qui ha da essere applicato è quello del pubblico giure, trattandosi del „diritto d'espropriazione", e solo in linea secondaria di un „contratto".

2. Il fatto che havvi in esame un „contratto" non pregiudica la scelta del criterio del pubblico giure. Il contratto è un semplice istrumento o mezzo giuridico generale,

[1]) Vedi, tra l'altro: L. Spiegel: Verwaltungsrechtswissenschaft, 141: Zivilistische u. verwaltungsrechtl. Rechtsanschauung.

per il raggiungimento di uno scopo legale il quale non è necessariamente privato (civile).

3. Premesse sistematiche.

Prima di passare in critica rassegna i punti del problema la cui soluzione ci siamo prefissi, occorre delimitare e precisare il campo entro cui quello spirito critico ha liberamente da svolgersi:

1. Anzitutto è da notare che esce dall'ambito della presente trattazione l'investigazione scientifica esauriente della differenza che la dottrina suol porre tra il diritto civile e il diritto pubblico. In massima, il nostro criterio di partizione risulta già dalla parte prima di questo lavoro, epperciò una ampia trattazione del tema qui torna superflua[1]).

2. Il „contratto", come già vedemmo e qui nuovamente ci piace ricordare, non è, a sè, un „individuo giuridico" da potersi definitivamente aggiudicare all'uno o all'altro dei rami del giure (civile o pubblico), ma è soltanto un istrumento tecnico per una giuridica costruzione; il „contratto" non è dunque un *rapporto giuridico*, ma un *mezzo* per fissare un tale rapporto giuridico; ed è solo *quel* rapporto che lo può giuridicamente determinare.

3. Ne consegue, che il fatto che i contratti d'espropriazione avvengon *sotto forma* di quelli del diritto civile[1]), non è un criterio decisivo per la giuridica determinazione di tali contratti, essendo quel criterio puramente formale, riflettente nient'altro che una forma di esplicazione giuridica in genere;

4. Parlando, in ciò che segue, di „contratti d'espropriazione", intendiamo segnatamente i „contratti d'espropriazione propriamente detti" (e quelli diventati tali, cioè quei „contratti d'espropriazione condizionati", la cui condizione risolutiva si verificò); in via di massima, e per ciò che concerne la giuridica determinazione di *quel contratto*, le seguenti esposizioni sono applicabili anche ai „contratti d'espropriazione impropriamente detti".

---

[1]) Vedasi: Holliger: Kriterium des Gegensatzes zw. dem öffentl. Recht u. dem Privatrecht, Dissertation, Zürich 1904.

[2]) Vedi pag. 67 e 69.

4. Questione del consenso.

La questione del consenso è inerente alla giuridica denominazione di „contratti" agli accordi amichevoli. Infatti, o havvi consenso, ed allora tali accordi assumono veramente e propriamente il nome di „contratti" d'espropriazione, o il consenso manca, ed allora non potrà sussistere di diritto quella giuridica denominazione, perchè il consenso è l'elemento primordiale per la esistenza di un „contratto".

Facile è, invero, la soluzione della presente questione: il consenso realmente esiste, basta considerare il caso in cui l'espropriante *consente* alla cessione del fondo contro il pagamento di una determinata indennità; anzi, il consenso è spontaneo, nessuno potendo obbligare o comunque tener vincolato l'espropriato alla conclusione o non conclusione del contratto. L'espropriato è completamente libero nella determinazione della sua volontà: egli può disporre o non disporre. Che, non disponendo mediante un contratto di espropriazione, la cosa passa ciò nullameno alla stessa destinazione ha qui niuna giuridica correlazione. L'espropriato non è tenuto a partecipare neppure alla procedura di conciliazione, e da questo fatto non può venirgli detrimento giuridico veruno.

a) Causa del consenso: naturalmente, come là dove per un atto di libera volontà si tende alla realizzazione di un determinato effetto giuridico, il consenso ha, anche qui, una causa determinante, come ha uno scopo prefisso. Ciò è semplicemente naturale e non dovrebbe far sorgere alcun stupore.

L'espropriato che, iniziata la procedura, consente alla cessione del fondo all'espropriante contro il pagamento di una somma determinata o da fissarsi, risolve attivamente una questione che verrebbe altrimenti definita, cioè fuori della sua giuridica influenza. L'espropriazione imminente è dunque la causa determinante del contratto d'espropriazione. Da questo non è lecito, a nostro avviso, dedurre che il consenso non è per l'appunto libero. Come argutamente dice P. Sabbatini: „Ma qual'è quella *vendita* che non

abbia una causa più o meno imperiosa, sia in un bisogno o in un utile privato od anche in un mero capriccio? Il fatto che l'espropriazione è inevitabile e determina la conclusione del contratto d'espropriazione, non infirma per nulla la libera manifestazione della volontà. Certo che qui convien ragionare, non con i comuni principî civili: qui ci troviamo nel pubblico giure e qui fa stato il criterio di esame basato sui principî di *questo* diritto: Qui la *causa*, il *motivo*, non è, come nel diritto civile, rispettivamente nella trattazione a guisa della concezione civilistica, ad es. il bisogno finanziario, il soddisfacimento dei creditori ipotecari impazienti, la sete di lucro, il semplice capriccio (tutti, come si vede, moventi *individualistici*); ma la causa, il motivo, giuspubblicamente concepiti, rivestono carattere più imperioso, più incondizionato, più ineluttabile, più oggettivo, più *sociale e collettivo:* la pubblica utilità, l'interesse generale, la pubblica salute, ecc. Differenziazione questa, che è la chiave della comprensione giusta di ogni giuridico rapporto. Qui dunque si manifesta lo spirito pubblico dell'istituto.

b) Oggetto del consenso: il consenso verte o sulla cessione della proprietà o sulla fissazione del relativo compenso, sia separatamente, sia in uno stesso contratto.

c) Scopo del consenso: anzitutto, il consenso ha un significato morale: l'espropriato non rimane semplicemente passivo, non dorme, ma *vuole* esser presente, prender parte attiva, disporre lui stesso della sua proprietà; *vuole* che a quella resti impressa la sua giuridica decisione, compreso della destinazione maggiore cui essa è imprescindibilmente chiamata.

D'altra parte, disponendo così del proprio fondo, il proprietario *non intende* giammai di pervenire ad una situazione giuridica più sfavorevole di quella che avrebbe potuto avere, nulla intraprendendo, dopo l'espletamento della procedura d'espropriazione. Egli non concluderebbe mai dunque un contratto d'espropriazione, se esso non fosse *diverso* dai comuni contratti di vendita, inquantochè in

quelli il cedente è tenuto responsabile per i vizi materiali e giuridici della cosa, responsabile in ciò che concerne la *custodia:* ciò rappresenterebbe un peggioramento incommensurabile della posizione cui perverrebbe, rimanendo completamente passivo, dopo svolta la procedura d'espropriazione. L'espropriato tende adunque al conseguimento di due vantaggi giuridici, decidendosi alla conclusione di un contratto d'espropriazione:

1. Il vantaggio risultante dall'espropriazione per sè, esplicantesi negli effetti speciali della stessa: esclusione delle responsabilità e garanzie puramente civili e dell'obbligo di tradire la cosa, privilegio inerente al diritto di retrocessione, indipendenza dall'inscrizione nel registro fondiario;

2. Il vantaggio risultante dalla conclusione del contratto stesso: autodisposizione della cosa, esclusione del carattere burocratico dell'espropriazione, delle sue lungaggini e molestie, conseguimento di un eventuale vantaggio pecuniario.

In altri termini, le parti [1]) non vogliono conchiudere un contratto solito (civile) [2]), ma un contratto „speciale", vogliono cioè unicamente realizzare, in via amichevole, ciò che risulterebbe, ma meno comodamente, se un accordo non venisse conchiuso. Ne viene, che il rapporto giuridico voluto dalle parti è identico a quello che risulterebbe dall'espropriazione medesima.

Senonchè, a malgrado di queste argomentazioni d'ordine logico-costruttivo-legale, non si potrebbe riconoscere senz'altro ai contratti d'espropriazione quel carattere „speciale" voluto dalle parti, se il diritto positivo non disciplinasse, sistemandole, queste deroghe al comune diritto. E con ciò veniamo agli effetti legali dei contratti d'espropriazione.

---

[1]) Anche l'espropriante ha grandi vantaggi: si pensi al sollecito compimento dell'opera reso possibile, all'esonero dal pagamento di diritti di mutazione (Handänderungssteuern), ecc.

[2]) E' l'animus contrahendi dunque che decide; l'animus contrahendi inteso, naturalmente, nel senso logico.

5. Questione degli effetti giuridici.

Come annunciammo, è questa una questione del diritto positivo, e già vedemmo che esso attribuisce ai contratti d'espropriazione degli effetti altrimenti non giustificabili, se non tenendo calcolo del rapporto giuridico dal quale nacquero (espropriazione). Non solo poi il diritto positivo sancisce esplicitamente tali effetti, ma questi vengon sempre più sostenuti dalla scienza sotto l'egida de' più insigni giuristi[1]).

Questi effetti giuridici sono veramente „speciali" non verificandosi giammai nella conclusione di un relativo contratto del diritto civile. In ispecie, si ponga mente ai seguenti *effetti differenziali:*

1. Nel diritto civile è indispensabile, per i contratti stipulanti il trapasso della proprietà (fondiaria), l'atto notarile; qui basta, anche in tal caso, la semplice scrittura privata o la forma di processo verbale (vedi cap. 9, 4);
2. Il trapasso del diritto di proprietà è vincolato, nel diritto civile, all'inscrizione nel registro fondiario; qui solo il pagamento o deposito dell'indennità dà ipso jure all'espropriante il pieno diritto di proprietario[2]);
3. L'inscrizione nel registro fondiario di un fondo passato all'acquirente, sottostà, nel diritto civile, in ispecie al pagamento di imposte o diritti di mutazione (Handänderungssteuern); l'inscrizione del trapasso di proprietà per espropriazione avviene senza prelevamento di tasse od imposte cantonali;
4. Nel trapasso di proprietà (fondiaria) del diritto civile, i diritti dei terzi continuano a sussistere, seguendo il fondo; qui invece il trapasso di pro-

---

[1]) Cfr. Laband, op. c., 172; Grünhut, op. c., 185; Rohland, op. c., 36; Meyer, op. c. (con restrizioni), 188 e segg, 212 e segg, 239; Schelcher, op. c., 58; de Weiss, op. c., 128; Layer, op. c., 323; ecc.

[2]) Che egli possa disporre, di fronte a terzi, solo dopo che fu eseguita l'inscrizione, ha poco o nessun valore giuridico, non essendo ammissibile che l'espropriante espropri e che, subito dopo, eluda la legge e la sua disposizione speciale, per es. vendendo.

prietà determina l'estinzione assoluta di tutti i diritti compresi nell'espropriazione;

5. Il contratto civile riflettente il trasferimento di un fondo protetto da prescrizioni civili contro l'alienazione (divieti d'alienazione, disposizioni fideicommissarie, ecc.) è nullo; un contratto di espropriazione portante su beni similmente vincolati, è di piena validità legale, in quanto conchiuso dai titolari legali;

6. Nel contratto civile, il proprietario è tenuto responsabile per i vizi materiali e giuridici del fondo; nel contratto d'espropriazione l'espropriato è, per legge, definitivamente liberato da simili garanzie e responsabilità;

7. Chi conchiude un contratto civile non ha, tranne che se lo riservi mediante clausola esplicita nel contratto stesso, diritto di riacquisto del fondo trapassato; l'espropriato che conchiude un contratto di espropriazione ha, per virtù di legge, diritto alla retrocessione.

Conclusione. Quale sarà dunque la natura giuridica di tali contratti? Da ciò che sopra venemmo esponendo risulta:

1. I contratti d'espropriazione non sono *transazioni:* infatti, sono elementi essenziali di una transazione, oltre al consenso:

a) l'esistenza attuale od anche possibile di una lite fra le parti contraenti;

b) la reciproca concessione o il reciproco sacrificio che l'uno dei contraenti fa a favore dell'altro di una parte delle sue pretese.

Già la giuridica denominazione di „accordo *amichevole*" usata per i contratti d'espropriazione da tutte le leggi (accords amiables, gütliche Vereinbarungen) non denota, per vero, nè la presenza di una lite, nè, e tanto meno, un reciproco sacrificio: l'indennità rappresentando perfettamente il valore patrimoniale della cosa, anzi, la cosa

stessa. La lite, poi, non potrebbe mai condurre ad un „accordo", ma se pure, alla fissazione ufficiale.

2. I contratti d'espropriazione non sono delle *vendite:* considerando la volontà delle parti e gli effetti giuridici dei contratti di espropriazione non si possono ragionevolmente definire i contratti d'espropriazione come delle vendite comuni e vana sarebbe la presunzione di voler vedere, negli effetti speciali ed identici a quelli dell'espropriazione coattiva, una semplice eccezione ai principî comunemente vigenti per i „contratti": invero, eccezioni sbalorditive! Tutti i precetti particolari del diritto civile pertinenti alla vendita trovano qui la più risoluta negazione: garanzie e responsabilità dell'alienante per i vizi della cosa, evizione, divieti di alienazione e prescrizioni d'indole fideicommissaria, trapasso dei diritti dei terzi, tutto questo scompare, perchè qui non si tratta di un rapporto „comune", ma di uno in cui sono in gioco, non gli interessi di un singolo individuo, ma le esigenze della suprema pubblica utilità [1]).

Ed a questa concezione oggettiva e rispondente allo spirito della norma legale, fa eco, oggigiorno, la pratica non più incerta e la scienza, che ha trovato nuove vie alla comprensione di questo istituto, già troppe volte oltraggiato nella sua giuridica dignità.

Ma, pur astraendo da questi intendimenti soggettivi (ragione del consenso) ed oggettivi giuridici (prescrizioni legali positive), non si possono aggiudicare i contratti d'espropriazione al diritto civile. Infatti, colla conclusione di un tale contratto di espropriazione non nasce la civilistica obbligazione di procurare all'espropriante la proprietà, poichè l'obbligo dell'espropriato di sottomettersi alla privazione ed alla restrizione della sua proprietà

[1]) Già nei primi suoi anni il nostro Tribunale fed. gettò le basi di questa concezione: sent. V, 241 (1879), in cui il contratto d'espropriazione vien ancora denominato « contratto di compra-vendita »: „So müssen doch im vorliegenden Falle die bundesgesetzl. Bestimmungen als massgebend erachtet werden, weil in der Tat ein Expropriationsfall vorliegt u. daher das eidg. Expr.-Gesetz auch ohne die Vereinbarung der Parteien seine Anwendung hätte finden müssen."

sussiste giuridicamente già prima della conclusione del contratto d'espropriazione ed indipendentemente da esso; esso ha vita con la pubblicazione dei piani e l'omissione o il rigetto di una contestazione in merito all'espropriazione stessa e si fonda, adunque, sul pubblico giure. L'unico elemento che potrebbesi definire civilistico nel contratto di espropriazione è che l'indennità vien fissata per accordo tra le parti, invece che per decisione dell'autorità competente (commissione di stima). Se ciò è di tale importanza, rispetto al contratto stesso ed agli effetti da esso scaturienti, da infirmare la sua natura giuspubblicistica fin qui sostenuta, risulterà dalle argomentazioni d'ordine generale che seguiranno. In tutti gli altri rapporti però la situazione giuridica è identica come se l'espropriazione fosse stata proceduralmente condotta a termine.

Ma, non essendo nè transazioni, nè vendite, come potranno giuridicamente caratterizzarsi i contratti d'espropriazione? E così veniamo alla concezione nostra sulla natura giuridica dei contratti d'espropriazione, concezione risultante dalle disposizioni tutte illustrate nel presente lavoro:

Il contratto d'espropriazione è un *„contratto del pubblico giure"*: infatti:

1. *Il contratto d'espropriazione non esiste come un istituto a sè:* la sua essenza è inerente al diritto d'espropriazione; esso nasce dalla sfera giuridica dell'espropriazione e risulta, in certo qual modo, come una vera e propria *modalità di procedura*. Senza la giustificazione datagli dalla legge stessa da cui deriva, esso non potrebbe vantare una sua propria giuridica entità.

2. *Il contratto d'espropriazione consegue i medesimi scopi dell'espropriazione*, equivale, cioè, sostanzialmente, al *decreto d'espropriazione*, di cui fa le veci.

Il contratto d'espropriazione è poi positivamente sanzionato dalla legge, ciò che fa propendere a credere che esso si agiti entro lo spirito della legge medesima.

Un contratto che basa sul *pubblico* interesse, che persegue i medesimi scopi materiali e giuridici dell'espropriazione per causa di *pubblica* utilità, ottenendo i medesimi

effetti speciali di quella per esplicita *sanzione legale*, ha da esser ascritto al pubblico giure e da definirsi „contratto del pubblico giure".

E con ciò resta praticamente e positivamente fissata la natura giuridica dei contratti d'espropriazione.

Per la giustificazione di tale risultato nella dottrina, riteniamo sufficiente enunciare i seguenti capi fondamentali:

La dottrina e la giurisprudenza pratica hanno riconosciuto, se pure non unanimamente, l'esistenza di „contratti del pubblico giure" [1]). Indipendentemente da ciò, a noi basta accennare che per la determinazione della natura giuridica di un obbligo o di una pretesa qualsiasi fa stato la natura della norma legale da cui quell'obbligo o quella pretesa derivano, e non già la natura fortuita che potrebbe avere quella norma nell'effettiva correlazione con altre nella sfera di un istituto [2]); che per negozio giuridico del pubblico giure non nasce un rapporto giuridico soggettivo, ma havvi un caso concreto di applicazione legale [3]); che il diritto pubblico non può giammai formar oggetto di un negozio giuridico privato [4]); che un negozio giuridico pubblico esiste laddove si conseguono effetti che non posson dirsi del comune diritto [5]). Il fatto che per le quistioni sorgenti dai contratti d'espropriazione, contrariamente allo spirito del diritto in materia, vengon demandate ai tribunali ordinari non altera per nulla le nostre argomentazioni: competenza civile e diritto civile non sono, dommaticamente considerati, da definirsi identici: un rapporto giuridico non è da aggiudicarsi al diritto civile semplicemente per il fatto che vien deciso da tribunali civili. Il fatto che le quistioni sorte da un rapporto giuridico vengon demandate ai tribunali ordinari, attesta forse che il legislatore le con-

---

[1]) Vedi anche Fleiner, Umbildung, 23; Kormann, System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte, Berlin 1910, 29 e segg.

[2]) Burckhardt, Festgabe, 86.

[3]) Burckhardt, Festgabe.

[4]) Jellinek, op. c., 348.

[5]) Kormann, op. c., 33.

siderava di natura civilistica, non mai però che esse siano tali[1])

Coloro che, non debitamente avvalorando la tendenza filosofico-giuridica moderna, nel senso di un'affermazione scientifica del pubblico giure e di una finissima partizione dei suoi istituti dal comune diritto, sotto l'egida del nuovo *criterio pubblico*[2]), ritengono impossibile un negozio giuridico del pubblico giure, comunque esso abbia tratto i suoi natali, noi vorremmo ponessero mente alla seguente considerazione:

E' forse male che lo spirito pubblico del diritto s'agiti entro limiti più vasti, meno assolutistici, meno polizieschi?

Le esigenze pratiche e quelle scientifiche dell'epoca moderna richiedono, oggigiorno, una visione delle cose più liberale e più generosa.

*

N. B. Questa dissertazione era già stata presentata alla Facoltà di diritto dell'Università di Berna (febbraio 1926) quando, con sentenza 26 marzo 1926, l'alto Tribunale Federale rinvenne sulla sua primitiva concezione relativamente alla natura giuridica del „contratto d'espropriazione" ed ammise in pieno tutte e singole le conclusioni del presente lavoro.

In detta sentenza 26 marzo 1926, il Tribunale Federale fece sue le argomentazioni della presente tesi, nei modi e termini seguenti:

„Il contratto 1° luglio 1909, il cui adempimento od esecuzione domanda la ricorrente colla sua azione, fu conchiuso dopo la introduzione della procedura di espropriazione e le condizioni generali dimostrano manifestamente

[1]) Burckhardt, Festgabe, 73 — Prazak, Prinzipielle Abgrenzung der Kompetenz der Gerichte u. Verwaltungsbehörden, Freiburg i/B., 1889.

[2]) Fleiner, Umbildung.

che esso aveva lo scopo di liquidare la procedura di espropriazione con un accordo bonale fra le parti, il quale da un lato contiene la rinuncia del ricorrente a contestare l'obbligo della cessione e dall'altro la fissazione dell'indennità da prestarsi per la cessione.

„*Una simile convenzione, contrariamente all'opinione manifestata dal Tribunale Federale* nella sentenza 27 dicembre 1905, *non è da comprendersi come una convenzione di diritto civile, poichè essa regola rapporti di diritto pubblico.* Nell'espropriazione lo Stato agisce in confronto dell'espropriato — in date circostanze allato ed a favore di un altro imprenditore — quale rappresentante del potere pubblico, poichè in forza di questo potere sacrifica l'interesse privato dell'espropriato all'interesse pubblico e compensa il danno derivante da un simile attacco con una indennità ed altre controprestazioni incombenti all'espropriante. *Tanto l'obbligo della cessione quanto la pretesa di indennità e di altre controprestazioni dell'espropriato derivanti dall'espropriazione contro l'espropriante hanno quindi il carattere di diritto pubblico. Di conseguenza anche una transazione, colla quale è fissata l'indennità per una cessione obbligatoria, soggiace al diritto pubblico.*

„Il tribunale cantonale si è quindi con ragione collocato sul terreno, che *il giudice civile ordinario non è competente per giudicare di contestazioni sull'adempimento o l'esecuzione del contratto di espropriazione*".

Così facendo, il Tribunale Federale altro non ha fatto che sancire il principio da noi propugnato nel senso cioè che: „E' di diritto pubblico una convenzione conclusa fra l'espropriato e l'espropriante dopo l'introduzione della procedura di espropriazione e colla quale vengono fissate le prestazioni dell'espropriante per la cessione del fondo dell'espropriato. Sorgendo contestazione sull'adempimento o sull'esecuzione di un tale contratto, non sono competenti i tribunali ordinari, ma o le autorità cantonali di esecuzione od il Consiglio Federale o la Commissione Federale di stima ed il Tribunale Federale" (o, come noi abbiamo più

conseguentemente certo enunciato, gli appositi *tribunali amministrativi*). — (R. G. P. 1926, pag. 542).

Con ciò resta quindi compiuto un importantissimo passo, anche nella giurisprudenza del nostro supremo Consesso giudiziario, verso le nuove idee di comprensione del moderno pubblico giure nell'istituto che siamo andati gradatamente analizzando dal punto di vista delle nuove concezioni giuridiche.

INDICE BIBLIOGFAFICO

Bellono : Note alle leggi sulle espropriazioni, Torino 1886.

Bernatzik : Im Archiv für öffentl. Recht (1902), pag. 169 e segg.

Blumenstein : Kompetenzfrage in der bern. Verwaltungsrechtspflege, in « Zeitschrift des bern. Juristenvereins », Bd. 36 (1900).

Bluntschli : Allg. Staatsrecht. Monaco 1857.

Bruno : L'espropriazione, in Digesto italiano N. 7.

Burckhardt : Die Entschädigungspflicht nach schweiz. Expropriationsrecht, in « Zeitschrift für schweizer. Recht », anno 1913 (pag. 148-198); Der Vertrag im Privatrecht und im öffentl. Recht, in « Festgabe für das Bundesgericht » (seitens der Berner Jur. Fakultät) 1924.

Cotelle : Cours de droit administratif, Paris 1872.

Coviello N. : Della trascrizione, Napoli 1897-99, 2 vol.

Crépon : Code annoté de l'expropriation pour cause d'utilité publique, IIª edizione, Parigi 1899.

Donati : Stato e territorio, 1925.

Eger : Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum, 2 volumi. Breslau 1887 (1911).

Fischer : Expropriationsverträge, Dissertazione, Stoccarda 1910.

Fleiner : Institutionen des deutschen Verwaltungsrechtes, VIIª edizione, Tübingen 1922 ; Ueber die Umbildung zivilrechtl. Institute durch das öffentl. Recht, prolusione accademica, 1906, Tübingen; Schweizer. Bundesstaatsrecht, Tübingen 1922.

Förster : Preussisches Privatrecht.

Fragola : Teoria delle limitazioni amministr. al diritto di proprietà, Milano 1910.

Gerber : System des deutschen Privatrechtes, XVª edizione.

Giacometti : Ueber die Grenzziehung zwischen Zivilrechts- und Verwaltungsrechtsinstituten in der Judikatur des schweizerischen Bundesgerichts, Tübingen 1924.

Gierke : Deutsches Privatrecht in Bindings Handbuch der Rechtswissenschaft, Abt. II, 3. Teil, 2 Bd., 1905.

Gmür : Commentario del Codice Civile Svizzero (C.C.S.), libro IV.

Grünhut : Enteignungsrecht, Vienna 1873.

Haab : Objekt der Expropriation, dissertazione bernese, 1916.

Häberlin : Lehre von der Zwangsenteignung in Archiv für die zivilitische Praxis, vol. XXXIX, pag. 1-47 e 147-218. Heidelberg 1856.

Herrnritt : Grundlehren des Verwaltungsrechts, Tübingen 1921.

Holliger : Kriterium des Gegensatzes zwischen dem öffentlichen Rechte und dem Privatrechte, dissertazione, Zurigo 1904.

Huber : System und Geschichte des schweizerischen Privatrechtes, 3 vol. Basilea 1889 ; Schweiz. Zivilgesetzbuch : Erläuterungen zum Vorentwurf, 2 vol. 1914.

Huc : Commentaire théorique et pratique du Code Civil, Paris 1893.

Jaeger : Revision des Bundesgesetzes über die Abtretung von Privatrechten, Entwurf u. erläutender Bericht, marzo 1914.

Jellinek : System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübingen 1905.

Kärger : Zwangsrechte, Berlin 1882.

König : Ueber das Rückforderungsrecht des Expropriaten, in « Zeitschrift des Berner Juristenvereins » IX, pag. 65-81, 1875.

Kormann : System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte, Berlin 1910.

Laband : In Archiv für zivilistische Praxis, vol. 52, pag. 151 e segg. (1869).

Layer : Principien des Enteignungsrechtes, Leipzig 1902.

Lalleau (de), Jousselin, etc. : Traité de l'expropriation, 2 volumi, Paris 1893.

Loebell : Das preuss. Enteignungsgesetz v. 11. Juni 1874, Leipzig 1884.

Luzzati : Della trascrizione, IIIª edizione, Torino 1889.

Mayer : Deutsches Verwaltungsrecht, Leipzig 1895 (IIª ediz. 1917), 2 vol.

Meyer : Recht der Expropriation, Leipzig 1868 ; Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechtes, Leipzig 1893.

Meucci : Istituzioni di diritto amministrativo, Vª ediz., Torino 1905.

Picard : Traité général de l'expropriation p. c. d'ut. publ., 2 vol., Bruxelles 1875.

Pisanelli : Relazione al progetto di legge sull'espropriazione, 18 aprile 1864.

Prazak : Das Enteignungsrecht, Praga 1877 ; Die prinzipielle Abgrenzung der Kompetenz der Gerichte und Verwaltungsbehörden, Freiburg i./B. 1889.

Randa : Eigentumsrecht nach österr. Recht, Leipzig 1884.

Ricci : Corso teorico-pratico di diritto civile, Torino 1907.

Rigassi : Principes d'indemnisation en matière d'expropriation, Lausanne, dissertazione, 1916.

Rohland (von) : Zur Theorie und Praxis des deutschen Enteignungsrechtes, Leipzig 1875.

Sabbatini G. : Commento alla legge sulle espropriazioni per c. di pubbl. ut., 3 vol., IIIª edizione, Torino 1913.

Sabbatini P. : Degli amichevoli accordi nelle espropriazioni, in Archivio giuridico del prof. Serafini, vol. XXXVI, pag. 437—473, Pisa 1886.

Sanlaville : Socialisme et Propriété, 1920.

Sardi : Espropriazione per c. di pubbl. ut., Milano 1904.

Scalvanti : Espr. per c. di pubbl. ut., in Trattato di diritto amministrativo a cura di V. E. Orlando.

Schelcher : Rechtswirkungen der Enteignung, Freiberg in Sachsen 1893.

Sémonin : De l'expropriation et droit d'expropriation, thèse, Vesoul 1895.

Seydel : Das preuss. Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum, Berlin 1887 ; Bayerisches Staatsrecht, Monaco 1887 (1903).

Sieber : Recht der Expropriation, dissertazione bernese, Zurigo 1889.

Spiegel : Verwaltungsrechtswissenschaft, Leipzig 1909.

Sprecher : Entschädigungspflicht des Staates bei Ausübung der öffentlichen Gewalt, 1921.

Stein : Verwaltungslehre, Stoccarda 1868.

Thiel : Expropriationsrecht, Berlin 1866.

Treichler : Ueber zwangsweise Abtretung von Eigentum und anderen Rechten in der Zeitschrift für deutsches Recht, vol. XII, pag. 123-166, 1848.

Wach : Handbuch des deutschen Zivilprozessrechtes, Leipzig 1885.

Wagner : Grundlegung der politischen Oekonomie.

Weiss (de) : De l'expropriation p. cause d'ut. publ., Lausanne, dissertazione, 1897.

INDICE GENERALE

pag.

Introduzione 5

1. Significato morale ed economico della proprietà. — 2. Garanzia legale della proprietà. — 3. Restrizioni richieste dalla comunione degli interessi. — 4. Relazioni giuridiche del diritto di proprietà. — 5. Restrizione della libertà individuale ?

PARTE GENERALE.

I principî fondamentali del diritto d'espropriazione.

Cap. 1. Concetto e presupposti . . . . . .

§ I. Definizione ed istituti affini: 1. Definizione. — 2. Servitù legali e loro caratteristica. — 3. Caratteristica dell'espropriazione. — 4. Casi speciali non attinenti all'espropriazione.

§ II. Presupposti: 1. Titolo giuridico. — 2. Soggetto espropriante. — 3. Scopo e mezzi. — 4. Condizioni essenziali.

Cap. 2. Soggetti d'espropriazione 21

§ I. L'espropriato: 1. Chi è espropriato. — 2. Posizione giuridica dell'espropriato.

§ II. L'espropriante: 1. Persone espropriantì. — 2. Teorie diverse. — 3. Disamina critica.

Cap. 3. Oggetto d'espropriazione 31

1. Generalità. — 2. Proprietà. — 3. Diritti relativi ad immobili.

Cap. 4. Compenso dell'espropriazione 34

1. Estensione dell'indennità. — 2. Teorie diverse. — 3. Cenno critico.

Cap. 5. Procedura d'espropriazione 41

1. Spirito della legge. — 2. Stadi procedurali. — 3. Effetti dell'espropriazione.

Cap. 6. Natura giuridica dell'espropriazione 44

1. Teorie diverse. - 2. Esame critico: a) Diritto pubblico puro; b) Atto della sovranità statale ?; c) Natura giuridica della proprietà espropriata.

PARTE SPECIALE.

I contratti d'espropriazione.

pag.

Cap. 7. Trattazione legislativa dei contratti d'espropriazione 53

1. Generalità sul contratto d'espropriazione: a) Giustificazione storico-filosofica; b) Importanza pratica dei contratti d'espropriazione. — 2. Criteri di trattazione legislativa. — 3. Prescrizioni del diritto positivo moderno: a) Diritto germanico; b) Diritto francese; c) Diritto italiano; d) Diritto svizzero.

Cap. 8. I singoli contratti d'espropriazione 71

1. Quando havvi contratto d'espropriazione? — 2. Criteri di partizione. — 3. Partizione dei contratti d'espropriazione secondo il loro contenuto contrattuale.

Cap. 9. Effetti giuridici dei contratti d'espropriazione . . 78

1. Generalità. — 2. Forma dei contratti d'espropriazione. — 3. Validità, nullità, non obbligatorietà unilaterale. — 4. Effetti sulla procedura. — 5. Pagamento dell'indennità, trapasso della proprietà e diritti dei terzi.

Cap. 10. Contratti d'espropriazione impropriamente detti . 94

(Diritto di retrocessione, di prelazione nella compera, di estensione dell'espropriazione, e contratti relativi.)
1. Diritto di retrocessione: a) Principî generali; b) Contratti relativi. — 2. Diritto di prelazione nella compera. — 3. Diritto all'estensione dell'espropriazione: a) Principî generali; b) Contratti relativi.

Cap. 11. Natura giuridica dei contratti d'espropriazione . . 102

1. Teorie diverse. — 2. Impostazione del problema. — 3. Premesse sistematiche. — 4. Questione del consenso. — 5. Questione degli effetti giuridici. — 6. Conclusione.

Indice bibliografico 123